



Unione Europea

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale
L'Europa investe nelle zone rurali



Programma
di Sviluppo Rurale
PSR CAMPANIA
2007/2013

Allegato 7

Relazioni e Perizie- art. 48 comma 2 del Reg 1974/06




Assessorato all'Agricoltura
e alle Attività Produttive



Istituto Nazionale di Economia Agraria
Federico II



Regione Campania



Università degli Studi di Napoli

**Relazioni tecniche e Perizie attestanti la verifica e la
conferma dei calcoli dei sostegni per le misure di
Sviluppo Rurale 2007-2013, predisposti dalla Regione
Campania in applicazione degli Articoli 37, 38, 39, 40,
43, 45, 46 e 47 del Regolamento (CE) n. 1698/2005**

INDICE

Obiettivi e contenuti del documento

PARTE I – LE RELAZIONI TECNICHE

1. MISURA 131 “SOSTEGNO AGLI AGRICOLTORI PER CONFORMARSI ALLE NORME RIGOROSE BASATE SULLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA” (ARTICOLO 31)
2. MISURA 212 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane” (Misura 211) E “Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane” (ARTICOLO 37)
3. MISURA 214 “Pagamenti agroambientali” (ARTICOLO 39)
 - 3.1 *Relazione tecnico-economica relativa alle seguenti azioni:*
 - azione a) Agricoltura integrata*
 - azione b) Agricoltura biologica*
 - azione c) Mantenimento della sostanza organica*
 - azione e) Allevamento di specie animali autoctone in via di estinzione;*
 - azione f) Allevamento di specie vegetali autoctone in via di estinzione;*
 - azione g) Conservazione di ceppi centenari di vite.*
 - 3.2 *Relazione tecnico-economica relativa alle seguenti azioni:*
 - azione d) azioni extra Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA- Decreto Condizionalità)*
 - azione d) 1 Pratiche agronomiche conservative (inerbimento, lavorazioni minime del terreno);*
 - azione d) 2 Sostegno al pascolo estensivo;*
4. MISURA 215 “Pagamenti per il benessere degli animali” (ARTICOLO 40)
5. MISURA 221 “Imboschimento di terreni agricoli” (ARTICOLO 43)
6. MISURA 225 “Pagamenti per interventi silvoambientali” (ARTICOLO 47)

PARTE II – LE PERIZIE

PERIZIA SULLA PERTINENZA E L'ESATTEZZA DEI CALCOLI PER I PREMI RELATIVI ALLA MISURA 131 "SOSTEGNO AGLI AGRICOLTORI PER CONFORMARSI ALLE NORME RIGOROSE BASATE SULLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA"

DELL'ASSE 1 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 PER LA CAMPANIA

PERIZIA SULLA PERTINENZA E L'ESATTEZZA DEI CALCOLI PER I PREMI RELATIVI ALLE MISURE:

211 "INDENNITÀ A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE"

212 "INDENNITÀ A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE CARATTERIZZATE DA SVANTAGGI NATURALI, DIVERSE DALLE ZONE MONTANE";

214 "PAGAMENTI AGROAMBIENTALI", AZIONE d) "Azioni extra BCAA", per i punti

1. "Pratiche agronomiche conservative",

2. "Sostegno al pascolo estensivo",

DELL'ASSE 2 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 PER LA CAMPANIA

PERIZIA SULLA PERTINENZA E L'ESATTEZZA DEI CALCOLI PER I PREMI RELATIVI ALLA MISURA 214 "PAGAMENTI AGROAMBIENTALI", AZIONI :

a) Agricoltura integrata

b) Agricoltura biologica

c) Mantenimento sostanza organica

f) Allevamento di specie vegetali autoctone in via di estinzione

g) Conservazione di ceppi centenari di vite

DELL'ASSE 2 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 PER LA CAMPANIA

PERIZIA SULLA PERTINENZA E L'ESATTEZZA DEI CALCOLI PER I PREMI RELATIVI ALLE MISURE.

215 "PAGAMENTI PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI";

214 "PAGAMENTI AGROAMBIENTALI", AZIONE E) Allevamento di specie animali locali in via di estinzione.

DELL'ASSE 2 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 PER LA CAMPANIA

PERIZIA SULLA PERTINENZA E L'ESATTEZZA DEI CALCOLI PER I PREMI RELATIVI ALLA MISURA 221 - "IMBOSCHIMENTO DEI TERRENI AGRICOLI"

DELL'ASSE 2 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 PER LA CAMPANIA

PERIZIA SUL METODO DI CALCOLO E SULL'ENTITÀ DEI PREMI DETERMINATI PER LA MISURA 225 "PAGAMENTI PER GLI INTERVENTI SILVOAMBIENTALI"

DELL'ASSE 2 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 PER LA CAMPANIA

1. OBIETTIVI E CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Il Reg. (CE) n. 1974/2006 di attuazione del Reg. (CE) n. 1698/2006 sul sostegno allo sviluppo rurale prevede:

all'art.48 che al fine di giustificare e confermare la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei pagamenti di cui agli articoli 31, 38, 39, 40 e da 43 a 47 del Regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati Membri, e dunque, le Regioni quali soggetti attuatori dei PSR, ricorrano ad opportune perizie da parte di organismi o servizi funzionalmente indipendenti da quelli responsabili dei calcoli stessi.

all'art.53 che nel caso in cui gli Stati membri, e dunque le Regioni, fissano l'entità del sostegno di cui agli articoli 31, da 37 a 41 e da 43 a 49 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno, il calcolo e il relativo sostegno:

- a. contengano unicamente elementi verificabili;
- b. siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;
- c. indichino chiaramente la fonte dei dati;
- d. siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo;
- e. per le misure di cui agli articoli 31, da 37 a 40 e da 43 a 47 del Regolamento (CE) n. 1698/2005, non contengano elementi correlati a costi di investimento fissi.

Il presente documento contiene la verifica e la conferma, attraverso perizia, dei calcoli dei pagamenti per le Misure di sviluppo rurale 2007-2013, così come previsto dal Reg. (CE) n. 1974/2006.

L'attività relativa al calcolo dei pagamenti per tali misure è stata realizzata dagli uffici competenti dell'Assessorato all'Agricoltura che hanno, quindi, provveduto a sottoporre i calcoli stessi ad Organismi funzionalmente indipendenti da quelli responsabili dei calcoli stessi.

La Regione Campania ha individuato nell'Università degli Studi di Napoli Federico II, ed in particolare nelle Facoltà di Agraria e Veterinaria, e nell'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) gli Organismi idonei al rilascio delle suddette perizie, essendo funzionalmente indipendenti e disponendo di professionalità interne, conoscenze e competenze tali da garantire un puntuale espletamento dell'incarico richiesto. Inoltre, l'INEA dispone della rete di rilevazione contabile nelle aziende agricole inserite nella RICA che si avvale di una metodologia di raccolta dati anche relativa alla localizzazione delle aziende e ai singoli processi produttivi con particolare attenzione alle tecniche di coltivazione (convenzionale, integrata e biologica).

Nel prospetto che segue, con riferimento agli articoli del Reg. (CE) n. 1974/2006, sono individuate le corrispondenti misure del PSR 2007-2013 e per ciascuna di esse e per ciascuna azione è indicato l'Organismo che ha provveduto alla validazione dei dati attraverso perizia.

ASSE 1	
ART.31 "Sostegno agli agricoltori per conformarsi alle norme rigorose basate sulla legislazione comunitaria" (Misura 131)	Università degli Studi di Napoli "Federico II" Facoltà di Agraria
ASSE 2	
ART.37 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane" (Misura 211) e "Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane" (Misura 212)	INEA
ART.38 "Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE" (Misura 213)	INEA
ART.39 "Pagamenti agroambientali" (Misura 214)	
azione a) Agricoltura integrata	Università degli Studi di Napoli "Federico II" Facoltà di Agraria
azione b) Agricoltura biologica	Università degli Studi di Napoli "Federico II" Facoltà di Agraria
azione c) Mantenimento della sostanza organica	Università degli Studi di Napoli "Federico II" Facoltà di Agraria
azione d) azioni extra Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA- Decreto Condizionalità)	INEA
- azione d)1 Pratiche agronomiche conservative (inerbimento, lavorazioni minime del terreno)	INEA
- azione d) 2 Sostegno al pascolo estensivo	INEA
azione e) Allevamento di specie animali locali in via di estinzione	Università degli Studi di Napoli "Federico II" Facoltà di Veterinaria
azione f) Allevamento di specie vegetali autoctone in via di estinzione	Università degli Studi di Napoli "Federico II" Facoltà di Agraria
azione g) Conservazione di ceppi centenari di vite	Università degli Studi di Napoli "Federico II" Facoltà di Agraria
ART.40 "Pagamenti per il benessere degli animali" (Misura 215)	Università degli Studi di Napoli "Federico II" Facoltà di Veterinaria
ART.43 "Imboschimento di terreni agricoli" (Misura 221)	INEA
ART.45 "Imboschimento di superfici non agricole" (Misura 223)	Non prevede giustificazione del premio
ART.47 "Pagamenti per interventi silvoambientali" (Misura 225)	Università degli Studi di Napoli "Federico II" Facoltà di Agraria

Per la misura relativa all'articolo 46 "Indennità Natura 2000" (Misura 224) si evidenzia che l'attivazione della misura è subordinata all'individuazione delle misure di conservazione e degli eventuali piani di gestione. Per la direttiva 2000/60/CE la redazione delle schede tecniche di misura è rimandata all'approvazione dei piani di gestione dei bacini idrografici.

La misura relativa all'articolo 44 "Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli" è stata esclusa dalla presente trattazione in quanto non attivata nel Piano di Sviluppo Rurale della Campania.

Per le misure relative all'articolo 43 e 45 in conformità con quanto riportato nel documento sulle linee guida¹ prodotto dal MIPAF, la giustificazione del premio riguarda soltanto la compensazione del mancato reddito.

Il documento si articola in due parti: nella prima, per ciascuna misura, si riportano le Relazioni tecnico-economiche predisposte dagli uffici competenti della Regione Campania, nella seconda si riportano le perizie di verifica e conferma dei calcoli del sostegno predisposte dagli Organismi incaricati.

Le perizie coerentemente con quanto indicato nel Reg. (CE) 1974/2006 e nelle linee guida INEA sono volte ad identificare la congruità del premio massimo pagabile per azione e a verificare la correttezza della loro dimensione economica, la correttezza della metodologia utilizzata per il calcolo e la verificabilità e qualità delle fonti utilizzate.

Il documento è stato redatto in base alle informazioni disponibili e alla versione più aggiornata della documentazione disponibile alla scadenza prevista per la consegna.

¹ Il documento a cui si fa riferimento è "Valutazione della congruenza dei premi delle misure di SR – Alcune considerazioni sulla metodologia di calcolo e sul processo di verifica e conferma dei dati", prodotto dal MIPAF nel 2007.

PARTE I
LE RELAZIONI TECNICO - ECONOMICHE

1. MISURA 131 “SOSTEGNO AGLI AGRICOLTORI PER CONFORMARSI ALLE NORME RIGOROSE BASATE SULLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA” (ARTICOLO 31)

1.1 Relazione tecnico-economica

1. Premessa

La presente relazione, analizza, per la misura 131 – “Sostegno agli agricoltori per conformarsi alle norme rigorose basate sulla legislazione comunitaria”, gli aggravii economici, in termini di maggiori costi, ai sensi dell’art. 53 del Reg. CE 1974/2006, al fine di effettuare la quantificazione dei relativi aiuti contenuti nel Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Campania.

Per la misura trattata in questa relazione è stata individuata, nell’ambito di uno schema di valutazione generale, la più opportuna metodologia per la giustificazione economica degli aiuti, calcolati per le due tipologie di intervento previste dalla misura stessa:

- tipologia a): aiuti per i maggiori costi relativi all'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici per le aziende zootecniche i cui terreni ricadono in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Campania (DGR 700/2003);
- tipologia b): aiuti per i maggiori costi relativi all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari per le imprese agricole che non effettuano molitura conto terzi.

2. La metodologia adottata e le fonti dei dati per la valutazione degli aiuti relativi alla tipologia a) della Misura 131 (utilizzo agronomico dei liquami zootecnici)

a) Le principali fonti di dati utilizzate

- Interviste dirette per l'accertamento degli oneri tecnici ed amministrativi necessari per la presentazione della documentazione prevista ai sensi del DM 7 aprile 2006;
- rilevamento dati dell'azienda agricola sperimentale regionale “Improsta” (Eboli, Salerno). L'azienda è destinata ad attività di ricerca e sperimentazione agraria e all'adempimento dei fini istituzionali regionali in materia di forestazione, agricoltura e tutela ambientale. L'azienda è ad indirizzo cerealicolo-zootecnico (bufalino), con una consistenza di circa 230 capi bufalini.
- “Banca dati regionale sui processi produttivi elementari e costi di produzione in agricoltura. Valori monetari aggiornati al 2004” della Regione Campania, approvati con DRD n. 54 del 30 novembre 2006. Dalla banca dati sono stati desunti gli oneri di ammortamento macchine, carburante, manodopera.
- elaborazioni relative ai carichi di bestiame per ettaro di SAU ed ai contenuti di azoto nei liquami zootecnici, ottenute secondo quanto disposto nella Tabella 1 e nella Tabella 2 dell'Allegato I del DM 7 aprile 2006 (“Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, ai sensi del Dlgo 152/2006”) e secondo quanto disposto dalla “Disciplina tecnica regionale per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici della Campania” (DGR 610/2003).

b) La metodologia

Sono stati calcolati i maggiori oneri sostenuti dall'azienda zootecnica per l'utilizzazione agronomica dei liquami in seguito all'introduzione della normativa nazionale (DM 7 aprile 2006) rispetto alla precedente norma regionale (DGR 610/2003- baseline).

Il rispetto dei limiti massimi di azoto che si possono apportare al terreno con i liquami zootecnici nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (170 kg di azoto per ettaro all'anno) impone non solo un'attenta valutazione delle caratteristiche aziendali (tipologia di capi allevati, peso vivo presente in azienda, tipo di stabulazione), da cui dipende la quantità di liquame prodotto e il corrispondente quantitativo di azoto, ma anche la disponibilità di maggiori superfici agricole su cui effettuare l'utilizzazione agronomica. Molto spesso ciò determina un aumento delle distanze degli appezzamenti interessati agli spandimenti dal centro di allevamento, dei tempi necessari al loro raggiungimento e dei tempi di lavoro degli addetti alle operazioni.

3. Giustificazione dell'aiuto

La misura 131, tipologia a) prevede un aiuto decrescente per un periodo di 5 anni, per un importo totale massimo di € 10.000,00 nell'arco del quinquennio, a favore delle aziende zootecniche i cui terreni ricadono in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Campania (DGR 700/2003).

Sono stati pertanto valutati i maggiori costi relativi all'applicazione delle norme di cui al DM 7 aprile 2006 (emanato ai sensi del DLgs 152/06 e recepito dalla Campania con DGR 120/2006), articolando gli oneri in due voci principali:

1. costi per gli adempimenti tecnico amministrativi connessi alla comunicazione all'autorità competente e all'elaborazione del Piano di Utilizzazione Agronomica dei liquami zootecnici (PUA), per la cui redazione è richiesta una specializzazione tecnica ed una professionalità specifica a supporto dell'allevatore;
2. costi relativi ad attività imprenditoriali e gestionali necessarie alla riorganizzazione dell'attività dell'allevamento per ottemperare al rispetto delle nuove norme.

I costi per gli adempimenti tecnico-amministrativi (1.) si riferiscono alle diverse tipologie di comunicazione che, in funzione delle quantità di azoto al campo prodotte ogni anno nell'allevamento, è necessario redigere e inviare all'autorità competente. Si riporta nella tabella che segue la diversa complessità della comunicazione e del Piano di Utilizzazione Agronomica dei liquami zootecnici in funzione della quantità di azoto al campo prodotta nell'allevamento in un anno.

Schema degli obblighi di comunicazione previsti dal DM 7 aprile 2006 in funzione della quantità di azoto al campo prodotta in azienda ogni anno

Quantità di azoto al campo prodotta in azienda (kg N /anno)	tipo di comunicazione in <i>zona vulnerabile</i>
<1000	esonero dalla comunicazione
1000-3000	comunicazione semplificata
3000-6000	completa + PUA semplificato
>6000 -Aziende ricadenti nel campo di applicazione del Dlgs 59/05 (avicoli e suini) - Aziende con più di 500 Unità di Bestiame Adulto (bovini)	completa + PUA completo

La diversa complessità di redazione della comunicazione e del Piano di Utilizzazione Agronomica, comporta una notevole variabilità di costi per la predisposizione di tale documentazione. Tali costi, stimati in seguito a interviste dirette a liberi professionisti e tecnici specializzati operanti nel settore, sono quantificabili in:

Stima dei costi per la comunicazione prevista dalla tipologia a) della Misura 131

Tipo di Comunicazione	Costo (€)
Semplificata	800,00
Completa + PUA semplificato	900,00
Completa + PUA completo	1.000,00

Per la redazione del Piano di Utilizzazione Agronomica completo, volto a definire e giustificare le pratiche di fertilizzazione adottate, nel rispetto dei limiti di apporto degli effluenti zootecnici, sono necessarie le determinazioni analitiche dei terreni oggetto di spandimento, da effettuarsi per ciascun appezzamento aziendale omogeneo² necessario alla composizione della superficie su cui effettuare lo spandimento. I costi di tali analisi sono stati stimati secondo quanto riportato nella tabella seguente (Università degli Studi di Napoli Federico II - Facoltà di Agraria).

Costo dell'analisi chimico fisica del terreno

Analisi chimico fisiche dei terreni per la redazione del PUA completo	Costo (escluso IVA) (€)
	150,00

² Per appezzamento omogeneo si intende una superficie agricola avente caratteri di omogeneità riguardo alle condizioni morfologiche, alla tipologia prevalente di suolo e alle pratiche agronomiche precedenti.

Costi relativi ad attività imprenditoriali e gestionali

Ai costi di cui al punto 1, che l'azienda deve sostenere soltanto per il primo anno, vanno aggiunti i costi organizzativi e gestionali (2.) che gravano sulle aziende zootecniche per gli adeguamenti alle nuove norme obbligatorie (DM 7 aprile 2006). Infatti, il rispetto del limite di 170 kg di azoto per ettaro all'anno, comporta una notevole riduzione del carico zootecnico per unità di Superficie Agricola Utilizzata che, in Campania, è stimabile nel 55% per i suini, 67% per le vacche e le bufale (le vacche ed le bufale in produzione sono equiparate sia in termini di peso vivo che di contenuti di azoto nei liquami, tanto nella normativa regionale che nelle disposizioni del DM 7/04/06), 77% per gli ovicaprini. È evidente che l'applicazione delle nuove norme, a parità di consistenza dell'allevamento per una determinata azienda, comporta l'esigenza di disporre di maggiori superfici per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici secondo la norma.

Stima della riduzione del carico di peso vivo allevabile per ettaro di superficie e delle maggiori superfici necessarie agli spandimenti con l'applicazione delle nuove norme

Tipologia di allevamento	kg di N prodotti da una t di peso vivo		carico massimo ad ha in t di peso vivo corrispondenti a 170 kg N/ha		Riduzione del carico massimo annuo ad ha per il rispetto del DM 7/04/06	Incremento delle superfici necessarie allo spandimento per il rispetto del DM 7/04/06
	DGR 610/2003-baseline	DM 7/04/06-nuova norma	DGR 610/2003-baseline	DM 7/04/06- nuova norma		
Scrofe con suinetti	47	101	3,62	1,68	53,47%	115%
Suini ingrasso	47	110	3,62	1,55	57,27%	134%
Vacche da latte	41	138	4,15	1,23	70,29%	237%
Manze	39	120	4,36	1,42	67,50%	208%
Bovini da ingrasso	32	84	5,31	2,02	61,90%	163%
Vitelli a carne bianca	30	67	5,67	2,54	55,22%	123%
Ovaiole	189	230	0,90	0,74	17,83%	22%
Pollastre	170	328	1,00	0,52	48,17%	93%
Conigli	89	143	1,91	1,19	37,76%	61%
Ovicaprini	22,60	99	7,52	1,72	77,17%	338%

Da tali dati emerge pertanto che le aziende zootecniche campane, al fine di ottemperare alla nuova normativa, hanno necessità di aumentare le superfici utili sulle quali effettuare l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

Tale necessità comporta un incremento dei costi di gestione e di riorganizzazione dell'attività dell'allevamento, costituito dalle seguenti voci:

- aumento dei costi per lo spandimento e dei tempi di lavoro degli addetti alle operazioni;
- aumento delle distanze dagli appezzamenti interessati agli spandimenti e dei tempi necessari al loro raggiungimento, nonché dei conseguenti tempi di lavoro degli addetti alle operazioni.

Allo scopo di quantificare tali costi è stata esaminata l'attività di spandimento dei liquami zootecnici dell'azienda agricola regionale sperimentale Improsta, con un volume di liquami prodotti pari a circa 2000 m³/anno ed un corrispettivo di azoto in essi contenuto pari a circa 6000 kg/anno. Il costo per lo spandimento del liquame proveniente dall'allevamento bufalino per ettaro di superficie, risultante dall'esame dell'attività dell'azienda, è stato stimato pari a circa 208 euro ad ettaro, calcolato secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Costo di spandimento del liquame zootecnico per ettaro di superficie

		Ore	€/ora	€/ha
Carrobotte (da 100 q)	Ammortamento	8	7,00	56,00
Trattrice	Ammortamento	8	7,00	56,00
	Carburante	8	3,50	28,00
Manodopera		8	8,50	68,00
Totale				208,00

Oltre ai maggiori costi di spandimento dovuti ad un aumento delle superfici, sono stati inoltre considerati i maggiori costi che l'azienda, per il rispetto delle nuove norme, deve sostenere a causa dell'aumento delle distanze dai terreni interessati agli spandimenti (costi di movimentazione dei liquami). Tali costi sono stati valutati considerando un costo orario medio comprensivo di manodopera e utilizzo attrezzature (camion-cisterna) pari a 80 euro ora ed un impiego medio di 8 ore per ettaro. Pertanto i costi di movimentazione per ettaro possono essere quantificati in 640 euro.

	Ore x ha	€/ora	€/ha
Costi di movimentazione	8	80,00	640,00
Totale			640,00

Costi totali

Nella tabella sottostante si riepilogano, per le due voci di costo considerate, gli aggravii medi a carico delle aziende zootecniche i cui terreni ricadono in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola per l'adempimento alle nuove norme di utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici.

Tabella riepilogativa dei maggiori oneri connessi allo spandimento dei liquami zootecnici con l'applicazione delle nuove norme

1) Adempimenti tecnico amministrativi connessi alla comunicazione all'autorità competente	Valori in euro
<i>Semplificata</i>	800,00
<i>Completa + PUA semplificato</i>	900,00
<i>Completa + PUA completo</i>	1.000,00
<i>Analisi chimico fisiche del terreno per la redazione del PUA (escluso di IVA)</i>	150,00 per appezzamento omogeneo
2) Costi organizzativi e gestionali	
<i>Costi di spandimento</i>	208,00 €/ha
<i>Costi di movimentazione</i>	640,00 €/ha

4. Calcolo dell'aiuto

L'aiuto annuo percepibile per il quinquennio è calcolato:

- per il primo anno sommando ai costi relativi agli adempimenti tecnico amministrativi, i costi organizzativi e gestionali, rapportati agli ettari aggiuntivi necessari allo spandimento rispetto alla baseline, e le analisi chimico fisiche per la redazione del PUA. L'importo riconosciuto sarà pari al 75% dei costi ammissibili.

- dal secondo al quinto anno l'aiuto è dato solo in base alla quota relativa ai costi organizzativi e gestionali determinati inizialmente decrescendo, per ciascun anno, di una quota pari al 20% dell'aiuto corrisposto per l'anno precedente, annullandosi quindi l'anno successivo al quinto.

In ogni caso l'importo massimo dell'aiuto calcolato per l'intero quinquennio non potrà essere superiore a euro 10.000,00 per azienda tenendo conto delle specifiche condizioni aziendali.

5. La metodologia adottata e le fonti dei dati per l'aiuto relativo alla tipologia b) della Misura 131 (utilizzo agronomico delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari)

Le principali fonti di dati utilizzate per la valutazione dei maggiori oneri connessi all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari sono:

- Interviste dirette per l'accertamento degli oneri tecnici ed amministrativi necessari per la presentazione della documentazione prevista ai sensi della DGR n. 398/2006 e della Legge 574/96 (utilizzo agronomico).
- "Banca dati regionale sui processi produttivi elementari e costi di produzione in agricoltura. Valori monetari aggiornati al 2004" della Regione Campania, approvati con DRD n. 54 del 30 novembre 2006. Dalla banca dati sono stati desunti gli oneri di ammortamento macchine, carburante, manodopera.

6. Giustificazione dell'aiuto

La misura 131, tipologia b) prevede un aiuto, *una tantum*, di importo massimo di € 6.000,00 destinato alle imprese agricole, che non effettuano molitura conto terzi, e che praticano lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari a fini fertilizzanti e ammendanti allo scopo di compensare i maggiori oneri relativi all'applicazione delle norme di cui alla DGR n. 398/2006 rispetto alla baseline costituita dalla Legge 574/96.

I maggiori costi relativi all'applicazione delle norme di cui alla DGR n. 398/2006 scaturiscono dall'obbligo, rispetto alla baseline, della presentazione all'autorità competente di una comunicazione avente contenuti tecnici complessi, e corredata da una relazione tecnica comprendente, a differenza della baseline, la "Valutazione dell'attitudine dei suoli allo spandimento delle acque di vegetazione". L'attitudine dei suoli allo spandimento è determinata attraverso una valutazione delle loro caratteristiche morfologiche, chimiche e fisiche. Tale valutazione richiede pertanto una professionalità specialistica esterna all'azienda. Infatti è necessario effettuare, per ciascun sito omogeneo che si intende utilizzare

per gli spandimenti, sia lo scavo e la descrizione del profilo pedologico , sia alcune specifiche analisi del terreno.

A causa dell'introduzione di tali stringenti norme tecniche, può accadere che gli appezzamenti aziendali usualmente utilizzati rispetto alla baseline, possono essere considerati non adatti allo spandimento. Ciò comporta, di norma, la necessità di reperire altre superfici per gli spandimenti, con un aggravio di costi determinato sia dall'aumento delle distanze che dall'aumento dei tempi di lavoro degli addetti alle operazioni.

La valutazione dei maggiori costi relativi all'applicazione delle norme di cui alla DGR n. 398/2006, è stata effettuata articolando gli oneri in due voci principali:

1. costi per gli adempimenti tecnico amministrativi connessi alla comunicazione all'autorità competente e alla redazione della relazione tecnica, per i quali è richiesta una specializzazione tecnica ed una professionalità specifica a supporto del frantoiano;
2. costi relativi ad attività imprenditoriali e gestionali necessarie nella riorganizzazione dell'attività del frantoio per ottemperare al rispetto delle norme in argomento.

I costi per gli adempimenti tecnico amministrativi (1.) connessi alla comunicazione sono così articolati:

Costi degli adempimenti tecnici e amministrativi ai sensi della DGR 398/2006

comunicazione	Costo €
Relazione tecnica aziendale	600,00
Profilo pedologico per ogni sito omogeneo	300,00 a sito escluso IVA
Analisi del terreno per ogni sito omogeneo	52,00 a sito escluso IVA

L'ammontare medio dei costi per gli adempimenti tecnico amministrativi è stato desunto da interviste dirette a tecnici specializzati operanti nel settore. I costi per le analisi del terreno fanno riferimento alle tariffe praticate dalla Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Costi relativi ad attività imprenditoriali e gestionali (2.)

Sono stati inoltre considerati i maggiori costi che l'azienda, per il rispetto delle nuove norme, deve sostenere a causa dell'aumento delle distanze dai terreni interessati agli spandimenti (costi di movimentazione delle acque di vegetazione o delle sanse), l'aumento dei tempi necessari al loro raggiungimento e l'aumento dei tempi di lavoro degli addetti alle operazioni. Tali maggiori costi, in base a quanto rilevato da interviste dirette ad operatori del settore e tecnici specializzati nelle due delle province campane a maggiore densità di frantoi (prov. di Benevento e Salerno), sono stati stimati pari a circa 25 € per metro cubo. Pertanto, considerati i limiti di accettabilità delle acque di vegetazione (massimo

spandibile per ettaro) pari a 50 m³ per ettaro all'anno per i frantoi tradizionali e 80 m³ per ettaro all'anno per i frantoi di tipo continuo, è stato calcolato il costo ad ettaro dovuto a tali maggiori oneri, riportato nella seguente tabella:

Costi relativi all'aumento delle distanze degli appezzamenti (trasporto) e manodopera

	€/m ³	m ³ per ha	€/ha
Costi di movimentazione delle acque di vegetazione per frantoi di tipo tradizionale	25,00	50	1.250,00
Costi di movimentazione delle acque di vegetazione per frantoi di tipo continuo	25,00	80	2.000,00
Costi di movimentazione delle sanse umide per frantoi di tipo tradizionale	25,00	10	250,00
Costi di movimentazione delle sanse umide per frantoi di tipo continuo	25,00	15	375,00

I costi totali

Nella tabella sottostante si riepilogano per le due voci di costo considerate I maggiori costi relativi all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari conseguenti agli obblighi imposti dalla DGR 398/06

Tabella riepilogativa dei maggiori oneri connessi allo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari con l'applicazione delle nuove norme

1) Adempimenti tecnico amministrativi connessi alla comunicazione all'autorità competente	
<i>Relazione tecnica aziendale</i>	600,00
<i>Profilo pedologico per ogni sito omogeneo</i>	300,00 a sito escluso IVA
<i>Analisi del terreno per ogni sito omogeneo</i>	52,00 a sito escluso IVA
2) Costi relativi all'aumento delle distanze per l'utilizzo di altre superfici	Euro/ha
<i>Costi di movimentazione delle acque di vegetazione per frantoi di tipo tradizionale</i>	1.250,00
<i>Costi di movimentazione delle acque di vegetazione per frantoi di tipo continuo</i>	2.000,00
<i>Costi di movimentazione delle sanse umide per frantoi di tipo tradizionale</i>	250,00
<i>Costi di movimentazione delle sanse umide per frantoi di tipo continuo</i>	375,00

L'aiuto sarà concesso *una tantum* ed in ogni caso l'aiuto effettivo sarà commisurato agli effettivi sovraccosti di gestione delle differenti aziende

partecipanti fino ad un massimo di 6.000,00 euro azienda determinato come somma delle voci di costo relative agli adempimenti tecnico amministrativi ed i costi relativi all'aumento delle distanze a causa dell'utilizzo di altre superfici. L'importo riconosciuto sarà pari al 75% dei costi ammissibili.

2. MISURA 211“Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane” E **MISURA 212**“Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane” (**ARTICOLO 37**)

1. Premessa

La presente relazione analizza, per le misure 211 e 212 “Indennità compensative a favore degli agricoltori delle zone montane e delle zone caratterizzate da svantaggi naturali”, gli aggravii economici (in termini di maggiori costi o mancato guadagno) legati alle effettive difficoltà per le aziende ad operare in questi ambienti in termini di maggiori costi di produzione, maggiori costi di residenzialità, maggiori difficoltà connesse alla carenza dei servizi al fine di contribuire a remunerare gli svantaggi esistenti ed effettuare la quantificazione dei relativi premi contenuti nel Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Campania.

Per la quantificazione dei premi ci si è basati, ai sensi dell’art. 53 del Reg. CE 1974/2006, sulla determinazione di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno.

Per le misure trattate in questa relazione è stata individuata, nell’ambito di uno schema di valutazione generale, la più opportuna metodologia per la giustificazione economica dei premi.

2. La metodologia adottata e le fonti dei dati.

Per la determinazione del premio è stata effettuata una iniziale analisi della struttura delle misure di sviluppo rurale in fase di programmazione, indirizzata principalmente all’individuazione di un riferimento rispetto all’aggravio economico teoricamente sopportato dalle aziende localizzate in aree svantaggiate. La valutazione è stata quindi organizzata sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, si è fatto riferimento a valori standard (sempre controllabili e documentabili) di costi e ricavi laddove non è stato possibile effettuare una valutazione di tipo controfattuale (aziende che aderiscono alla misura e quelle che non aderiscono).

Le principali fonti di dati utilizzate per la valutazione sono la Rete contabile RICA ed il V Censimento agricolo ISTAT, i cui dati sono stati oggetto di specifiche elaborazioni.

3. Giustificazione del premio

Le misure 211 e 212 finanziano le indennità compensative agli agricoltori con azienda ubicata rispettivamente nelle zone montane, come classificate ai sensi dell’art. 3 par. 3 della direttiva 75/268/CEE e nelle zone svantaggiate ai sensi dell’art. 3 paragrafi 4 e 5 della medesima direttiva, per i costi aggiuntivi e le perdite di reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola in tali zone.

Per avere un riferimento rispetto all’aggravio economico teoricamente sopportato dalle aziende localizzate in aree svantaggiate, in modo da evitare compensazioni eccessive, si è proceduto mediante il raffronto tra aziende localizzate in zone non svantaggiate e svantaggiate secondo la classificazione della direttiva, mettendo in relazione sia i maggiori costi

sostenuti sia i minori ricavi. Dunque, sul differenziale “margine lordo” si è calcolato il diverso svantaggio in termini economici dell’attività agricola. L’elaborazione è stata operata sul database Rica 2004 relativo alle “coltivazioni”, effettuando dei raggruppamenti omogenei delle coltivazioni in esso presenti.

In particolare:

- 1) nel raggruppamento “Seminativi” sono state incluse tutte le specie foraggere, cerealicole ed orticole in piena area;
- 2) nel raggruppamento “Coltivazioni permanenti” si sono incluse le frutticole, le olivicole e le viticole;
- 3) in “Altri utilizzi” sono accorpate le coltivazioni floricole ed orticole sotto serra e le altre utilizzazioni della SAU, residue rispetto a quelle riportate nelle precedenti classificazioni (terreni a riposo, ecc.).

Si evidenzia, per questo ultimo raggruppamento, una elevata variabilità interna al gruppo per la presenza di utilizzazioni economicamente molto eterogenee.

Nello specifico la procedura di calcolo ha seguito la seguente impostazione:

1. elaborazione del “margine lordo delle colture”, espresso in ettaro di sau, differenziato per gruppi di coltivazioni omogenee e per localizzazione nei comuni con diversi gradi di svantaggio, così come definiti dall’art. 3 della citata direttiva (tab. 1);
2. confronto tra i valori riportati dai gruppi di colture e definizione dei differenziali economici delle diverse aree svantaggiate (tab. 2).

Tabella 1 – Margine lordo ad ettaro di SAU per gruppi di colture e aree con diversi gradi di svantaggio

Descrizione	Comuni non svantaggiati	Comuni con sup. parzialmente svantaggiata (art. 3 par. 3)	Comuni con sup. totalmente svantaggiata (art. 3 par. 3)	Comuni svantaggiati (art. 3 par. 4)	Comuni svantaggiati (art. 3 par. 5)
Altri utilizzi	38.108,1	36.452,7	15.279,6	7.587,0	25.918,8
Coltivazioni permanenti	6.334,1	4.075,0	2.882,7	4.751,2	7.176,4
Seminativi	4.858,1	2.050,9	1.321,2	2.724,9	8.193,0
Media dei raggruppamenti di colture	16.433,4	14.192,9	6.494,5	5.021,0	13.762,7

Fonte: elaborazioni su BD Rica regione Campania 2004

Tabella 2 – Differenziali di margine lordo per aree svantaggiate

Descrizione	Comuni con sup. parzialmente svantaggiata (art. 3 par. 3)	Comuni con sup. totalmente svantaggiata (art. 3 par. 3)	Comuni svantaggiati (art. 3 par. 4)	Comuni svantaggiati (art. 3 par. 5)
Media degli svantaggi per raggruppamenti di colture	-2. 241	-9. 939	-11. 412	-2. 671

Fonte: elaborazioni su BD Rica regione Campania 2004

L'importo annuo dell'aiuto concedibile è stato quantificato in € 250/ha di SAU per le zone montane e di € 150/ha per le zone svantaggiate. Per i beneficiari con aziende aventi superficie superiore a 50 ha di SAU in zone montane, il premio viene abbattuto del 50%; tale riduzione si applica alle sole superfici eccedenti il limite di 50 ha. Per le superfici a pascolo, il premio ad ettaro di superficie è riconosciuto solo in presenza di UBA aziendali (minimo 0,5 e massimo 3 UBA/ha).

3. MISURA 214 “Pagamenti agroambientali” (ARTICOLO 39)

1. Premessa

La misura 214 si articola nelle seguenti azioni:

- azione a) Agricoltura integrata
- azione b) Agricoltura biologica
- azione c) Mantenimento della sostanza organica
- azione d) Azioni extra Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA- Decreto Condizionalità)
 - azione d) 1 Pratiche agronomiche conservative (inerbimento con lavorazioni minime del terreno
 - azione d) 2 Sostegno al pascolo estensivo;
- azione e) Allevamento di specie animali locali in via di estinzione;
- azione f) Allevamento di specie vegetali autoctone in via di estinzione;
- azione g) Conservazione di ceppi centenari di vite.

Di seguito si riportano le relazioni tecnico economiche predisposte relativamente alla misura 214 “Pagamenti agroambientali”

per le azioni:

- a) Agricoltura integrata;
- b) Agricoltura biologica;
- c) Mantenimento sostanza organica;
- d) Azioni extra Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA- Decreto Condizionalità)
- e) Allevamento di specie animali locali in via di estinzione.
- f) Allevamento di specie vegetali autoctone in via di estinzione;
- g) Conservazione di ceppi centenari di vite.

4.1 Relazione tecnico-economica

Giustificazione economica dei premi per le seguenti azioni della misura 214 “Pagamenti agroambientali”:

- a) Agricoltura integrata;*
- b) Agricoltura biologica;*
- c) Mantenimento sostanza organica;*
- d) d.1- Pratiche agronomiche conservative- d.2- Sostegno al pascolo estensivo*
- e) Allevamento di specie animali autoctone a rischio di estinzione*
- f) Allevamento di specie vegetali autoctone in via di estinzione;*
- g) Conservazione di ceppi centenari di vite.*

➤ **Premessa**

La presente relazione, al fine di stabilire l'entità dei premi del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la Campania, analizza gli aggravi economici (in termini di maggiori costi o mancato guadagno) derivanti dall'applicazione dei metodi produttivi previsti dalle azioni previste nell'ambito della misura 214. Per la quantificazione dei premi ci si è basati, ai sensi dell'art. 53 del Reg. CE 1974/2006 sulla determinazione di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno.

Per ciascuna azione trattata in questa relazione è stata individuata, nell'ambito di uno schema di valutazione generale, la più opportuna metodologia per la giustificazione economica dei premi.


Per la determinazione dei premi è stata effettuata una iniziale analisi della struttura delle azioni indirizzata principalmente all'individuazione degli impegni aggiuntivi rispetto alle aziende che non applicano tali azioni. La valutazione è stata quindi realizzata sulla base dei dati e delle informazioni disponibili; si è fatto riferimento a valori *standard* (controllabili e documentabili) di costi e ricavi, laddove non è stato possibile effettuare una valutazione di tipo *controfattuale* (aziende che aderiscono alla misura e quelle che non aderiscono).

Le azioni previste nell'ambito della Misura 214 “Pagamenti Agroambientali” trovano la loro applicazione sull'intero territorio regionale. Questo è, tuttavia, suddiviso in tre ambiti specifici caratterizzati da differenti ordinamenti produttivi prevalenti delle aziende, in relazione alle differenti condizioni di produzione dal punto di vista delle variabili socio-economiche ed ambientali.


Questa ripartizione è stata sviluppata al fine di tener conto delle risorse naturali e di come queste influenzano gli ordinamenti produttivi. Questi ultimi, con la loro intensità di utilizzazione dei fattori della produzione, possono, a loro volta, produrre impatti differenziati.

Gli ambiti territoriali suddetti coincidono con i seguenti raggruppamenti di macroaree (definite nella strategia territoriale del PSR) (tabella 1):


Gruppo I (Macroaree A1, A2, A3, B) - sistema intensivo localizzato nelle fasce pianeggianti del territorio regionale, con inclusione della Penisola Sorrentina-Amalfitana (questa ultima, più che per le caratteristiche fisiche dell'ambiente di produzione, per l'intensità dei processi produttivi praticati);



Gruppo II (Macroaree D1, D2);



Gruppo III (Macroarea C) -



Per ciascun raggruppamento territoriale, in continuità con la precedente programmazione di sviluppo rurale, sono stati calcolati i premi da erogare per le azioni a), b), c) e d2), per consentire un più efficace raggiungimento degli obiettivi strategici, in relazione ai diversi risultati economici ottenibili.

tabella 1) Raggruppamenti delle Macroaree per le azioni a), b), c) e d2)

Aree	Raggruppamenti territoriali		
	I	II	III
A1 Aree urbanizzate con spazi agricoli residuali	X		
A2 Aree urbanizzate con forti preesistenze agricole e diffuse situazioni di degrado ambientale	X		
A3 Aree urbanizzate a forte valenza paesaggistico - naturalistica	X		
B Aree ad agricoltura intensiva e con filiere produttive integrate	X		
C Aree con specializzazione agricola ed agroalimentare e processi di riqualificazione dell'offerta			X
D1 Aree ad forte valenza paesaggistico - naturalistica, con potenzialità di sviluppo integrato		X	
D2 Aree caratterizzate da ritardo di sviluppo, particolarmente sensibili agli effetti della riforma della PAC		X	

Le fonti di dati utilizzate e le modalità di elaborazione sono riportate nelle singole valutazioni di azione.

Misura 214. Azione a “Agricoltura integrata”

1. Descrizione

Tale azione prevede un premio annuo per ettaro di SAU, per le aziende che si impegnano volontariamente a rispettare norme tecniche di difesa fitosanitaria e fertilizzazione definite dalla Regione Campania ed approvate con atti ufficiali. Tali norme si concretizzano nell'adesione, e quindi nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste, al Piano regionale di lotta fitosanitaria integrata (PRLFI) e al Piano regionale di consulenza alla fertilizzazione aziendale (PRCFA).

Il Piano regionale di lotta fitosanitaria integrata consiste in disposizioni regionali riguardanti le tecniche di difesa fitosanitaria da adottare (metodi agronomici, fisici, biologici e chimici), il tipo di principio attivo da utilizzare e il numero massimo di trattamenti da eseguire per le avversità ritenute dannose per gli agroecosistemi di maggiore interesse economico in Campania.

In sintesi, si tratta principalmente dei seguenti obblighi:

- tenere ed aggiornare il “registro cronologico delle concimazioni e dei trattamenti fitosanitari, stato di magazzino dei concimi, dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti”;
- partecipare agli incontri di aggiornamento organizzati dagli uffici regionali;
- compilare i modelli per registrare l'instaurarsi delle condizioni e della presenza di infezioni, da verificare attraverso campionamenti sulle colture ed utilizzo di trappole;
- utilizzare principi attivi scelti esclusivamente tra quelli riportati nelle norme tecniche di difesa fitosanitaria integrata approvate annualmente

dal MIPAAF (ad esempio sono esclusi i formulati T, T+ e Xn con frasi di rischio R40, R60, R61, R62, R63 e R68; non sono autorizzati i fitoregolatori, il bromuro di metile nella geodisinfestazione, i prodotti ormonici nel diserbo chimico)

Il Piano regionale di consulenza alla fertilizzazione aziendale detta le norme per compilare il Piano di concimazione aziendale (PCA) che indica, per ciascuna coltura aziendale, le dosi massime di unità fertilizzanti (azoto, fosforo e potassio) da somministrare, l'epoca di distribuzione e il tipo di concime consigliati.

Esso viene redatto sulla base di un bilancio dei nutritivi riferito ai fabbisogni colturali (asportazioni stimate sulla base di rese medie) ridotti degli apporti per la fertilità del suolo e che tiene conto di eventuali perdite.

Le aziende sono obbligate ad effettuare un'analisi del suolo di base (Scheletro, Tessitura, pH, Conduttività elettrica, Calcare totale, Calcare attivo, Carbonio organico, Azoto totale, Fosforo assimilabile, Capacità di scambio cationico, Basi di scambio: potassio, calcio, magnesio e sodio scambiabili) ed eseguire un'analisi semplificata (Carbonio organico, Azoto totale, Fosforo assimilabile, Basi di scambio: potassio, calcio, magnesio e sodio scambiabili), quando previsto.

Il confronto tra l'utilizzo di azoto rispetto alle tecniche convenzionalmente usate in Campania e quello calcolato attraverso il Piano di Concimazione Aziendale (PCA), basato sul bilancio dei nutritivi, mostra che, si determinano riduzioni di azoto comprese tra il 54% (nei sistemi colturali intensivi) ed il 43% (nei sistemi colturali estensivi). L'adesione al PRCFA determina quindi una riduzione della concimazione azotata sicuramente superiore al 30%.

Tali norme sono oggetto di continuo aggiornamento e costituiscono le prescrizioni alle quali si attengono gli agricoltori aderenti alla Misura F "Misure agroambientali" Azione 1 del PSR Campania 2000-2006.

La Misura 214.a) "Agricoltura integrata" è stata strutturata in diretta continuità con l'azione 1 della Misura F del PSR 2000-2006, per garantire la piena attuazione degli obiettivi di diffusione di tecniche di produzione agricola a minore impatto ambientale, attraverso la promozione della difesa integrata delle colture e la riduzione dei concimi rispetto alle tecniche convenzionalmente usate in Campania.

2. La metodologia adottata e le fonti dei dati.

Come previsto dalla regolamentazione comunitaria il premio per ettaro, e per anno, derivante dall'adesione all'azione di misura è composto da tre quote:

a) aggravio costi rispetto alla baseline, b) decremento delle rese rispetto alla baseline, c) eventuali costi di transazione.

a) Aggravio costi

Per la quantificazione economica dell'aggravio derivante dall'adozione delle norme tecniche di fertilizzazione (PRCFA) e difesa fitosanitaria (PRLFI) previste da tale azione (impegni), sono state prese come riferimento di base (baseline) le tecniche colturali analiticamente descritte dalla "Banca dati regionale sui processi produttivi elementari e costi di produzione in agricoltura. Valori monetari aggiornati al 2004" della Regione Campania, approvati con DRD n. 54 del 30 novembre 2006. Tali processi produttivi sono frutto di rilevazione diretta in aziende diffuse sul territorio regionale e pertanto rappresentano le normali pratiche utilizzate di consuetudine in Campania.

La Banca dati regionale, descrive nel dettaglio oltre 400 processi produttivi elementari, distinti in base alle seguenti variabili principali: specie e varietà, sistema di allevamento, irrigazione, protezione, grado di meccanizzazione delle operazioni, area territoriale di riferimento.

Essi riportano la completa agrotecnica del processo produttivo con l'indicazione, in ordine cronologico, delle diverse operazioni colturali, dei fabbisogni di lavoro (uomo e macchina), dei mezzi tecnici e dei materiali impiegati, con le rispettive quantità utilizzate. Ad essi è associato anche un conto colturale analitico riferito all'unità superficie (ettaro o 1000 m² per le floricole). I valori economici associati ai processi produttivi della banca dati regionale sono stati confrontati, per avvalorarne la rappresentatività, con la banca dati RICA-Campania.

Le colture per le quali sono redatte le norme tecniche di fertilizzazione e di lotta fitosanitaria integrata per la Campania ai fini del calcolo standard sono raggruppate nei seguenti gruppi omogenei:

Gruppi di Colture	Specie
Vite	Vite
Olivo	Olivo
Fruttiferi maggiori	Agrumi, Pero, Melo, Pesco, Susino, Albicocco, Kaki , Fragola
Fruttiferi minori	Castagno, Noce, Nocciolo, Actinidia, Fico, Ciliegio, Nespolo
Ortive	Asparago, Carciofo, Carota, Cavolfiore, Cavolo broccolo, Cavolo Cappuccio, Cavolo Verza, Broccoletto di rapa, Ravanella, Cetriolo, Zucchini, Zucca, Cipolla, Fagiolino, Fagiolo, Finocchio, Melanzana, Melone, Cocomero, Patata, Peperone, Pisello, Pomodoro da mensa, Spinacio, Bietola da foglie e da costa, Lattuga, Indivia, Aglio, Basilico, Fava da granella, Prezzemolo, Rucola, Sedano
Colture industriali	Barbabietola da zucchero, Pomodoro da industria, Tabacco
Colture cerealicole e oleaginose	Orzo, Avena, Segale, Frumento, Mais da granella, Girasole
Floricole	Crisantemo, Garofano, Gerbera, Gladiolo, Lilium, Poinsettia, Rosa
Foraggiere	Mais da foraggio

n.b. Ogni ulteriore coltura, eventualmente disciplinata da aggiornamenti successivi delle norme regionali, dovrà essere inserita nel corrispondente gruppo di riferimento.

Per ciascun gruppo omogeneo di colture e per ciascun raggruppamento territoriale, è stato individuato un processo produttivo di riferimento scelto in funzione della copertura in termini di superficie e peso economico.

Il conto colturale del processo produttivo di riferimento per il gruppo prende in considerazione i seguenti elementi economici: operazioni colturali; mezzi tecnici; noleggio e contoterzismo; resa media.

Il calcolo degli aggravii economici sostenuti dalle aziende aderenti alla misura è stato effettuato applicando, alle corrispondenti categorie di costo, le variazioni stimate tra baseline (= banca dati processi regionale) e i corrispondenti processi condotti secondo le prescrizioni del PRCFA e del PRLFI. Tale stima è stata basata su studi e ricerche disponibili in letteratura e su interviste fatte ad operatori di settore ed esperti dei metodi produttivi riferibili all'agricoltura integrata (in particolare, sono stati intervistati i referenti regionali e provinciali della divulgazione dei metodi di produzione integrata e biologica).

Si evidenzia comunque che tali stime risultano coerenti con le stesse variazioni determinate per il calcolo dei premi dell'Azione 1 della Misura F del PSR 2000-2006.

Il dettaglio delle singole operazioni e delle percentuali di aggravio sono riportate nella successiva tabella.

Aggravio dei costi colturali per effetto dell'applicazione delle norme di agricoltura integrata (PRLFI+PRCFA)

	Differenza di costi rispetto alla baseline
a) Operazioni colturali	
a.1) Potatura ed altre operazioni	0
a.2) Lavorazione del terreno	0
a.3) Gestione erbe infestanti	+10%
a.4) Concimazione	-30%
a.5) Trattamenti antiparassitari	-20%
a.6) Raccolta e trasporto	0
b) Mezzi tecnici	
b.1) Concimi	-30%
b.2/3) Antiparassitari/diserbanti	+10%
b.4) Piantine/semi	0
c) Noleggio e contoterzismo	0

In particolare, si evidenzia che la riduzione della voce a.4 è verosimilmente minore in quanto la riduzione dell'uso del concime non comprime in modo direttamente proporzionale i costi di distribuzione. Per la voce b.2/3 verificando i principi attivi ammessi dal PRLFI e incrociando dosi e listini delle principali case produttrici è stimabile l'incremento di costo esposto in tabella.

Nelle tabelle riportate nell'allegato 1, sono specificati i dati annui per ettaro relativi agli aggravii economici dovuti all'assunzione degli impegni di misura per ciascun gruppo di colture e per ogni raggruppamento territoriale. All'interno del gruppo colturale è stato considerato il processo produttivo più rappresentativo e tale da garantire la non sovracompensazione

b) decremento delle rese

L'assunzione degli impegni di misura, che si ricorda, consistono nell'adesione:

a) al Piano regionale di lotta fitopatologia integrata (PRLFI), che prescrive il divieto di ricorrere al diserbo chimico e induce una riduzione dei trattamenti fitosanitari (subordinati solo al superamento di soglie di intervento ed esclusivamente per le fitopatie previste dalle norme tecniche regionali) rispetto alla normale tecnica colturale adottata in Campania (baseline)

b) al Piano regionale di consulenza alla fertilizzazione Aziendale (PRCFA) con conseguente riduzione negli apporti di concimi azotati rispetto alla normale tecnica colturale adottata in Campania (baseline)

generano un decremento delle rese.

Prove agronomiche pluriennali condotte per l'Amministrazione regionale da Istituti di ricerca specializzati, dimostrano che nei più importanti pedoambienti campani, la diminuzione degli apporti azotati accompagnata dall'adozione di tecniche di difesa integrata conduce sempre ad una diminuzione delle rese.

Infatti, una riduzione del 50% degli apporti di azoto, determina, ad esempio, nel carciofo una riduzione di resa pari al 12%, nel cavolfiore del 13%, nel pomodoro a crescita indeterminata del 20%.

Pertanto, in fase di stima dei premi, si può ritenere che l'attribuzione di una diminuzione delle rese delle colture compresa tra il 5 ed il 10% sia ampiamente prudenziale.

Per le superfici ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (ZVN), la riduzione di resa è conseguenza esclusivamente del rispetto degli obblighi del Piano di lotta fitopatologia integrata e non anche del Piano di concimazione, già previsto per queste aree nella baseline. Pertanto la riduzione di resa considerata per la quantificazione del premio si attesta a livelli più bassi delle altre zone.

Per quanto riguarda il ricavo, mediante interviste realizzate ad esperti di settore (Rete rilevamento statistica regionale), è stato rilevato che il prezzo attribuito alle produzioni "integrate" non risulta allo stato differente rispetto alla baseline.

c) costi di transazione

Oltre ai costi strettamente correlati al mantenimento degli impegni previsti dall'azione, sono stati considerati nel calcolo dei premi anche i costi di transazione. Tali costi, nel caso specifico, riguardano la partecipazione ai corsi di aggiornamento, valutabili come costo in termini di tempo speso (costo opportunità o costo esplicito) ai quali vanno aggiunti i costi sostenuti per la gestione della domanda di adesione (visure catastali, compilazione della domanda, iter procedurale, ecc). Per le azioni singole, dalle indagini effettuate, risulta che il costo di gestione della pratica e consulenza è stato quantificato nella misura del 5 % dell'importo relativo alle voci di cui alle lettere a) aggravio costi e b) decremento rese. Nel caso di azioni collettive, ovvero quando è assicurata la partecipazione di almeno 3 aziende confinanti per un minimo di superficie sotto impegno di ha 10, il costo di gestione delle pratiche e consulenze è più gravoso. In tal caso si è stimata una spesa pari al 10 % dell'importo relativo alle voci di cui alle lettere a) aggravio costi e b) decremento rese. In tutti i casi la stima dei costi di transazione è stata

realizzata in modo che il suo valore fosse inferiore al 20 % dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi, così come stabilito dal Reg. Ce 1974/2006.

Costi di transazione	
per azioni singole	+5 % del totale voci a) e b)
per le azioni collettive	+10% del totale voci a) e b)

3. Determinazione dei premi.

Il premio annuale da corrispondere per ciascun gruppo di colture, riportato nelle seguenti tabella, risulta compatibile con gli aggravii economici sopra determinati e con i massimali previsti dal Reg CE 1698/2005:

“Agricoltura integrata”

Gruppi omogenei di colture*	Macroaree A1, A2, A3, B (Euro/Ha)	Macroaree D1, D2 (Euro/Ha)	Macroarea C (Euro/Ha)
Vite	571	422	522
Olivo	439	307	475
Fruttiferi maggiori	362	512	410
Fruttiferi minori	581	230	502
Ortive	353	300	360
Colture industriali	201	170	284
Colture floricole	454	406	454
Colture cerealicole	70	51	61
Foraggiere	104	55	72

* In ciascun gruppo, vengono ammesse ai pagamenti annuali esclusivamente le colture per le quali sono redatte le indicazioni tecniche nelle norme regionali

“Agricoltura integrata”

Premi previsti per superfici ricadenti in ZVN

Gruppi omogenei di colture*	Macroaree A1, A2, A3, B (Euro/Ha)	Macroaree D1, D2 (Euro/Ha)	Macroarea C (Euro/Ha)
Vite	514	380	470
Olivo	395	276	428
Fruttiferi maggiori	326	461	369
Fruttiferi minori	523	207	452
Ortive	318	270	324
Colture industriali	181	153	255
Colture floricole	408	366	408
Colture cerealicole	63	46	55
Foraggiere	94	49	65

- In ciascun gruppo, vengono ammesse ai pagamenti annuali esclusivamente le colture per le quali sono redatte le indicazioni tecniche nelle norme regionali

Premi previsti per azione collettiva

Gruppi omogenei di colture*	Macroaree A1, A2, A3, B (Euro/Ha)	Macroaree D1, D2 (Euro/Ha)	Macroarea C (Euro/Ha)
Vite	598	442	547
Olivo	459	321	498
Fruttiferi maggiori	380	536	429
Fruttiferi minori	609	241	526
Ortive	370	315	378
Colture industriali	211	178	297
Colture floricole	475	426	475
Colture cerealicole	73	56	66
Foraggere	109	57	75

* In ciascun gruppo, vengono ammesse ai pagamenti annuali esclusivamente le colture per le quali sono redatte le indicazioni tecniche nelle norme regionali

“Agricoltura integrata”

Premi previsti per azione collettiva per superfici ricadenti in ZVN

Gruppi omogenei di colture*	Macroaree A1, A2, A3, B (Euro/Ha)	Macroaree D1, D2 (Euro/Ha)	Macroarea C (Euro/Ha)
Vite	539	398	492
Olivo	414	289	448
Fruttiferi maggiori	342	483	386
Fruttiferi minori	548	217	474
Ortive	333	283	340
Colture industriali	190	160	267
Colture floricole	428	383	428
Colture cerealicole	66	50	60
Foraggere	98	52	68

* In ciascun gruppo, vengono ammesse ai pagamenti annuali esclusivamente le colture per le quali sono redatte le indicazioni tecniche nelle norme regionali

Inoltre, è previsto un premio supplementare per i beneficiari che si impegnano ad eseguire almeno due operazioni di taratura di macchine irroratrici, oltre quella normalmente prevista dalle buone pratiche, nel periodo quinquennale di adesione alla misura. Tale premio supplementare di € 15,00 per ettaro, è corrisposto fino ad un massimo di € 50,00 per anno per azienda.

Misura 214. Azione b “Agricoltura biologica”

1. Descrizione

Tale azione prevede un premio annuo per ettaro di SAU, per le aziende che si impegnano volontariamente a rispettare norme tecniche di produzione riferibili all'agricoltura biologica

Tale azione ha lo scopo di incentivare l'uso di tecniche colturali che eliminano l'impiego di sostanze chimiche di sintesi mediante l'introduzione, o il mantenimento di metodi di produzione biologica di cui al Reg. (CEE) 2092/91 e successive modifiche e integrazioni. L'incremento del numero di aziende che coltivano in biologico rappresenta l'ulteriore obiettivo teso a soddisfare la crescente domanda di prodotti biologici proveniente dal mercato.

La Misura 214.b “Agricoltura biologica” è stata strutturata in diretta continuità con l'azione 2 della Misura F del PSR 2000-2006, per garantire la piena attuazione degli obiettivi di diffusione di tecniche di produzione agricola a minore impatto ambientale, attraverso la promozione dell'agricoltura biologica.

2. La metodologia adottata e le fonti dei dati.

Come previsto dalla regolamentazione comunitaria il premio per ettaro, e per anno, derivante dall'adesione all'azione di misura è composto da tre quote:

a) aggravio costi rispetto alla baseline, b) decremento delle rese rispetto alla baseline, c) eventuali costi di transazione.

a) Aggravio costi

Per la quantificazione economica dell'aggravio derivante dall'adozione delle tecniche previste da tale azione (impegni), sono state prese come riferimento di base (baseline) le tecniche colturali analiticamente descritte dalla “Banca dati regionale sui processi produttivi elementari e costi di produzione in agricoltura. Valori monetari aggiornati al 2004” della Regione Campania, approvati con DRD n. 54 del 30 novembre 2006. Tali processi produttivi sono frutto di rilevazione diretta in aziende diffuse sul territorio regionale e pertanto rappresentano le normali pratiche utilizzate di consuetudine in Campania.

La Banca dati regionale, descrive nel dettaglio oltre 400 processi produttivi elementari, distinti in base alle seguenti variabili principali: specie e varietà, sistema di allevamento, irrigazione, protezione, grado di meccanizzazione delle operazioni, area territoriale di riferimento. Essi riportano la completa agrotecnica del processo produttivo con l'indicazione, in ordine cronologico, delle diverse operazioni colturali, dei fabbisogni di lavoro (uomo e macchina), dei mezzi tecnici e dei materiali impiegati, con le rispettive quantità utilizzate. Ad essi è associato anche un conto colturale analitico riferito all'unità superficie (ettaro o 1000 m² per le floricole). I valori economici associati ai processi produttivi della banca dati regionale sono stati confrontati, per avvalorarne la rappresentatività, con la banca dati RICA-Campania

Le colture per le quali sono disponibili norme tecniche di agricoltura biologica sono state raggruppate nei seguenti gruppi omogenei:

Gruppi di Colture	Specie
Vite	Vite
Olivo	Olivo
Fruttiferi maggiori	Agrumi, Pero, Melo, Pesco, Susino, Albicocco, Kaki , Fragola
Fruttiferi minori	Castagno, Noce, Nocciolo, Actinidia, Fico, Ciliegio, Nespolo
Ortive	Asparago, Carciofo, Carota, Cavolfiore, Cavolo broccolo, Cavolo Cappuccio, Cavolo verza, Broccoletto di rapa, Ravanello, Cetriolo, Zucchini, Zucca, Cipolla, Fagiolino, Fagiolo, Finocchio, Melanzana, Melone, Cocomero, Patata, Peperone, Pisello, Pomodoro da mensa, Spinacio, Bietola da foglie e da costa, Lattuga, Indivia, Aglio, Basilico, Fava da granella, Prezzemolo, Rucola, Sedano
Colture industriali	Barbabietola da zucchero, Pomodoro da industria, Tabacco
Colture cerealicole e oleaginose	Orzo, Avena, Segale, Frumento, Mais da granella, Girasole
Floricole	Crisantemo, Garofano, Gerbera, Gladiolo, Lilium, Poinsettia, Rosa
Foraggere	Mais da foraggio

Per ciascun gruppo omogeneo di colture e per ciascun raggruppamento territoriale, è stato individuato un processo produttivo di riferimento scelto, in funzione della copertura in termini di superficie e peso economico.

Il conto colturale del processo produttivo di riferimento per il gruppo prende in considerazione i seguenti elementi economici: operazioni colturali; mezzi tecnici; noleggio e contoterzismo; resa media.

Il calcolo degli aggravii economici sostenuti dalle aziende aderenti alla misura è stato effettuato applicando, alle corrispondenti categorie di costo, le variazioni stimate tra baseline (= banca dati processi regionale) e i corrispondenti processi condotti secondo le prescrizioni dell'agricoltura biologica.

Tale stima è stata basata su studi e ricerche disponibili in letteratura e su interviste fatte ad operatori di settore ed esperti dei metodi produttivi riferibili all'agricoltura biologica (in particolare, sono stati intervistati i referenti regionali e provinciali della divulgazione dei metodi di produzione integrata e biologica).

Si evidenzia comunque che tali percentuali risultano coerenti con le stesse variazioni determinate per il calcolo degli aggravii economici sostenuti dalle aziende aderenti all'azione 2 della Misura F del PSR 2000-2006.

Il dettaglio delle singole operazioni e delle percentuali di aggravio sono riportate nella successiva tabella.

Differenze dei costi colturali espliciti per effetto dell'applicazione dell'agricoltura biologica

	Differenza di costi rispetto alla baseline
a) Operazioni colturali	
a.1) Potatura ed altre operazioni	0
a.2) Lavorazione del terreno	0
a.3) Gestione erbe infestanti	+20%
a.4) Concimazione	+20%
a.5) Trattamenti antiparassitari	+20%
a.6) Raccolta e trasporto	0
b) Mezzi tecnici	
b.1) Concimi	+20%
b.2/3) Antiparassitari/diserbanti	+20%
b.4) Piantine/semi	+20%
c) Noleggio e contoterzismo	0

L'incremento medio dei costi espliciti pari al 20% è determinato dai particolari mezzi tecnici da utilizzare in agricoltura biologica e dalla necessità di intervenire maggiormente con le lavorazioni allo scopo di controllare le infestanti, distribuire concimi organici e utilizzare gli antiparassitari, spesso a dosi maggiori, con aggravio di costo diretto e di distribuzione. D'altra parte, un recente studio (Cicia G. "Rapporto della ricerca: evoluzione delle filiere "biologiche" in Campania alla luce delle nuove politiche agroalimentari- DEPA Università di Napoli Federico II- 2006) ha quantificato per i diversi areali colturali campani un aumento medio del 22% dei costi espliciti del metodo biologico rispetto a quello convenzionale.

Nelle tabelle riportate nell'allegato 1, sono specificati i dati annui per ettaro relativi agli aggravii economici dovuti all'assunzione degli impegni di misura per ciascun gruppo di colture e per ogni raggruppamento territoriale. All'interno del gruppo colturale è stato considerato il processo produttivo più rappresentativo e tale da garantire la non sovracompensazione

b) decremento delle rese

L'applicazione dei metodi di agricoltura biologica (impegno dell'azione) comporta una riduzione dei risultati produttivi attesi, quantificabili nella misura del 20-30%, a causa delle specie e varietà utilizzate, più rustiche ma meno produttive, dell'impossibilità di effettuare il diserbo chimico. Infatti studi specifici (CEMBALO L., "Un Possibile Modello per Aziende con Colture pluriennali". Rivista di Economia Agraria, n° 1, 2005) hanno stimato che con l'introduzione delle tecniche biologiche, le rese calano drasticamente per alcune colture. Si va da un minimo del 10-11% nel caso della produzione di olio biologico e di alcune ortive come broccoli e finocchi, al 14% per la lattuga, 17 % per la vite, 20% per la fragola ed il grano duro, 23% per il pesco, 25 % per il pomodoro e 33% per il finocchio.

Mediante interviste realizzate ad esperti di settore, è stato rilevato che il prezzo attribuito alle produzioni "biologiche" non risulta allo stato differente

rispetto alla baseline in quanto, da elaborazioni su dati degli Organismi di controllo, risulta che il 91% delle aziende “biologiche” vende nei canali convenzionali, tuttavia esso è stato considerato superiore di circa il 5% al prezzo di vendita del prodotto convenzionale, come riportato nelle tabelle dell'allegato 1.

Per le superfici ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (ZVN), la riduzione di resa considerata per la quantificazione del premio si attesta a livelli più bassi rispetto alle altre zone, in quanto in tali aree si parte da livelli di concimazione minerale già più bassi rispetto alle altre aree per cui il passaggio al biologico ha un impatto sulle rese minore.

c) costi di transazione

Oltre ai costi strettamente correlati al mantenimento dell'impegno previsto dall'azione, sono stati considerati anche i costi di transazione. Tali costi, riguardano la certificazione e la gestione della pratica di finanziamento (visure catastali, compilazione della domanda, iter procedurale, ecc). Per stabilire il costo sostenuto dall'azienda per la certificazione, sono stati utilizzati i risultati di un'apposita indagine svolta presso gli Organismi di controllo, riportati nelle singole schede relative ai raggruppamenti colturali. Per le azioni singole, dalle indagini effettuate il costo di gestione della pratica e consulenza è stato quantificato nella misura del 5% dell'importo relativo alle voci di cui alle lettere a) aggravio costi e b) decremento rese; nel caso di azioni collettive, il costo di gestione delle pratiche e consulenza è più gravoso, in tal caso si è stimata una spesa del 10% dell'importo relativo alle voci di cui alle lettere a) aggravio costi e b) decremento rese. In tutti casi la stima dei costi di transazione è stata realizzata in modo che il suo valore fosse inferiore al 20% dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi, così come stabilito dal Reg. Ce 1974/2006.

Costi di transazione	
per azioni singole	+5 % del totale voci a) e b)
per le azioni collettive	+10% del totale voci a) e b)

3. Determinazione dei premi

Il premio annuale da corrispondere per ciascun gruppo di colture, riportato nella seguente tabella, risulta compatibile con gli aggravii economici così determinati e con i massimali previsti dal Reg CE 1698/2005:

“Agricoltura Biologica”

Gruppi omogenei di colture	Macroaree A1, A2, A3, B (Euro/Ha)	Macroaree D1, D2 (Euro/Ha)	Macroarea C (Euro/Ha)
Vite	714	646	696
Olivo	537	414	609
Fruttiferi maggiori	589	788	664
Fruttiferi minori	788	307	649
Ortive	546	343	403
Colture industriali	371	278	473
Floricole	436	567	436
Colture cerealicole	143	105	128
Foraggiere	205	101	107

Premi previsti per superfici ricadenti in ZVN

Gruppi omogenei di colture	Macroaree A1, A2, A3, B (Euro/Ha)	Macroaree D1, D2 (Euro/Ha)	Macroarea C (Euro/Ha)
Vite	643	582	627
Olivo	484	373	548
Fruttiferi maggiori	530	709	598
Fruttiferi minori	709	376	584
Ortive	491	309	363
Colture industriali	334	250	425
Floricole	392	510	392
Colture cerealicole	129	94	115
Foraggiere	185	91	96

“Agricoltura Biologica”

Premi previsti per azione collettiva

Gruppi omogenei di colture	Macroaree A1, A2, A3, B (Euro/Ha)	Macroaree D1, D2 (Euro/Ha)	Macroarea C (Euro/Ha)
Vite	748	677	729
Olivo	563	434	638
Fruttiferi maggiori	617	825	696
Fruttiferi minori	825	321	680
Ortive	572	360	423
Colture industriali	389	291	495
Floricole	457	594	457
Colture cerealicole	156	114	139
Foraggiere	215	105	112

“Agricoltura Biologica”

Premi previsti per azione collettiva per superfici ricadenti in ZVN

Gruppi omogenei di colture*	Macroaree A1, A2, A3, B (Euro/Ha)	Macroaree D1, D2 (Euro/Ha)	Macroarea C (Euro/Ha)
Vite	673	609	656
Olivo	507	390	574
Fruttiferi maggiori	555	743	626
Fruttiferi minori	743	289	612
Ortive	515	324	380
Colture industriali	350	262	446
Colture floricole	411	535	411
Colture cerealicole	141	103	125
Foraggiere	193	95	101

Misura 214. Azione c “Mantenimento sostanza organica”

1. Descrizione

L'obiettivo di tale azione è promuovere l'adozione di tecniche di conduzione dei terreni finalizzate al mantenimento e/o all'incremento della sostanza organica attraverso:

- l'utilizzo di ammendante compostato verde e/o misto, ai sensi del D.lgs n. 217 del 26/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'incentivazione di pratiche agronomiche che favoriscono l'incremento e/o la conservazione della sostanza organica.

Le aziende che intendono aderire all'azione si impegnano ad adottare sistemi conservativi della sostanza organica e/o ad incrementarne il contenuto.

In particolare, la natura degli impegni consiste in:

- apportare al terreno ammendanti organici naturali appartenenti alle seguenti due azioni (come definite dal D.lgs n. 217 del 26/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni):
 1. ammendante compostato verde;
 2. ammendante compostato misto;
- incentivare e/o introdurre di pratiche agronomiche che favoriscono l'incremento e/o la conservazione della sostanza organica e precisamente:
 1. per i fruttiferi e la vite lavorazioni meccaniche con attrezzi dotati di bassa velocità periferica come erpice a dischi o a denti;
 2. interrimento di tutti i residui colturali;
 3. la profondità delle lavorazioni non deve superare i 40 cm nel caso di colture da rinnovo e di 30 cm per le colture successive (ad eccezione degli scassi).

Gli obiettivi ambientali che si intendono conseguire con l'azione sono evidentemente diversi a seconda dell'ambiente pedoclimatico considerato, facendo riferimento ai raggruppamenti territoriali prima definiti (cfr paragrafo 4.1 pag. 21). In particolare, in accordo con la proposta di direttiva comunitaria di protezione del suolo (articoli 6 ed 8 della COM(2006) 232), vengono di seguito indicati gli obiettivi ambientali che si intendono perseguire in funzioni delle diverse condizioni e problematiche ambientali dei suoli delle macroaree.

Nel raggruppamento I (A1, A2, A3, B), che comprende buona parte del territorio pianeggiante della Campania, l'apporto di sostanza organica è finalizzato al ripristino del degrado biologico in cui si trovano i suoli, e alla mitigazione e prevenzione dei fenomeni di compattazione determinati specificatamente dall'agricoltura a carattere prevalentemente intensivo praticata nelle aree di pianura.

Nel raggruppamento II (D1 e D2), pur se in presenza di un'agricoltura estensiva, il raggiungimento e il mantenimento dei livelli ottimali di sostanza organica dei suoli è finalizzato alla prevenzione e/o riduzione dei fenomeni erosivi (prodotti dal miglioramento della struttura e delle proprietà idrologiche), favoriti dalle condizioni di acclività in cui si trovano i suoli di questi territori.

Nel raggruppamento III (C) gli apporti di materia organica sono finalizzati ad evitare i fenomeni di dissesto del suolo (rischio di erosione e di smottamenti), dovuti alle caratteristiche morfologiche del territorio, a cui contribuiscono substrati geologicamente predisponenti e eventi piovosi, anche intensi, tipici delle zone dell'Appennino centromeridionale.

In funzione delle caratteristiche pedoambientali dei diversi raggruppamenti territoriali sono fissate soglie minime e massime di apporto di ammendanti per anno e per ettaro consentite. Il premio è corrisposto solo se l'azienda dimostra di aver distribuito una quantità di ammendante compresa nel *range* definito per ogni raggruppamento.

Tabella 1

Raggruppamenti territoriali			
	I	II	III
	Macroaree A1, A2, A3, B	Macroaree D1, D2	Macroarea C
Apporto minimo	5,0 t s.s. / ha	2,5 t s.s. / ha	3,7 t s.s. / ha
Apporto massimo	7,5 t s.s. / ha	3,8 t s.s. / ha	5,6 t s.s. / ha

La stima delle quantità minime di ammendante da apportare al terreno, è stata effettuata valutando la quantità di concime organico necessario per ricondurre al livello ottimale la sostanza organica nel suolo partendo dal valore iniziale di carbonio al di sotto della soglia di sufficienza presente nel suolo (= baseline):

	Raggruppamento I	Raggruppamento II	Raggruppamento III
Contenuto medio in sostanza organica (1) = (baseline)	1,2 %	1,4 %	1,3 %
Contenuto medio in Carbonio organico	7,0 g/kg	8,0 g/kg	7,5 g/kg
Valore ottimale in Carbonio organico da raggiungere alla fine del quinquennio	9,0 g/kg	9,0 g/kg	9,0 g/kg
Ammendante (2) da aggiungere nel quinquennio per raggiungere il valore ottimale di C	24,0 t s.s./ha	12,0 t s.s./ha	18,0 t s.s./ha
Coefficiente di mineralizzazione della sostanza organica	3%	2%	2%
Quantità di Ammendante da aggiungere nel quinquennio	24,72 t s.s./ha	12,24 t s.s./ha	18,36 t s.s./ha
Quantità di Ammendante da aggiungere annualmente	5,0 t s.s./ha	2,5 t s.s./ha	3,7 t s.s./ha

- (1) Il dato è riportato nell'Allegato "Definizione delle Normali Buone Pratiche Agricole" del PSR 2000-2006 pubblicato sul BURC numero speciale del 26 giugno 2002.
- (2) Ammendante con un contenuto in carbonio organico pari al 30% della s.s.

L'apporto massimo è valutato essere 1,5 volte l'apporto minimo ed è individuato al fine di evitare accumuli di metalli pesanti nel suolo e/o nelle colture su di esso praticato.

In ogni caso saranno ammesse all'aiuto esclusivamente le superfici aziendali che presentano una dotazione scarsa in sostanza organica, determinata analiticamente come carbonio organico (secondo i Metodi Ufficiali di Analisi Chimica del Suolo approvati con D.M. del 13.09.99). Essa è definita scarsa quando, in funzione della tessitura del terreno, i valori di riferimento in carbonio organico sono inferiori ai limiti riportati nella seguente tabella:

Tabella 2

Tessitura del terreno (USDA)	Carbonio Organico (g/kg) (orizzonte arato o primi 30 cm di suolo)
sabbioso, sabbioso franco, franco sabbioso	7 ($\approx 1,2$ % s.o.)
franco, franco sabbioso argilloso, franco limoso, argilloso sabbioso, limoso	8 ($\approx 1,4$ % s.o.)
argilloso, franco argilloso, argilloso limoso, franco argilloso limoso	10 ($\approx 1,7$ % s.o.)

2. La metodologia adottata e le fonti dei dati.

Il calcolo del premio da corrispondere è basato sull'aggravio di costo derivante dall'adozione delle tecniche previste dall'azione rispetto alla baseline. Sono stati presi come riferimento di base (baseline) i processi produttivi, conti colturali e agrotecniche, della "Banca dati regionale sui processi produttivi elementari e costi di produzione in agricoltura. Valori monetari aggiornati al 2004" della Regione Campania, approvata con DRD n. 54 del 30 novembre 2006.

Gli impegni di azione prevedono condizioni più restrittive rispetto alle normali pratiche utilizzate di consuetudine in Campania (= baseline).

Per valutare l'aggravio sono state confrontate le agrotecniche, ed i rispettivi conti colturali, di processi produttivi, uno erbaceo ed uno arboreo, presi a riferimento per ciascun raggruppamento territoriale. Il processo produttivo di riferimento è stato scelto in funzione della copertura in termini di superficie, del peso economico e della necessità di non sovracompensare (minor dispendio di sostanza organica).

Per ciascun processo produttivo si è valutato lo scostamento in termini di aggravio di costi tra tecnica base (baseline= Banca dati regionale sui processi produttivi elementari e costi di produzione in agricoltura. Valori monetari aggiornati al 2004) e agrotecnica derivante dagli impegni di misura.

Variazioni rispetto alla baseline

1. Operazioni colturali

- a. Fatta eccezione per l'operazione di spandimento del concime minerale, il cui costo si riduce in proporzione alla riduzione dell'apporto dello stesso, le altre tecniche colturali non subiscono variazioni.
- b. L'operazione di spandimento dell'ammendante costituisce un onere per l'azienda pari a 4 ore per tonnellata di ammendante apportato per un costo stimato in 8,5 euro ad ora.

2. Mezzi tecnici

- a. la quota di elementi nutritivi resa disponibile dall'aggiunta di materiale organico è considerata pari al 10% delle unità fertilizzanti apportate con l'ordinaria concimazione minerale. Di conseguenza la concimazione minerale è ridotta del 10%. La pratica della concimazione organica, nello specifico attraverso l'utilizzo di ammendanti compostati (misti o verdi, ai sensi del D.lgs. 217/06), non surroga in alcun modo la concimazione minerale, in quanto, come riportato in letteratura, con essa vengono messi a disposizione, per la mineralizzazione, solo tra il 5 e il 15% dei valori totali di elementi nutritivi presenti nel concime organico. Pertanto, un apporto di ammendante compostato compreso tra 2,5 e 7,5 t/ha, come richiesto dalla specifica azione, determina un apporto di azoto prontamente disponibile (variabile comunque in funzione del C/N dell'ammendante), compreso tra 20 e 30 q/ha.

Risulta, pertanto, necessario effettuare una riduzione, in misura proporzionale, di elementi minerali prontamente disponibili resi attraverso la concimazione minerale. Di conseguenza quest'ultima è ridotta del 10%, sia nelle quantità di concimi minerali che nell'operazione agronomica di spandimento degli stessi. Si evidenzia quindi come l'introduzione, attraverso l'azione in questione, di ammendanti compostati determina un minor costo per l'agricoltore che viene valutato nella stima del premio.

- b. Il costo per t di ammendante (considerando l'umidità del 40%) è valutato in 7 euro / t t.q.

3. Valore della produzione

- a. La produzione non subisce variazioni quantitative.
- b. Il prezzo del prodotto rimane invariato.

4. Costi di transazione

Oltre ai costi strettamente correlati al mantenimento degli impegni previsti dall'azione, sono stati considerati nel calcolo dei premi anche i costi di transazione. Tali costi sono riferibili ai costi sostenuti per la gestione della domanda di adesione (visure catastali, compilazione della domanda, iter procedurale, ecc) e quantificati forfetariamente in 60 euro ettaro. In ogni caso la stima dei costi di transazione restituisce un valore non superiore al 20 % dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi, così come stabilito dal Reg. Ce 1974/2006.

Le tabelle sotto riportate, specificano i calcoli economici per ettaro relativi agli aggravi economici dovuti all'applicazione delle tecniche per il mantenimento della sostanza organica previste dall'azione, per il processo rappresentativo e per ogni raggruppamento di macroaree.

ERBACEA	Raggruppamento I		Raggruppamento II		Raggruppamento III	
	baseline	azione c	baseline	azione c	baseline	azione c
	euro/ha	euro/ha	euro/ha	euro/ha	euro/ha	euro/ha
a) Operazioni colturali						
Interramento residui colturali		34,00		34,00		34,00
Lavorazioni terreno	3.094,00	3.060,00	603,50	569,50	1.360,00	1.326,00
Concimazione minerale	265,98	239,38	220,38	198,34	220,38	198,34
Spandimento Ammendante compostato		244,80		122,40		181,15
b) Mezzi tecnici						
Ammendante compostato		58,33		29,75		43,17
Concimi (minerali/organici)	351,71	316,54	291,41	268,27	291,41	279,27
c) Costi transazione		60,00		60,00		60,00
Totale costi (a+b+c)	3.711,69	4.013,05	1.115,29	1.282,26	1.871,79	2.121,93
Premio in Euro		301,36		166,97		250,14
ARBOREA						
	baseline	azione c	baseline	azione c	baseline	azione c
	euro/ha	euro/ha	euro/ha	euro/ha	euro/ha	euro/ha
a) Operazioni colturali						
Concimazione minerale	192,64	173,38	105,87	95,28	154,94	139,45
Interramento residui colturali		34,00		34,00		34,00
Lavorazioni terreno	1.343,00	1.310,50	1.683,00	1.626,33	1.606,50	1.559,75
Spandimento Ammendante compostato		244,80		122,40		181,15
b) Mezzi tecnici						
Ammendante compostato		58,33		29,75		43,17
Concimi (minerali/organici)	222,59	200,33	101,18	91,06	111,80	100,62
c) Costi transazione		60,00		60,00		60,00
Totale costi colturali (a+b+c)	1.758,23	2.081,34	1.890,05	2.058,83	1.873,24	2.118,13
Premio in Euro		323,11		168,78		244,89

3. Determinazione dei premi.

Il premio annuale da corrispondere per ettaro di SAU riportato nella seguente tabella, risulta compatibile con gli aggravi economici determinati e con i massimali previsti dal Reg CE 1698/2005. Il premio concedibile è stato calcolato tenendo conto, per ogni raggruppamento, del valore minore tra processo erbaceo e arboreo e degli aggravi al fine di evitare sovracompenesazione.

Macroaree A1, A2, A3, B (Euro/Ha)	Macroaree D1, D2 (Euro/Ha)	Macroarea C (Euro/Ha)
301	167	245

Misura 214. Azione d) 1. Pratiche agronomiche conservative (inerbimento, lavorazioni minime del terreno)

1. Premessa

La presente relazione, analizza, per la misura 214 – “Pagamenti agroambientali” azione d) 1. Pratiche agronomiche conservative (inerbimento, lavorazioni minime del terreno), gli aggravi economici (in termini di maggiori costi o mancato guadagno) derivanti dall’applicazione del metodo produttivo indotto dalla misura, al fine di effettuare la quantificazione dei relativi premi contenuti nel Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Campania.

Per la quantificazione dei premi ci si è basati, ai sensi dell’art. 53 del Reg. CE 1974/2006 sulla determinazione di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno.

2. La metodologia adottata e le fonti dei dati.

L’impegno di cui alla azione d)1 prevede che le aziende praticino l’inerbimento artificiale dei filari delle colture arboree (frutteti, vigneti ed oliveti) e le lavorazioni minime del terreno, in modo da favorire l’incremento della biodiversità e della sostanza organica nel suolo ed evitare l’erosione ed il peggioramento della struttura del suolo.

Tale sistema di gestione del terreno presume le seguenti operazioni:

1. Preparazione autunnale del letto di semina (aratura+erpicazione)
 2. Semina + erpicatura
 3. Eventuale rullatura anche in relazione al seme utilizzato
 4. Sfalcio primaverile delle essenze di inerimento
 5. Un secondo sfalcio in pre-raccolta
 6. Un terzo sfalcio in post-raccolta
- Il sistema prevede il riciclo dei residui di potatura in campo, con funzione pacciamante.
- Le pratiche agronomiche così descritte, si distinguono dal sistema di gestione del suolo più frequentemente utilizzato in Regione, fondato generalmente sull’uso di lavorazioni (2-4) dissipative delle risorse naturali.
- La metodologia di calcolo seguita per la quantificazione del premio è stata quella di determinare la differenza delle ore di manodopera impiegata per le lavorazioni, nei due sistemi, considerando un costo orario medio di € 8,50.
- Per l’inerimento è stato considerato anche il costo della semente (€ 80,00 per quintale di semente mista di graminacee e leguminose).
- Nella tabella successiva sono riportati gli impieghi di manodopera nei due diversi sistemi, con le relative differenze di costo, per la gestione del suolo.

	Sistema con inerbimento			Sistema convenzionale		
		n° ore	costo (€/ha)		n° ore	costo (€/ha)
operazioni colturali	semina	2	17	fresature	12	102
	erpicatura, rullatura,	4	34			
	sfalcio prato (n° 3)	9	76,5			
	irrigazione	3	25,5			
costo totale operazioni			153			
Acquisto seme (0,8ql x 80€/ql)			64			
Costo totale del sistema di gestione			217			
Sovraccosto (inerbimento - convenzionale)		115				

Per la definizione delle pratiche agronomiche, si sono presi a riferimento i dati disponibili nella letteratura specializzata. Le fonti utilizzate sono state:

- C. Xiloyannis, G.Celano, M. Amato, A. M. Palese "OLIVERO" Communication n° 10 - *Evaluation of Tillage and Organic Matter Management in Sloping and Mountainous Olive Plantation Systems (SMOPS)* January 2006;
- F. FAVIA, G. CELANO, *I sistemi olivicoli italiani in terreni collinari e montani: Basilicata e Campania*, Atti Convegno Europeo "Il futuro dei sistemi olivicoli in aree marginali: aspetti socio-economici, gestione delle risorse naturali e produzioni di qualità" - Matera, 12-13 ottobre 2004;
- G. Celano et Al., *Le produzioni peschicole in coltura biologica*, Atti del IV Convegno Nazionale della Peschicoltura Meridionale, Agrigento 11-12 settembre 2003).

Per la determinazione dei costi aggiuntivi relativi al sistema di gestione conservativo del suolo, si è fatto ricorso al contenuto dei dati tecnico economici della "Banca dati regionale sui processi produttivi elementari e costi di produzione in agricoltura. Valori monetari aggiornati al 2004" della Regione Campania.

3. Giustificazione del premio

Alla luce delle risultanze del confronto effettuato il premio annuale è quantificato in € 115/ha ed è commisurato ai maggiori oneri derivanti dall'impiego delle tecniche agronomiche conservative rispetto alla coltivazione convenzionale.

Misura 214. Azione d) 2. – “Sostegno al pascolo estensivo”

1. Premessa

La presente relazione analizza per la misura 214 azione d) 2 “*Sostegno al pascolo estensivo*”, gli aggravii economici (in termini di maggiori costi o mancato guadagno) derivanti dall'applicazione del metodo produttivo indotto dalla misura, al fine di effettuare la quantificazione dei relativi premi contenuti nel Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Campania.

Per la quantificazione dei premi ci si è basati, ai sensi dell'art. 53 del Reg. CE 1974/2006 sulla determinazione di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno.

Per la misura trattata in questa relazione è stata individuata, nell'ambito di uno schema di valutazione generale, la più opportuna metodologia per la giustificazione economica dei premi.

2. La metodologia adottata e le fonti dei dati.

Per la determinazione dei premi è stata effettuata una iniziale analisi della struttura delle misure di sviluppo rurale in fase di programmazione, indirizzata principalmente all'individuazione degli impegni aggiuntivi rispetto ai casi non sottoposti alle misure stesse. La valutazione è stata quindi organizzata sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, si è fatto riferimento a valori *standard* (sempre controllabili e documentabili) di costi e ricavi laddove non è stato possibile effettuare una valutazione di tipo *controfattuale* (aziende che aderiscono alla misura e quelle che non aderiscono).

Le principali fonti di dati utilizzate per la valutazione sono la Rete contabile RICA ed il V Censimento agricolo ISTAT, i cui dati sono stati oggetto di specifiche elaborazioni. Le modalità di elaborazione sono riportate nelle singole valutazioni di misura.

Per quanto attiene ai dati RICA, per aumentare la variabilità e la numerosità campionaria, si è proceduto alla formazione di un unico archivio dei campioni annuali 2003 e 2004. Sono stati utilizzati 3 database (Aziende, Colture, Allevamenti), opportunamente incrociati al fine di poter disporre sulla stessa base dati di informazioni strutturali, economiche generali (a livello di azienda) ed economiche particolari (a livello di processo produttivo). La numerosità complessiva del campione è risultata sufficiente per i fini dell'analisi; nel complesso il campione utilizzato include 952 aziende agricole con una rappresentatività numericamente soddisfacente per le Ote interessate dal calcolo (tabella 1).

Tabella 1 - Numerosità del campione RICA regionale (anni 2004 - 2005)

Orientamento Tecnico Economico (OTE)	Unità di dimensione economica (UDE)					Totale
	3 (4-8 ude)	4 (8-16)	5 (16-40)	6 (40 – 100)	7 (oltre 100)	
13 (Cereali e altri seminativi)	3	16	5	2		26
14 (Altre colture)	17	64	41	9	11	142
20 (Ortofloricoltura)	2	14	21	28	105	170
31 (viticoltura)	12	16	10		2	40
32 (frutticoltura)	29	47	47	16	12	151
33 (olivicoltura)	14	17	11	3		45
34 (permanenti combinate)	21	17	10	3	12	63
41 (Bovini da latte)	9	21	37	20	42	129
42 (Bovini da allevamento e carne)		6	6			12
43 (Bovini da latte, allevamento e carne)	2	5	12	7	6	32
44 (Ovini, caprini e altri erbivori)	4	6	5	2		17
50 (Granivori)	2			2	2	6
60 (Policoltura)	18	16	8	2	6	50
71 (Poliallevamento con erbivori)		5	1			6
81 (Misto seminativi erbivori)	8	11	34			53
82 (Misto coltivazioni ed allevamenti)		3	5	2		10
Totale complessivo	141	264	253	96	198	952

Dalla impostazione della misura programmata ne consegue che gli impegni più rilevanti ai fini del calcolo del premio risultano essere i seguenti:

- 1) rispetto dei limiti di carico massimo per le superfici a pascolo, differenziato per le diverse aree d'intervento;
- 2) tecnica di alimentazione del bestiame mediante pascolamento, da eseguirsi almeno per 180 giorni l'anno;
- 3) gradazione del premio a seconda della localizzazione aziendale nell'ambito delle macroaree previste dal PSR.

La definizione degli impegni di questa azione, considerata per la formulazione della *baseline* e degli impegni aggiuntivi derivanti dall'applicazione della misura, è chiaramente esplicitata nella descrizione della misura stessa contenuta nel PSR. Essa si sviluppa nelle aree destinate al pascolo riconoscendo un sostegno agli allevatori che seguono la pratica del pascolamento in determinati periodi dell'anno e che presentano nella propria azienda un carico di bestiame massimo adeguato alle caratteristiche dei differenti territori in cui l'allevamento si localizza.

Per la quantificazione economica dell'aggravio derivante dall'adozione della tecnica prevista dalla misura non si è potuto procedere ad una valutazione *controfattuale* per la mancanza di dati riguardanti le due azioni di aziende (aziende che aderiscono e che non aderiscono alla misura), si è pertanto ricostruita, sempre utilizzando i dati statistici a disposizione (Rica), una situazione teorica che potesse evidenziare l'aggravio economico e la sua entità per le aziende potenziali aderenti.

Per il confronto si sono *stilizzate* due ipotesi:

- 1) l'azienda esegue il pascolo del bestiame sulla propria superficie,
- 2) oppure non esegue il pascolo per il proprio bestiame e possiede una superficie agricola utilizzata.

In questo ultimo caso la superficie potrebbe essere utilizzata per qualunque coltura, ma tra le coltivazioni alternative al pascolo le più probabili sembrano essere le foraggere, le quali richiedono condizioni pedoclimatiche e modalità produttive più simili al pascolo. Inoltre, se le condizioni aziendali sono tali da consentire una coltivazione diversa dalle foraggere (ortaggi, fiori, ecc.), le differenze in termini di redditività tra queste coltivazioni ed il pascolo sono così elevate da far risultare non conveniente una utilizzazione della sau al pascolo anche in presenza di un premio. Pertanto si sono costruite due realtà *teoriche* messe a confronto:

- 1) L'azienda ha un allevamento di bestiame ma non pratica il pascolamento, ha dunque una utilizzazione del terreno per foraggi e alimenta il proprio bestiame acquistando all'esterno i mangimi. In questo caso ha un ricavo sulla sau ed un costo determinato dall'acquisto dei prodotti per l'alimentazione animale.
- 2) L'azienda esegue il pascolamento del proprio bestiame, in questo caso non riceve un ricavo dalla vendita dei foraggi ma non sostiene i costi per l'acquisto dei prodotti necessari all'alimentazione del proprio bestiame.

Il confronto economico tra le due ipotesi è stato operato seguendo la procedura di seguito indicata:

- Calcolo delle UBA medie differenziate per Sistema, risultate dal Censimento agricolo ISTAT limitatamente per le specie bovine ed ovicaprine, sulla base del quale possono essere riportati all'ettaro i calcoli per i costi di alimentazione per UBA (tabella 2).
- Calcolo del margine lordo ad ettaro coltivato (produzione lorda meno i costi specifici) per determinare il mancato guadagno derivante dalla destinazione della SAU per il pascolo piuttosto che per l'utilizzazione con essenze foraggere da destinare alla vendita (tabella 3).
- Calcolo del costo per l'alimentazione del bestiame (€/UBA) e conversione dello stesso in unità di ettaro di foraggere (€/ha), considerando il carico medio di UBA ad ettaro precedentemente calcolato in tabella 2 (tabella 4). Questo calcolo è funzionale alla determinazione del minore costo che teoricamente l'allevatore non sostiene in quanto sostituisce l'alimentazione mediante mangimi acquistati all'esterno con il pascolo.
- Determinazione del differenziale tra mancato guadagno su un ettaro di foraggere e risparmio dei costi (tabella 5).

Tabella 2 – Consistenza UBA per ettaro di Prati Pascoli

		Aree PSR						
		A1	A2	A3	B	C	D1	D2
<i>Dati ISTAT Censimento 2000</i>	<i>u.m</i>							
Sau foraggiere	Ha	283,46	2.621,11	158,73	15.175,45	15.291,43	16.855,95	29.727,74
Prati e pascoli	Ha	55,80	1.173,52	206,98	4.160,19	18.914,04	75.193,54	13.719,12
Totale foraggiere	Ha	339,26	3.794,63	365,71	19.335,64	34.205,47	92.049,49	43.446,86
Bovini	n. capi	1.552	6.541	7.991	18.103	54.249	66.128	57.703
Ovi-caprini	n. capi	970	9.998	4.328	11.472	62.293	100.838	86.788
Calcolo Uba totali per specie								
Bovini	uba	1.552,00	6.541,00	7.991,00	18.103,00	54.249,00	66.128,00	57.703,00
Ovi-caprini	uba	145,50	1.499,70	649,20	1.720,80	9.343,95	15.125,70	13.018,20
Totale uba	uba	1.697,50	8.040,70	8.640,20	19.823,80	63.592,95	81.253,70	70.721,20
Carico uba per prati e foraggiere	uba	5,00	2,12	23,63	1,03	1,86	0,88	1,63
Carico uba per prati e pascoli	uba	30,42	6,85	41,74	4,77	3,36	1,08	5,15
		Raggruppamenti di Aree						
		A1	A2	A3	B	C	D1	D2
		R1	R1	R1	R1	R3	R2	R2
	<i>u.m</i>	R1	R2	R3				
Bovini	n. capi	34.187,00	123.831,00	54.249,00				
Ovi-caprini	n. capi	26.768,00	187.626,00	62.293,00				
Prati pascoli	Ha	5.596,49	88.912,66	18.914,04				
Sau foraggiere	Ha	18.238,75	46.583,69	15.291,43				
Totale foraggiere	Ha	23.835,24	135.496,35	34.205,47				
Bovini	uba	34.187,00	123.831,00	54.249,00				
Ovi-caprini	uba	4.015,20	28.143,90	9.343,95				
Totale uba	uba	38.202,20	151.974,90	63.592,95				
Carico uba per prati e foraggiere	uba	1,60	1,12	1,86				
Carico uba per prati e pascoli	uba	6,83	1,71	3,36				

Fonte: elaborazioni su dati V Censimento agricolo ISTAT

Tabella 3 – Margine lordo della coltura ad ettaro di SAU

Essenze foraggiere	Raggruppamenti territoriali		
Descrizione	I	II	III
<i>Mais da foraggio</i>	1.787,84	1.580,94	1.767,97
<i>Loietto</i>	827,78	913,08	1.135,60
<i>Lupinella</i>		723,15	
<i>Medica</i>	974,15	1.157,67	578,39
<i>Sulla</i>		531,20	
<i>Trifoglio</i>		402,91	
<i>Veccia</i>		546,34	
<i>Erbaio monofita</i>	922,02	1.085,83	722,54
<i>Erbaio monofita primaverile</i>	959,17		
<i>Erbaio monofita prim.-est.</i>	817,50	591,47	887,62
<i>Erbaio monofita estivo</i>		684,34	
<i>Erbaio monofita autunno vernino</i>	516,67		
<i>Erbaio monofita vern. prim.</i>	804,38		
<i>Erbaio polifita</i>	311,50	537,62	
<i>Erbaio polifita prim. est.</i>	974,57	641,42	1.032,64
<i>Erbaio polifita vern. prim.</i>	310,22		
<i>Erbaio in genere</i>	316,00	414,75	709,65
<i>Cereali da foraggio</i>	992,97	1.119,73	1.283,64
<i>Foraggi avvicendate</i>	1.340,43	524,63	681,40
Foraggiere totale	846,80	763,67	977,72

Fonte: elaborazioni su BD Rica regione Campania 2003-2004

Tabella 4 – Spese per l'alimentazione

Specie	Raggruppamenti territoriali		
	I	II	III
Bovini da carne	235,3	165,2	224,1
Bovini da latte	341,3	238,2	155,9
Bovini misto		185,0	331,9
Ovino da carne		119,9	32,1
Ovino da latte		172,5	
Ovino misto		175,7	105,4
Caprino da carne		77,2	
Media di spese per alimentazione ad UBA	281,9	174,2	164,7

Fonte: elaborazioni su BD Rica regione Campania 2003-2004

Tabella 5 – Indicatori economici per il calcolo del premio

	Raggruppamenti territoriali		
	I	II	III
Carico medio uba per prati pascoli e foraggiere nei raggruppamenti di aree	1,60	1,12	1,86
Costo alimentazione per ettaro con carico uba medio calcolato per raggruppamento di area	451,8	195,4	306,2
Mancato guadagno (margine lordo per le coltivazioni foraggiere)	846,8	763,7	977,7
Differenze tra mancato guadagno e risparmi sui costi di alimentazione con prodotti acquistati	395,0	568,3	671,5

3. Giustificazione del premio

Il premio annuale è commisurato al mancato guadagno derivante dalla destinazione della SAU a pascolo, al netto dei costi non sostenuti per alimentare il bestiame, calcolati sulla base dei dati contabili RICA dell'archivio regionale dei campioni annuali negli anni 2003 e 2004.

Raggruppamenti territoriali			
	I	II	III
	<i>Macroaree A1, A2, A3, B</i>	<i>Macroaree D1, D2</i>	<i>Macroarea C</i>
Carico massimo di bestiame (UBA/ha)	1,6	1,12	1,86
Premio annuale (Euro/Ha)	395	568	600

Misura 214. Azione e) *Allevamento di specie animali autoctone a rischio di estinzione*

1. Premessa

La presente relazione, analizza, per la misura programmata 214 "Pagamenti agroambientali", azione e). "*Allevamento di specie animali autoctone a rischio di estinzione*", gli aggravii economici, in termini di mancati redditi, derivanti dall'applicazione degli impegni connessi alla misura, al fine di effettuare la quantificazione dei relativi premi contenuti nel Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Campania.

2. La metodologia adottata e le fonti dei dati.

L'azione tende a proteggere specie e razze animali autoctone dal pericolo concreto di estinzione derivante dall'abbandono di detti allevamenti a seguito delle continue trasformazioni della zootecnia e delle scelte produttive delle aziende derivanti da motivazioni economiche.

Per accedere alla misura, gli allevatori devono garantire l'allevamento di capi iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici delle rispettive specie, razze o tipi genetici. I richiedenti devono sottoscrivere l'impegno ad allevare in purezza il numero di UBA per il quale è riconosciuto l'aiuto, ad applicare uno specifico piano di accoppiamenti e ad iscrivere i nuovi nati al Libro Genealogico ovvero al Registro Anagrafico (LR 30/91) e nel caso degli equini, analogamente a quanto previsto dalle altre specie allevate, ad annotare sul Registro di Stalla gli animali presenti.

E' comunque possibile sostituire, nel corso dell'impegno, i capi allevati con altri aventi le stesse caratteristiche di purezza genealogica.

L'importo del premio, pur rimanendo nel limite massimo di 200 €/UBA, è maggiorato per le aziende che praticano Zootecnia Biologica, ai sensi del Reg. CE 1894/99.

Tipi Genetici Autoctoni (TGA) campani

In Campania è stato individuato un numero consistente di Tipi Genetici Autoctoni (di seguito indicati TGA) ormai a rischio di estinzione.

I TGA a rischio di estinzione sono:

1. suino casertana;
2. ovino laticauda, bagnolese e matesino
3. capra cilentana e napoletana;
4. bovino agerolese;
5. cavallo napoletano, salernitano e persano

Allo stato sono attivati i libri genealogici o i registri anagrafici delle seguenti razze autoctone, di cui risultano titolari, ai sensi della normativa nazionale vigente, le Associazioni Nazionali di razza o specie sotto indicate.

Quest'ultime hanno provveduto ad inviare, ciascuna per quanto di propria competenza, su formale richiesta dell'Amministrazione, la consistenza del numero di femmine riproduttrici.

Razza	L.G./ R.A.	Associazione Titolare	n. ♀ riproduttrici
Ovino laticauda	L. G.	AssoNaPa	1512
Ovino bagnolese	R.A.	AssoNaPa	30
Capra cilentana	R.A.	AssoNaPa	30
Bovino Agerolese	R.A.	AIA	272
Cavallo napoletano	R.A.	AIA	10
Cavallo persano	R.A.	AIA	4
Cavallo salernitano	R.A.	AIA	11
Suino casertano	R.A.	ANAS	36

Per le razza “capra napoletana” e per le razze ovine “matesina” e “bagnolese” l’Amministrazione regionale, per il tramite del Settore competente, ha già fatto formale richiesta di attivazione dei relativi registri anagrafici.

Per tali razze l’accesso al premio sarà possibile solo dopo l’Attivazione dei registri e l’iscrizione dei capi.

Descrizione delle razze

▪ Bovino Agerolese

Originario della Provincia di Napoli, con poche centinaia di capi allevati attualmente nei comuni di Agerola, Pagani e Gragnano. Deriva da incroci di bovini di razza Frisona, Bruna e Jersey con la popolazione locale. La popolazione, considerata in pericolo di estinzione dalla FAO (1992), ha subito nel corso degli anni una forte riduzione a causa del continuo ricorso all'incrocio di sostituzione con la Frisona Italiana.

L’agerolese è inserita nel Registro Anagrafico delle popolazioni bovine autoctone e gruppi etnici a limitata diffusione, istituito per salvaguardare le razze bovine minacciate di estinzione che risultano allevate in Italia e per la salvaguardia di questi patrimoni genetici.

Il colore del mantello può variare dal castano al nero con un’orlatura di peli chiari intorno al muso anch'esso scuro, presenta corna di medio sviluppo, chiare, dirette lateralmente ed in avanti

Le produzioni sono di buona qualità e talvolta aleatorie a causa delle difficoltà della razza di adattarsi ad ambienti marginali o difficili(fonte MiPAAF)

Il latte derivante da detti animali è utilizzato nella produzione del fiordilatte e del Provolone del Monaco (la cui DOP è in fase di riconoscimento da parte della UE con protezione nazionale transitoria)

▪ Ovino Laticauda

Trae le sue origini dall'incrocio della pecora locale con ovini del Nord Africa e con ovini Barbareschi e dal successivo meticciamiento selettivo che ne ha fissato i caratteri. L'area di allevamento è costituita dalle province di Benevento e di Avellino nonché dalla limitrofa provincia di Caserta.

Il tipo di allevamento è quello stanziale in piccoli greggi poderali diffusi nella media ed alta collina delle già indicate provincie campane.

Di grande taglia, la pecora Laticauda ha il vello bianco costituito da bioccoli prismatici, la testa pesante con profilo montonino, le orecchie grandi e portate lateralmente in basso. Il maschio adulto pesa da 90 a 100 kg e le femmine da 60 a 70.

È razza a duplice attitudine in quanto presenta una buona attitudine alla carne sia per l'elevato tasso di gemellarità (75%) sia per gli elevati accrescimenti degli agnelli, non disgiunta da una buona produzione (80-100 kg) di latte. (fonte MiPAAF)

Dal latte di detti ovini si produce il pecorino di laticauda sannita, la cui DOP è in fase di istruttoria ministeriale.

- **Ovino Bagnolese**

La derivazione più probabile, per le particolari caratteristiche somatiche, sembra essere l'ovino di razza Barbaresca. La zona di allevamento è identificabile nel comune di Bagnoli Irpino (AV) e l'area di diffusione interessa principalmente i Monti Picentini, gli Alburni, il Vallo di Diano, la Piana del Sele e, marginalmente, le colline del Casertano e del Beneventano.

Gli animali vengono allevati in greggi di piccole e medie dimensioni, raramente costituiti da soli soggetti bagnolesi, data la contemporanea presenza di capi appartenenti ad altri tipi genetici ed ad altre popolazioni, comportando inevitabilmente un alto grado di meticciamiento.

Di media taglia, l'ovino bagnolese ha il vello bianco, semiaperto, costituito da bioccoli conici che ricopre completamente il tronco ad esclusione della faccia ventrale, della regione inferiore del collo, della testa e degli arti.

È una razza a duplice attitudine, con una produzione di latte variabile dai 150 Kg in 150 giorni (primipare) sino ai 194 Kg in 210 giorni (pluripare). (fonte Dip. Sc. Zootecniche ed Ispezione alimenti – Università degli studi di Napoli)

- **Ovino Matesina**

La pecora matesina è un tipo genetico autoctono del massiccio del Matese, in provincia di Caserta. La sua origine è da ascrivere, con ogni probabilità, all'incrocio fra la razza Appenninica, a coda grassa, con la Gentile di Puglia, della quale conserva la mole e la buona produzione di lana.

La matesina veniva allevata nelle zone collinari e montane del massiccio del Matese, a ridosso del lago omonimo. Attualmente la popolazione è a rischio di estinzione, in quanto, nel tempo, sono stati operati diversi incroci con altre razze nel tentativo di migliorarne la produzione del latte. Il numero di soggetti allevati è infatti stimato intorno ai 120 capi, distribuiti in pochi allevamenti.

La taglia è media, con testa ben proporzionata al corpo, e corna presenti solo nel maschio; il vello è di colore bianco sporco o nocciola chiaro, a lana medio fine, chiuso e con boccoli tendenzialmente cilindrici; ricopre tutto il tronco, compresa la faccia ventrale e si estende alla fronte, alle guance ed agli arti.

Le produzioni di latte sono alquanto modeste, aggirandosi intorno agli 80 – 100 Kg per lattazione. (fonte Dip. Sc. Zootecniche ed Ispezione alimenti – Università degli studi di Napoli)

- **Capra Napoletana**

La capra napoletana è un tipo genetico autoctono delle aree situate alle falde del Vesuvio e dei Monti Lattari. Origina dall'incrocio della popolazione locale con diversi ecotipi, principalmente della razza Alpina, di cui conserva in buona percentuale la taglia e la forma delle corna.

La popolazione è diffusa in piccoli allevamenti nelle aree di maggiore altitudine dei Monti Lattari e sul versante che si protende verso il mare della Penisola Sorrentina. Altri piccoli allevamenti si trovano alle falde del Vesuvio e sui monti Avella.

La consistenza dei soggetti allevati è diminuita notevolmente negli ultimi anni, riducendosi a circa 800 capi distribuiti in pochi allevamenti di 10 – 150 capi.

La taglia è medio grande con mantello di colore nero uniforme con sfumature rossastre, perciò con un modello di pigmentazione prevalente di tipo eumelaninico, ma non sono rari soggetti con pigmentazione feomelaninica o fulva, oppure pomellato o screziato; il pelo può essere sia lungo che corto.

La produzione di latte varia dai 310 Kg di latte in 150 giorni (primipare) ai 440 Kg di latte in 210 giorni (pluripare). (fonte Dip. Sc. Zootecniche ed Ispezione alimenti – Università degli studi di Napoli).

- Capra cilentana

Il TGA caprino “Cilentana” è diffuso soprattutto nelle aree della provincia di Salerno, principalmente nel territorio del Cilento e del Vallo di Diano. L’origine di questo tipo genetico non è ascrivibile a nessun ecotipo in particolare, anche se è possibile riconoscere l’influenza della Garganica, della Camosciata delle Alpi, della Derivata di Siria e, in alcuni casi, anche della Girgetana.

Alcuni indagini tendenti alla tipizzazione sulla base dei caratteri esterni hanno condotto alla individuazione di tre TGA: cilentana fulva, cilentana grigia e cilentana nera. Si tratta di ecotipi che presentano particolari caratteristiche somatiche e fisiologiche differenziate in relazione alle condizioni pedoclimatiche; infatti gli ecotipi Fulva e Grigia si ritrovano maggiormente nelle zone di bassa collina, caratterizzate da pascoli più produttivi e più facilmente accessibili, mentre la nera è reperibile dovunque e soprattutto nelle zone di alta collina e di montagna e nelle aree con macchia mediterranea, i cui pascoli sono di difficile accesso e meno produttivi.

Mediamente, in una lattazione standard di 210 giorni, la capra cilentana riesce a produrre mediamente 164 Kg di latte se appartiene al tipo Nera e ben 235 Kg se appartiene al tipo Fulva; la grigia presenta produzioni intermedie. (fonte Dip. Sc. Zootecniche ed Ispezione alimenti – Università degli studi di Napoli)

- Suino casertano

La razza Casertana (o Napoletana o Pelatella) ha origini antichissime (rappresentata in molte sculture e affreschi di epoca romana), ha contribuito alla formazione di importanti razze oggi largamente allevate (ad esempio la Yorkshire e la Berkshire, razze britanniche dalle quali discendono la Large White, la Landrace, la Duroc e la Pietrain).

La situazione attuale della razza è critica in quanto sopravvivono soltanto pochi soggetti, alcuni dei quali non sono di razza pura.

La prolificità è limitata con una media di 4 - 6 suinetti per parto ed un massimo di 10. (fonte: MiPAAF)

- Cavallo Napoletano, persano e salernitano.

Sono tre TGA allevati esclusivamente in Regione Campania, in particolare nella provincia di Napoli (Napoletano) ed in provincia di Salerno (Salernitano e Persano).

Il numero di capi è talmente basso, da far ritenere addirittura estinte le razze salernitano e persano, mentre per la razza napoletana si stimano poche decine di capi.

Sono cavalli con temperamenti diversi, dal docile e coraggioso del persano al vivace, ardito e generoso del napoletano, sino all’attento e reattivo del salernitano, particolarmente adatto alla ippoterapia.

Gli standard di ciascuna razza sono ben definiti all'interno del registro anagrafico delle popolazioni equine riconducibili a gruppi etnici locali (fonte: Registri anagrafici)

Fonti dei dati

I calcoli relativi alla definizione dell'importo dei premi sono stati effettuati avvalendosi di dati provenienti da banche dati, da studi e indagini già esistenti. In particolare si è fatto riferimento a:

- Associazione Nazionale Allevatori (A.I.A.) ed Associazione Nazionale della Pastorizia (Asso.Na.Pa.);
- Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecnologie Innovative (Cons.D.A.B.I.);
- Università degli studi di Napoli "Federico II" - Dipartimento di Scienze Zootecniche e Ispezione degli alimenti – Studio delle caratteristiche somatiche delle popolazioni ovine e caprine a limitata diffusione per la definizione dello standard di razza;
- Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (I.S.M.E.A.);
- C.R.A. Istituto Sperimentale per la Zootecnia - Potenza
- Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mi.P.A.A.F.).

3. Giustificazione del premio

L'importo del premio da corrispondere per ciascuna razza è stato determinato sulla base dei seguenti presupposti:

- minore produttività delle razze in questione rispetto a quelle maggiormente diffuse negli allevamenti campani;
- mancanza, allo stato, di uno specifico mercato che possa garantire una maggiore retribuzione delle produzioni derivanti da tali allevamenti;
- mancanza di conoscenze tecniche di allevamento specifiche, che possano consentire una esaltazione ed un miglioramento delle caratteristiche produttive intrinseche di ciascuna razza;
- scarsa propensione degli allevatori all'allevamento di razze ritenute di scarso valore economico;
- conformità di costi per l'allevamento delle razze in questione con quelle maggiormente diffuse;

In particolare quest'ultimo presupposto ha fatto sì che la determinazione del valore del premio sia stato definito sulla base del mancato reddito derivante dall'allevamento dei capi in esame.

Poiché i premi sono previsti per specie, è stato necessario riportare i valori determinati a carattere aziendale all'Unità Bovino Adulto (UBA). A tale scopo è stata effettuata una ponderazione in funzione del valore delle specie allevate utilizzando la tabella di conversione in UBA allegata al Reg. CE n° 1974/06 (Allegato V).

Di seguito si riportano, per ciascuna specie, i valori determinati:

TGA suino Casertana

Per il TGA suino Casertana è stata determinata la differenza di PLV / scrofa rispetto a quella di suini ibridi terminali, comunemente utilizzati negli allevamenti. Per il calcolo si è tenuto conto del numero medio di suinetti /anno/scrofa pari a 14 per il TGA suino Casertana ed a 20 per il suino ibrido e

dell'età alla macellazione pari a 18 mesi per il TGA suino Casertana ed a 12 per il suino ibrido.

Tipo genetico	N° suini alla macellazione / anno	Peso vivo alla macellazione / anno (kg)	Prezzo di vendita / kg peso vivo (IVA esclusa)	PLV / scrofa / anno	PLV/UBA /anno
TGA casertana	9,33(1)	1.493 (p.v. 160 Kg /capo)	€ 1,23(3)	€ 1.836,39	€3.672,7
Suino ibrido	20,00 (2)	2.800 (p.v. 140 Kg /capo)	€ 1,19(3)	€ 3.332	€ 6.664

(1) Cons.D.A.B.I. – Standard di razza del TGA Antico “Casertana”

(2) Elaborazione dati C.R.P.A.

(3) Fonte ISMEA –anno 2006

Differenza PLV/UBA/anno = € 6.664 - € 3.673 = € 2.991/UBA

Ovini e caprini

Per gli ovini si è considerato la differenza tra la PLV derivante dal latte tra soggetti dei TGA considerati e fattrici di razza “delle Langhe”, le cui attitudini produttive sono paragonabili. Il periodo di lattazione considerato è di 210 gg.

Tipo genetico	Prod.latte/lattazione (l)	Prezzo latte €/l	PLV / capo	PLV / UBA
Pecora delle Langhe	234(1)	€ 0,74	€ 173,16	€ 1.143,00
Ovino laticauda	90(2)	€ 0,74	€ 66,6	€ 440,00
Ovino matesina	90(3)	€ 0,74	€ 66,6	€ 440,00
Ovino bagnolese	194(3)	€ 0,74	€ 143,56	€ 947,00

(1) Produttività media anno 2005 – Provincia dell'Aquila (Fonte AIA);

(2) Fonte Mi.P.A.A.F.;

(3) Fonte Università degli studi di Napoli “Federico II” - Dipartimento di Scienze Zootecniche e Ispezione degli alimenti.

Differenza PLV/UBA tra pecora delle langhe e pecora laticauda:

€ 1.143,00 - € 440,00 = € 703,00

Differenza PLV/UBA tra pecora delle langhe e pecora matesina:

€ 1.143,00 - € 440,00 = € 703,00

Differenza PLV/UBA tra pecora delle langhe e pecora bagnolese:

€ 1.143,00 - € 947,00 = € 196,00

Per le capre si è considerato la differenza tra la PLV derivante dal latte tra soggetti dei TGA considerati e fattrici di razza Maltese, le cui attitudini produttive sono paragonabili. Il periodo di lattazione è sempre di 210 giorni

Razza	Prod.latte/lattazione (l)	Prezzo latte / l	PLV / capo	PLV / UBA
Capra Maltese	500(1)	€ 0,40(3)	€ 200,00	€ 1.320,00
Capra Cilentana	258(2)	€ 0,40(3)	€ 103,20	€ 681,12
Capra Napoletana	410(2)	€ 0,40(3)	€ 164,00	€ 1.082,4

(1) Fonte Mi.P.A.A.F.

(2) Fonte Università degli studi di Napoli "Federico II" - Dipartimento di Scienze Zootecniche e Ispezione degli alimenti.

(3) Fonte: C.R.A. Istituto Sperimentale per la Zootecnia - Potenza

Differenza PLV/UBA tra capra maltese e capra cilentana:

€ 1.320,00 - € 681,12 = € 538,88

Differenza PLV/UBA tra capra maltese e capra napoletana:

€ 1.320,00 - € 1.082,4 = € 237,60

Bovino Agerolese

Per il TGA Agerolese si è considerato la differenza tra la PLV derivante dal latte tra soggetti appartenenti a questo TGA e fattrici di razza Bruna, le cui attitudini produttive sono paragonabili.

Razza	Prod.latte/lattazione (kg)	Prezzo latte €/kg	PLV / UBA
Bovina Bruna	6.004(1)	€ 0,35 (2)	€ 2.101,40
Bovino Agerolese	4.349(1)	€ 0,35(2)	€ 1.522,15

(1) Produttività media anno 2005 – Provincia di Napoli (Fonte AIA)

(2) Fonte ISMEA 2006

Equini

Per i cavalli Napoletano, Salernitano e Persano non si dispongono di dati produttivi.

In considerazione della esiguità di capi attualmente allevati ed in considerazione della necessità di intervenire a tutela di razze al limite della sopravvivenza, l'importo del premio è stato determinato pari al massimo consentito dalla regolamentazione comunitaria, in considerazione dell'urgenza dell'intervento di tutela, della necessità di incrementare la presenza di fattrici negli allevamenti, ed in ogni caso della totale mancanza di produttività del capo equino all'interno dell'azienda zootecnica.

Fissazione dei Premi

Verificato che la PLV/UBA derivante dall'allevamento di specie e razze in via di estinzione è inferiore indipendentemente dalla specie, rispetto a quello derivante dall'allevamento di altre razze più produttive e più diffuse.

L'importo del premio è stato modulato preferendo quei TGA il cui allevamento è strettamente collegato alla produzione di prodotti trasformati tipici di una certa importanza economica. Si è scelto altresì di favorire l'allevamento con tecniche di produzione biologica.

Gli importi determinati per singola specie, sulla base di quanto premesso, sono pertanto i seguenti:

Specie	Zootecnia tradizionale	Zootecnia biologica
caprini	€ 130	€ 150
bovini	€ 180	€ 200
ovini	€ 170	€190
suini	€ 80	€100
equini	€ 200	-----

Misura 214. Azione f “Allevamento di specie vegetali autoctone in via di estinzione”

1. Descrizione

L'azione tende a proteggere il patrimonio vegetale autoctono di interesse agrario dal rischio concreto di estinzione, attraverso una combinazione di azioni mirate sia alla conservazione, alla diffusione o alla reintroduzione in situ delle risorse genetiche di interesse agricolo negli ordinari processi produttivi delle aziende (da cui dipendono le peculiari caratteristiche organolettiche del prodotto), che alla conservazione ex situ, alla caratterizzazione, alla raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura, alla creazione di una banca dati del patrimonio vegetale campano. Accanto a queste si prevede di realizzare altre azioni mirate, concertate e di accompagnamento (divulgazione, corsi di formazione, etc.) che favoriscano la reintroduzione e la conservazione in azienda del materiale genetico individuato.

Gli obiettivi specifici della presente azione, pertanto, sono:

1. favorire la tutela del patrimonio genetico vegetale mediante la conservazione o l'introduzione in azienda di ecotipi vegetali a rischio di erosione genetica;
2. favorire la individuazione, la caratterizzazione, la raccolta ex situ e la valorizzazione degli ecotipi vegetali a rischio di estinzione.

Le aziende agricole per accedere alla misura, devono garantire la coltivazione di uno o più ecotipi su una superficie minima aziendale di seguito indicata, assicurando l'adozione di idonee misure tese a garantire l'isolamento del materiale genetico per evitare l'impollinazione incrociata, laddove necessario, per la riproduzione in purezza del seme e la difesa fitosanitaria di piante madri utilizzabili per fini di moltiplicazione.

Gli ecotipi vegetali erbacei ed arborei ammessi alla misura sono individuati dalla Amministrazione regionale o da Enti ed Istituti competenti per materia.

2. La metodologia adottata e le fonti dei dati.

L'importo del premio, differenziato per macroaree in termini di superficie coltivata, è determinato sulla base dei mancati redditi derivanti dalla coltivazione degli ecotipi meno produttivi delle cv commerciali.

Poiché il calcolo dei mancati redditi non può essere effettuato a livello di singola azienda, si è fatto ricorso al reddito lordo standard (fonte ISTAT 2005), così come individuato nell'ambito del P.S.R. 2007-2013 Campania nelle caratteristiche distintive di ciascuna macroarea.

Partendo da tale valore, per ciascuna macroarea è stata definita la superficie equivalente da destinare alla coltivazione di ecotipi, il cui mancato reddito corrisponde al limite massimo comunitario di € 600 (erbacee) e € 900 (arboree), così come indicato nella tabella di seguito riportata:

Macroarea	R.L.S./ha	Sup. equivalente al premio massimo (€ 600 /ha) erbacee(*)	Sup. equivalente al premio massimo (€ 900 /ha) arboree(*)
A1	> 24.900	2,40	3,61
A2	5.628	10,71	16,07
A3	6.318	9,52	14,29
B	7.588	7,89	11,84
C	2.805	21,43	32,14
D1	1.434	42,86	64,29
D2	1.324	46,15	69,23

(*) superficie espressa in are

3. Determinazione dei premi.

L'importo del premio è determinato sulla base della superficie effettivamente investita, per ciascuna macroarea, fermo restando il limite comunitario di € 600 (erbacee) e € 900 (arboree) equivalenti alle superfici sopra indicate.

In caso di investimenti su superfici inferiori a quelle riportate in tabella, il premio corrisposto è decurtato in misura proporzionale alle superfici effettivamente investite.

Misura 214 Azione g “Conservazione di ceppi centenari di vite”

1. Descrizione

Tale azione intende salvaguardare il patrimonio viticolo campano che svolge un ruolo fondamentale nella conservazione di un paesaggio rurale ad alto valore storico, culturale, tecnico, turistico, ecc. Nell'ambito di tale viticoltura, assumono particolare importanza per il valore paesaggistico, culturale e anche genetico, i ceppi centenari di vite che, data la loro conformazione e il loro sistema di allevamento, mal si adattano alla raccolta meccanizzata e ai moderni sistemi agricoli, con il rischio di un progressivo abbandono per le difficoltà di lavorazione e gli alti costi produttivi, con gravi ricadute sull'ambiente e sul paesaggio, specie di particolari zone ad alta vocazione turistico-ambientale.

Nel panorama viticolo della Campania, ancora oggi si rinvencono forme di allevamento particolari (es. asprinio maritato al pioppo), di ceppi centenari con una foltissima chioma, che, spinti anche dai contributi comunitari di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, tendono ad essere abbandonati a favore di una impostazione più razionale del vitigno. La conservazione di tali vitigni, la tutela e conservazione del patrimonio genetico, risulta di particolare importanza ed è anche conforme al programma di lavoro dell'OIV (*Office International de la vigne et du vin*).

Le aziende agricole, per accedere all'azione, devono garantire la coltivazione dei ceppi centenari, il loro mantenimento, la cura e, per quanto possibile, la produttività, conservando metodi di coltivazione agricola che favoriscano il mantenimento di elementi produttivi compatibili con la tutela dell'ambiente, la gestione sostenibile del territorio ed il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, assicurando un processo di gestione del territorio che preservi la naturalità esistente e i suoi elementi di pregio.

Sono ammessi alla azione tutti i ceppi centenari di vite atta a produrre uva da vino, registrati o meno nel catalogo nazionale delle varietà di uva da vino.

Per ceppo centenario deve intendersi generalmente un ceppo franco di piede di età stimata superiore ai sessanta anni, avente diametro del fusto in genere non inferiore ai 14 centimetri.

Possono partecipare alla misura tutti gli areali di coltivazione.

2. La metodologia adottata e le fonti dei dati.

Per il calcolo dell'ammontare del premio si è fatto riferimento sia ai maggiori costi sostenuti per il mantenimento dei ceppi centenari (potatura, concimazione, lavorazioni al terreno, raccolta ecc.), sia ad una netta diminuzione delle quantità prodotte.

Per la determinazione dei maggiori costi si è fatto riferimento ai dati tecnico economici della “Banca dati regionale sui processi produttivi elementari e costi di produzione in agricoltura. Valori monetari aggiornati al 2004” della Regione Campania.

Per la determinazione dei minori ricavi, la metodologia di calcolo seguita fa riferimento alla mancata produzione derivante dalla maggiore superficie occupata dal singolo ceppo centenario rispetto ai ceppi coltivati con moderne forme di allevamento.

Il vigneto medio di riferimento è quello costituito da circa 3.500 barbatelle per ettaro con sesto di impianto 2,00x1,40 e con produzioni pari a circa 5 Kg per pianta.

I dati sono riassunti nella seguente tabella:

Maggiori costi

	Costo medio per manodopera e mezzi tecnici di un vigneto razionale (A)	Maggiori costi di manodopera per i ceppi centenari (B)	Costo totale per ceppo centenario (A+B*A) (C)	Spazio occupato da un ceppo centenario (D)	Costo per ceppo centenario (C/10000) x D
	4.000 €/ha	50%	6000 €/ha	mq 50,00	€ 30,00
Spese di amministrazione, quote, ecc					€ 8,00
TOTALE (costo/ceppo)					€ 38,00

Minori ricavi

	Spazio occupato da un ceppo centenario	Barbatelle di vitigno standard presenti in 50 mq	Produzione di uva di 18 barbatelle (18x5Kg)	Minor ricavo dei 90 Kg di uva a prezzi medi correnti (0,70 €/kg)
	mq 50,00	n. 18	Kg 90	€ 63,00
TOTALE (mancato ricavo/ceppo)				€ 63,00

Dai dati esposti, la coltivazione di un ceppo centenario di vite comporta un aggravio economico pari a circa € 101,00.

3. Determinazione dei premi.

L'ammontare del premio annuo da corrispondere per singolo ceppo, fino ad un massimo di 9 ceppi per ettaro, risulta compatibile con gli aggravii economici così determinati e con i massimali previsti dal Reg CE 1698/2005:

TOTALE PREMIO (MAX n° 9 ceppi/ha) (Euro/ceppo)
100

MISURA 215 “Pagamenti per il benessere degli animali” (ARTICOLO 40)

3) Premessa

La presente relazione analizza per la misura 215 “Pagamenti per il benessere degli animali” gli aggravii economici (in termini di maggiori costi o mancato guadagno) derivanti dall’applicazione del metodo produttivo indotto dalla misura al fine di effettuare la quantificazione dei relativi premi contenuti nel Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Campania.

Per la quantificazione dei premi ci si è basati, ai sensi dell’art. 53 del Reg. CE 1974/2006, sulla determinazione di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno.

Per la misura trattata in questa relazione è stata individuata, nell’ambito di uno schema di valutazione generale, la più opportuna metodologia per la giustificazione economica dei premi in relazione a ciascuna azione considerata.

La misura 215 si articola nelle seguenti azioni:

1. Aumento degli spazi disponibili;
2. Prolungamento del periodo di allattamento naturale dopo la fase colostrale;
3. Miglioramento delle condizioni di allevamento degli animali per contenere la diffusione di patologie.

Il benessere degli animali in produzione zootecnica e la sua valutazione in allevamento costituiscono un argomento di difficile valutazione.

Non esiste, inoltre, una definizione univoca di benessere animale in quanto si tratta di un concetto non puramente scientifico comprendente anche implicazioni di carattere etico, per cui la problematica della valutazione del benessere risulta alquanto complessa.

Per il Farm Animal Welfare Council (FAWC) del Regno Unito, l’animale può essere ritenuto in stato di benessere se vengono soddisfatte le cosiddette “5 libertà”: (a) dalla fame e dalla sete, (b) dal disagio termico e dalle intemperie, (c) dalle malattie e dal dolore, (d) dalla paura e dall’angoscia, (e) di esprimere il repertorio comportamentale proprio della specie.

2. La metodologia adottata e le fonti dei dati.

I calcoli relativi alla quantificazione dei costi o dei mancati redditi sono effettuati avvalendosi di dati provenienti da fonti attendibili quali banche dati, studi ed indagini di Associazioni, Istituti od Università o provenienti dal mondo della ricerca ed utilizzando come base di riferimento la baseline del documento predisposto dal Mipaaf nel documento nazionale “PSR 2007-2013 *Indirizzi per l’applicazione della condizionalità e degli ulteriori requisiti minimi nel contesto delle misure* (214) “Pagamenti agroambientali e (215) “Pagamenti per il benessere degli animali.

In particolare si sono utilizzati dati provenienti da:

- 3) Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA) di Reggio Emilia;
- 4) Università di Napoli Federico II Facoltà di Medicina Veterinaria – Dipartimento di Scienze zootecniche;

- 5) ISMEA;
- 6) INEA.

Le produzioni ed i prezzi utilizzati per le elaborazioni economiche e finanziarie effettuate sono calcolati sulla media aritmetica dei dati riferiti all'ultimo triennio. Sono stati utilizzati i prezzi *franco azienda* effettivamente pagati al produttore al netto di eventuali contributi a qualsiasi titolo percepiti.

I calcoli effettuati ed i premi che ne sono scaturiti sono espressi per UBA (Unità di Bovino Adulto). Gli indici di conversione utilizzati per le specie in esame sono quelli riportati nella tabella di conversione allegata al Reg. (CE) n. 1974/2006 (allegato V) di seguito indicati.

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Ovini	0,15
Caprini	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 Kg	0,5
Altri suini	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,003

Misura 215. Azione 1) Aumento degli spazi disponibili

La seguente azione è finalizzata ad assicurare spazi adeguati alle specifiche esigenze degli animali:

Bovini da latte

Negli allevamenti a stabulazione libera può risultare di indubbia efficacia per il benessere degli animali un aumento della superficie disponibile coperta per UBA. Va precisato al riguardo che negli allevamenti in Campania, di norma, si registra uno spazio medio di 8 m²/UBA mentre può essere considerato adeguato al fine di poter incidere tangibilmente sulle condizioni di benessere degli animali un incremento dello spazio del 50%.

COSTI/100 kg di latte	Media 03-05	Produzione media annua/capo (ql)	Costo di produzione /capo/anno	% di incremento dei C.V:	Premio €/UBA
Costi totali	41,00	63,85	2.617,85		
Costi variabili	35,22		2.248,73	1,5	33,73
Costi fissi	5,78		369,12		

L'incremento di spazio disponibile per i capi in allevamento, come sopra specificato, comporta un mancato reddito direttamente proporzionale alla diminuzione degli animali in allevamento, a parità di strutture presenti, cui corrisponde una diminuzione di costi variabili altrettanto proporzionale relativamente a spese quali mangimi, spese veterinarie, ecc. La diminuzione degli animali in allevamento, a parità di strutture presenti, comporta un aumento produttivo pro capite che è stimabile nel 9%; d'altro canto diminuisce anche il reddito derivante dalla vendita dei vitelli e delle vacche a fine carriera e, quindi, dell'utile lordo carne che è valutato essere di 5 euro per ogni 100 kg

di latte prodotto. Alcune voci di costo variabile, inoltre, quali energia elettrica, macchine, carburante, assicurazione, tasse etc. non diminuiscono proporzionalmente. L'incidenza dei costi fissi subisce un incremento relativo se rapportata alle UBA aziendali. Il tutto si concretizza in un mancato reddito stimato in termini percentuali nella misura dell'1,5% rispetto all'importo dei costi variabili.

Bufali da latte

Negli allevamenti bufalini può risultare di indubbia efficacia per il benessere degli animali un aumento della superficie disponibile per UBA nei paddock. Va precisato al riguardo che negli allevamenti in Campania si registra uno spazio medio di 10,00 m²/UBA mentre può essere considerato adeguato al fine di poter incidere tangibilmente sulle condizioni di benessere dell'animale uno spazio di almeno 20,00 m²/UBA con un incremento del 100%. Ciò si giustifica tenendo presente che i bufali normalmente non vengono decornificati e che la specie più che domestica andrebbe considerata in via di addomesticamento.

COSTI/100 kg di latte	Media 04-05	Produzione media annua/capo (ql)	Costo di produzione/capo/anno	% di incremento dei C.V:	Premio €/UBA
Costi totali	125,34	19,00	2.381,56		
Costi variabili	112,64		2.140,16	3,36	77,05
Costi fissi	12,70		241,40		

L'incremento di spazio disponibile per i capi in allevamento come sopra specificato comporta un mancato reddito direttamente proporzionale alla diminuzione degli animali in allevamento, a parità di strutture presenti, cui corrisponde una diminuzione di costi variabili altrettanto proporzionale relativamente a spese quali mangimi, spese veterinarie, ecc. La diminuzione degli animali in allevamento, a parità di strutture presenti, comporta un aumento produttivo pro capite che è stimabile nel 9%; d'altro canto diminuisce anche il reddito derivante dalla vendita degli annutoli e dei capi a fine carriera e quindi dell'utile lordo carne che è valutato essere di 5 euro per ogni 100 kg di latte prodotto. Alcune voci di costo variabile, inoltre, quali energia elettrica, macchine, carburante, assicurazione, tasse etc. non diminuiscono proporzionalmente. L'incidenza dei costi fissi, inoltre, subisce un incremento relativo se rapportata alle UBA aziendali ed in misura superiore a quanto accade nella bovina da latte se rapportata all'unità prodotta. Il tutto si concretizza in un mancato reddito stimato in termini percentuali nella misura dell'3,36% rispetto all'importo dei costi variabili.

Bovini e Bufali da carne

Negli allevamenti a stabulazione libera può risultare di indubbia efficacia per il benessere degli animali un aumento della superficie disponibile coperta per UBA di almeno il 30%. La diminuzione degli animali in allevamento, a parità di strutture presenti diminuisce la produzione di carne per anno e di conseguenza il reddito aziendale. Alcune voci di costo variabile, inoltre, quali energia elettrica, macchine, carburante, assicurazione, tasse etc. non diminuiscono proporzionalmente. L'incidenza dei costi fissi, inoltre, subisce un incremento

relativo se rapportata alle UBA aziendali. Il tutto si concretizza in un mancato reddito stimato in termini percentuali nella misura dell'1,8% nel bovino da carne e del 3% nel bufalo da carne rispetto agli importi dei costi variabili. L'aggravio di costo per le diverse tipologie di allevamento del bovino da carne è, quindi, di euro 36,04 per la linea vacca vitello, di 26,63 euro per il baby beef, di euro 54,79 per il vitellone tardivo e di euro **30,69** per il bufalo da carne.

Suini

Allevamento a ciclo aperto da riproduzione.

Nella tabella seguente sono riportati i costi di produzione valutati in base ai parametri ivi riportati:

Interparto = 165 giorni;
 Nati vivi per parto = 10,8;
 Mortalità totale pre e post svezzamento = 10%;
 Svezzati/scrofa/parto = 9,72;
 Svezzati/scrofa/anno = 21,5;
 N° parti/anno = 2,2.

Costi	Valori in €	
<i>Costi variabili</i>	<i>Per scrofa/anno</i>	<i>Per UBA*</i>
Alimentazione	448,8	897,6
Manodopera	224	448
Altri costi (acqua, energia elettrica, spese veterinarie, reflui)	307,6	615,2
Totale	980,4	1960,8
<i>Costi fissi</i>		
Ammortamenti e interessi	210	420
Totale costi Magroncello	1190,4 55,37	2380,80

Lo spazio minimo previsto dalla normativa vigente (D.Lgs n. 53/2004) per le scrofe in gestazione è: 2,25 m² per le scrofe adulte ed 1,64 m² per le scrofette da rimonta. L'aumento della disponibilità di spazio disponibile per UBA pari al 30%, senza incremento della superficie aziendale, comporta una riduzione dei soggetti in allevamento pari a circa il 24%. L'azienda, pertanto, registrerà una riduzione del reddito derivante dalla mancata produzione di n. 10,2 magroncelli/UBA/anno che, ad un prezzo medio di mercato del magroncello - a 25 kg - di euro 2,4 per kg di peso vivo, determina un mancato reddito al netto dei costi pari ad euro **47,23/UBA/anno**.

L'impegno di cui alla presente azione introduce elementi di miglioramento relativamente agli aspetti di cui alla lettera b) del paragrafo 7 articolo 27 del regolamento (CE) 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Allevamento a ciclo aperto da ingrasso (25-160 kg)

Nella tabella seguente si riportano i costi di produzione in un'azienda a ciclo aperto:

Costi	Valori in €	
<i>Costi variabili</i>	<i>x capo</i>	<i>x UBA (0,3)</i>
Alimentazione	126,00	420,00
Manodopera	15,40	51,33
Altri costi (acqua, energia elettrica, spese veterinarie, reflui)	39,20	130,67
Magroncello	60,0	200,00
Totale	240,60	802,00
Totale x kg	1,50	
<i>Costi fissi</i>		
Ammortamenti e interessi	18,20	60,67
Totale costi	258,80	862,67
Totale costi x kg	1,62	

L'incremento di spazio disponibile per UBA pari al 30% oltre i fabbisogni minimi richiesti dal D.lgs 53/2004 comporta una riduzione del numero dei capi prodotti/anno. Ciò determina un aggravio dei costi fissi quantificabile in 0,035 euro/kg di peso vivo alla macellazione. Inoltre, si stima che la voce "altri costi" subisca un incremento quantificabile in circa il 6,3% del valore riportato in tabella in quanto si è stimato che l'entità di alcune voci di costo (ad es: energia elettrica, spese reflui ecc.) rimangano invariate a prescindere dalla diminuzione di produzione operata con un aggravio dei costi variabili così stimato, quantificabile in euro 0,015/kg pv. L'aggravio totale dei costi di produzione, pertanto, è di euro 0,05/kg di peso vivo finale, pari a euro **26,67/UBA**.

L'impegno di cui alla presente azione introduce elementi di miglioramento relativamente agli aspetti di cui alla lettera b) del paragrafo 7 articolo 27 del regolamento (CE) 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Allevamento a ciclo chiuso (0-160 kg)

Nella tabella seguente si riportano i costi di produzione in un allevamento a ciclo chiuso valutati in base ai parametri ivi riportati:

Interparto = 165 giorni;
 Nati vivi per parto = 10,8;
 Mortalità totale pre e post svezzamento = 10%;
 Svezzati/scrofa/parto = 9,72;
 Svezzati/scrofa/anno = 21,5;
 N° parti/anno = 2,2.

Costi	Valori in €
--------------	--------------------

Costi variabili	Per capo	Per UBA
<i>Alimentazione</i>	146,46	488,20
<i>Manodopera</i>	32,39	107,99
<i>Altri costi (acqua, energia elettrica, spese veterinarie, reflui)</i>	49,53	165,12
Totale	228,38	761,31
<i>Costi fissi</i>		
<i>Ammortamenti e interessi</i>	25,53	85,10
Totale costi	253,91	846,41
(€/kg pv)	1,58	

In analogia a quanto riportato per l'allevamento a ciclo aperto da ingrasso, l'incremento di spazio disponibile per UBA pari al 30% oltre i fabbisogni minimi richiesti dal D.lgs 53/2004 comporta una riduzione del numero dei capi prodotti/anno pari a circa il 24%. L'aggravio dei costi fissi, che si distribuiscono sul minor numero di capi prodotti è stato stimato in 0,05 euro/kg di peso vivo alla macellazione. Inoltre, si stima che la voce "altri costi" subisca un analogo incremento a quello riportato nell'ipotesi precedente e quantificabile in euro 0,019/kg peso vivo. L'aggravio totale dei costi di produzione, pertanto, è di euro 0,069/kg di peso vivo finale, pari a euro **36,80/UBA**.

L'impegno di cui alla presente azione introduce elementi di miglioramento relativamente agli aspetti di cui alla lettera b) del paragrafo 7 articolo 27 del regolamento (CE) 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Avicoli:

Galline ovaiole e polli da carne.

Si riportano di seguito i calcoli da cui si evincono i maggiori costi e/o mancati redditi sostenuti dall'allevatore per il sistema di:

- 1) *allevamento intensivo di galline allevate in gabbia;*
- 2) *allevamento intensivo di galline allevate a terra;*
- 3) *allevamento a terra del pollo da carne.*

1. Costo di produzione delle uova in allevamento intensivo in gabbia

La vigente legislazione prevede per gli allevamenti delle galline ovaiole in batteria l'attribuzione di 550 cm² di superficie gabbia per animale. In Campania mediamente è riscontrabile un sistema di allevamento che prevede un capannone di circa 1.000 m² in grado di contenere 6.000 gabbie delle dimensione di 47 x 48 cm dove sono accasati 4 capi per un totale di 24.000 galline.

In un ciclo di produzione annuale è prevedibile una mortalità del 6%; a metà anno, pertanto, la mortalità da considerare è del 3% e le galline in produzione ammontano a 23.280.

Costi	Valori in €
Costi variabili	
Pollastre	24.000 x 5 euro=120.000
Alimentazione	40 kg x 23.280 = 931.200 kg x 0.25 euro = 232.800 euro
Lavoro di 1 persona	18.700 euro
Spese energetiche	18.000 euro
Veterinario e medicinali	4.000 euro
Totale	393.500,00
Costi fissi	
Altri costi di gestione	15.000 euro
Ammortamenti e interessi	40.000 euro
Totale	55.000,00
Totale costi	448.500,00

Quindi,

$$\begin{aligned} \text{Produzione uova} &= 280 \times 23.280 = 6.518.400 \\ \text{Costi variabili/uovo} &= 393.500 / 6.518.400 = 0,060 \end{aligned}$$

Nel caso in cui l'allevatore volesse aumentare la superficie disponibile per gli animali, potrebbe togliere un soggetto per gabbia. Si avrebbe in tal modo uno spazio per capo pari a 752 cm² (2.256/3) e la presenza nel capannone di 18.000 soggetti che darebbero una produzione di 4.888.800 uova (17.460 x 280). Si ipotizza che i costi fissi restino costanti.

Costi	Valori in €
Costi variabili	
Pollastre	18.000 x 5 euro =90.000 euro
Alimentazione	40 kg x 17.460 = 698.400 kg x 0.25 euro = 174.600
Lavoro di 1 persona	18.700 euro
Spese energetiche	18.000 euro
Veterinario e medicinali	3.500 euro
Totale	304.800,00
Costi fissi	
Altri costi di gestione	15.000 euro
Ammortamenti e interessi	40.000 euro
Totale	55.000,00
Totale costi	359.800 euro

$$\begin{aligned} \text{Produzione uova} &= 280 \times 18.000 = 4.888.800 \\ \text{Costi variabili/uovo} &= 304.800 / 4.888.800 = 0,062 \end{aligned}$$

Considerando, pertanto, l'aggravio di spese variabili per uovo prodotto (= 0,002 euro), una produzione annua/capo di 280 uova ed un coefficiente di conversione in UBA pari a 0,014 (allegato V Reg. (CE) n. 1974/2006) si ha un incremento di costi variabili pari a **40 euro/UBA**.

2. Costo di produzione delle uova in allevamento intensivo di galline allevate a terra

La vigente legislazione prevede per gli allevamenti delle galline ovaiole a terra una densità di 9 soggetti/m². In Campania le tipologie di allevamento di norma riscontrabili prevedono un capannone di circa 1000 m². In 2 capannoni, pertanto, è possibile allevare 18.000 galline.

In un ciclo di produzione di durata annuale con una mortalità media del 6% a metà anno si hanno in produzione 17.460 galline che forniscono una produzione di 4.888.800 uova (17460 x 280).

Costi	Valori in €
Costi variabili	
Pollastre	18.000 x 5 euro = 90.000 euro
Alimentazione	40 kg x 17460 = 698400 kg x 0.25 euro = 174.600
Lavoro di 1,5 persona (18.700 x 1,5)	28.050 euro
Spese energetiche	18.000 euro
Veterinario e medicinali	3.500 euro
Totale	314.150,00 euro
Costi fissi	
Altri costi di gestione (acqua, telefono, imposte, ecc)	15.000 euro
Ammortamenti e interessi	50.000 euro
Totale	65.000,00 euro
Totale costi	Euro

$$\text{Costi variabili/uovo } 314.150/4.888.800 = 0,064$$

Nel caso di adesione alla presente azione l'allevatore deve assicurare uno spazio disponibile alle galline di almeno 1400 cm² con una densità di 7 soggetti/m² e la presenza nei 2 capannoni di 14.000 soggetti che darebbero una produzione di 3.802.400 uova (13580 x 280). Si ipotizza che i costi fissi restino costanti e che si abbia una diminuzione del 10% del fabbisogno di manodopera.

Costi	Valori in €
Costi variabili	
Pollastre	14.000 x 5 euro = 70.000
Alimentazione	40 kg x 13580 = 543.200 kg x 0.25 euro = 135.800
Lavoro di 1,5 persona	25.245 euro
Spese energetiche	18.000 euro
Veterinario e medicinali	3.500 euro
Totale	252.545 euro
Costi fissi	
Altri costi di gestione (acqua, telefono, imposte, ecc)	15.000 euro
Ammortamenti e interessi	50.000 euro
Totale	65.000 euro
Totale costi	317.545

$$\text{Costo uovo } 252.545/3.802.400 = 0,066.$$

Considerando, pertanto, l'aggravio di spese variabili per uovo prodotto (= 0,002 euro), una produzione annua/capo di 280 uova ed un coefficiente di conversione in UBA pari a 0,014 (allegato V Reg. (CE) n. 1974/2006) si ha un incremento di costi variabili pari a **40 euro/UBA**.

3. Costo di produzione del pollo da carne

In Campania, di norma, il pollo da carne è allevato a terra in capannoni di circa 1.000 m² con una densità di circa **10 soggetti/ m²** pari a 30 kg di peso vivo finale per m².

Ipotesi di calcolo.

In 2 capannoni di circa 1000 m² ciascuno è possibile accasare circa 21.000 pulcini che, considerando una mortalità del 6% e un peso vivo finale di circa 3 Kg (almeno per i maschi) ad un'età di 55 giorni, forniscono una produzione di 59.220 Kg (21.000 x 0,94 x 3). Considerando mediamente 4,5 cicli produttivi/anno si ha una produzione di Kg 266.490 (59.220 x 4,5) con un indice di conversione medio degli alimenti pari a 2,1.

Costi	Valori in €
Costi variabili	
Pulcini 94.500 x 0,45 euro	42.525
Alim. 266490 x 2,1 = 559629 kg x 0.25 euro	139.907
Lavoro 0,5 ULA	9.350
Spese energetiche	13.000
Veterinario + medicinali	5.000
Altri costi di gestione (acqua, telefono, imposte, ecc)	13.000
Cattura polli	4.000
Totale	226.782
Costi fissi	
Ammortamenti e interessi	20.000
Totale	20.000
Totale costi	249.932

Il costo variabile per kg di produzione ammonta a 0,851 euro.

Nel caso di adesione alla presente azione da parte dell'allevatore lo stesso deve assicurare almeno 1.250 cm²/capo con la presenza, quindi, in allevamento di n. **8 soggetti/m²**.

Ipotesi di calcolo

In 2 capannoni di circa 1.000 m² ciascuno è possibile accasare circa 17.000 pulcini che, considerando una mortalità del 6% e un peso vivo finale di circa 3 Kg (almeno per i maschi) ad un'età di 55 giorni, daranno una produzione di 47.940 Kg (17.000 x 0,94 x 3). Considerando mediamente 4,5 cicli produttivi/anno si ha una produzione di 215.730 (47.940 x 4,5) con un indice di conversione medio degli alimenti pari a 2,1.

Con tale sistema è stata considerata una diminuzione del 20% anche dei costi variabili legati alle spese energetiche, ai costi di gestione, cattura polli e del 10% dei costi variabili legati al veterinario + medicinali.

Costi	Valori in €
Costi variabili	
Pulcini 76.500 x 0,45 euro	34.525
Alim. 215730 x 2,1 = 453033 kg x 0.25 euro	113.258
Lavoro 0,5 ULA	9.350
Spese energetiche	10.400
Veterinario + medicinali	4.500
Altri costi di gestione (acqua, telefono, imposte, ecc)	10.400
Cattura polli	3.200
Totale	185.633
Costi fissi	
Ammortamenti e interessi	20.000
Totale	20.000
Totale costi	212.033

Il costo di produzione per kg di pollo, al netto dei costi fissi, ammonta a 0,860 euro.

Considerando, pertanto, l'aggravio di spese variabili per Kg di carne (= 0,009 euro), una produzione di carne annua pari a 13,5 kg ed un coefficiente di conversione in UBA pari a 0,003 (allegato V Reg. (CE) n. 1974/2006) si ha un incremento di costi variabili pari a **40,00 euro/UBA**.

Misura 215. Azione 2 Prolungamento del periodo di allattamento naturale dopo la fase colostrale

L'azione è finalizzata ad assicurare sistemi di gestione dell'allevamento bufalino che mitigano il turbamento dei soggetti allevati attraverso il prolungamento del periodo di allattamento naturale dopo la fase colostrale.

Bufalini

Di norma i vitelli bufalini, dopo la fase colostrale pari a 12-36 ore, continuano a ricevere colostro e latte di bufala materno per 7 giorni.

L'adesione da parte degli allevatori alla presente azione comporta l'impegno ad assicurare il prolungamento delle cure parentali agli annutoli per un ulteriore periodo di 7 giorni.

Ciò comporta una perdita di reddito corrispondente alla produzione di latte di 7 giorni.

Considerando, pertanto, che la produzione media giornaliera per capo in Campania è pari a 8,00 kg di latte e che il prezzo medio del latte riferito agli ultimi tre anni è pari a 1,12 euro per litro, l'allevatore sopporta un mancato ricavo, che al netto dei costi non sostenuti, è di euro **33,60**.

Il calcolo si ottiene nel modo descritto di seguito.

Perdita di produzione = $8 \times 7 = 56$ litri di latte;

Mancato ricavo = perdita di produzione $\times 1,12$ euro = $56 \times 1,12 = 62,72$ euro;

Il costo variabile per 100 kg di latte ammonta ad euro 112,64 che corrisponde ad euro 63,08 per 56 litri di latte.

I costi non sostenuti sono rappresentati dal valore del latte di origine vaccina che di norma viene dato ai vitelli in quantità superiore, pari a circa il 30%, rispetto a quello materno bufalino in considerazione del minore valore nutritivo rispetto a quest'ultimo. Pertanto il latte di origine vaccina è pari a 72,8 kg per 7 giorni. Tale quantità di latte, al prezzo di 0,40 euro/litro, comporta una spesa pari a 29,12 euro che rappresenta un costo non sostenuto e, quindi, da sottrarre alla perdita di reddito.

Mancato reddito = Mancato ricavo - Costi non sostenuti = $62,72 - 29,12 =$ euro **33,60**.

Allo stesso risultato si perviene nel caso in cui invece del latte vaccino venga somministrato latte in polvere. In tal caso, infatti, viene somministrata la stessa quantità di latte che il vitello succhierebbe naturalmente dalla madre ma il costo del latte in tal caso è superiore rispetto a quello vaccino di circa il 30 %.

Misura 215. Azione 3) Miglioramento delle condizioni di allevamento di animali per contenere la diffusione di patologie

La seguente azione prevede che gli allevatori bufalini e bovini aderiscano al Piano di profilassi volontaria diretta approvato dalle Autorità a tanto abilitate ai sensi di legge. In tale piano sono indicati gli interventi aggiuntivi a quelli di profilassi obbligatoria, per contribuire ad impedire l'insorgenza e/o la progressione di patologie, tenuto conto delle specifiche realtà produttive che caratterizzano gli allevamenti campani. Gli interventi previsti sono quelli di seguito elencati:

1. almeno un intervento all'anno di pulizia e disinfezione dei ricoveri con idonei disinfettanti, secondo quanto previsto dal Piano di profilassi volontaria diretta;
2. isolamento di capi feriti, ammalati, o comunque temporaneamente non idonei alla produzione di latte, in locali separati dalle altre aree di stabulazione, di superficie complessiva almeno pari a quella necessaria ad ospitare il 3% della popolazione adulta presente nell'allevamento o almeno un capo adulto;
3. almeno un intervento semestrale per il controllo e la manutenzione dell'impianto di mungitura per prevenire la diffusione di patologie alla mammella;
4. almeno un intervento settimanale per la pulizia e la sostituzione delle soluzioni disinfettanti per le vasche di disinfezione degli automezzi in entrata/uscita;
5. impiego di materiale monouso da parte del personale e degli eventuali visitatori che accedono ai locali di allevamento;
6. accertamenti diagnostici per la verifica della presenza di ecto ed endo parassiti, secondo quanto previsto dal Piano di profilassi volontaria diretta.

Calcolo del premio:

Considerato che di norma in Campania:

- gli interventi di pulizia e disinfezione sono attuati in maniera episodica, a cadenza comunque superiore a quella annuale e non derivante da una valutazione dei rischi cui le aziende sono esposte;
- negli allevamenti le aree destinate ad ospitare capi feriti, ammalati, o comunque temporaneamente non idonei alla produzione di latte non sono separate dalle altre aree di stabulazione e le loro dimensioni non sono correlate alla consistenza dell'allevamento;
- gli interventi di controllo e manutenzione dell'impianto di mungitura sono effettuati in maniera episodica ed abitualmente solo a seguito di malfunzionamenti;
- gli interventi di pulizia delle vasche sono effettuati in maniera episodica e la sostituzione delle soluzioni disinfettanti delle stesse è effettuata ad intervalli di tempo non meno di 15 giorni;
- gli animali non sono sottoposti ad accertamenti diagnostici preventivi di routine ma solo in presenza di patologie conclamate

e pertanto le aziende che si impegnano ad attuare quanto prescritto dal piano previsto dalla misura sopportano un aggravio dei costi di produzione variabili, nella misura percentuale indicata nelle tabelle seguenti:

Bovini e Bufalini da latte

COSTI/100 kg di latte	Media 03-05	Produzione media annua/capo (ql)	Costo di produzione/capo/anno	% di incremento dei C.V:	Premio €/UBA
Bovini					
Costi variabili	35,22	63,85	2.248,73	2,22	50
Bufalini					
Costi variabili	112,64	19,00	2.140,16	2,33	50

Bovini e Bufalini da carne

COSTI	Costi variabili	% di incremento dei C.V:	Premio €/UBA
Bovini			
Linea vacca vitello	2.002,22	2,50	50
Baby beef	1.479,44	3,38	50
Vitellone tardivo	3.043,88	1,64	50
Bufalini	2.140,16	4,89	50

Appare giustificata la concessione di un premio di **50,00** euro/UBA.

Riferimenti normativi

1. Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003. Allegato III;
2. Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) Articolo 4;
3. Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"
4. Direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 28) Articoli 3 e 4;
5. Decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 331 "Attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per la protezione dei vitelli";
6. Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33) Articoli 3 e 4, paragrafo 1;
7. Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53 "Attuazione della direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini";
8. Reg. (CE) n. 2277/2003 della Commissione del 22.12.2003;
9. Direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole *Gazzetta ufficiale n. L 203 del 03/08/1999 PAG. 0053 - 0057*;
10. Decreto legislativo 29 luglio 2003 n.267 "Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento" (GU n. 219 del 20-9-2003).

MISURA 221 “Imboschimento di terreni agricoli” (ARTICOLO 43)

1. Premessa

La misura finanzia un aiuto diretto a coloro che provvedono all'imboschimento delle superfici agricole con i seguenti obiettivi

- estendere la massa forestale per attenuare i cambiamenti climatici in coerenza con gli obblighi derivanti dall'applicazione del protocollo di Kyoto;
- mitigare i fenomeni di erosione e di dissesto idrogeologico;
- migliorare il paesaggio agrario;
- diversificare la produzione nelle aziende agricole;
- produrre biomassa legnosa a scopi energetici;
- potenziare la biodiversità;
- proteggere le risorse idriche.

Sono previste quattro distinte tipologie di imboschimento

- a. Imboschimento per la costituzione di boschi naturaliformi;
- b. Imboschimento con specie arboree a ciclo lungo;
- c. Imboschimento con specie a rapido accrescimento a ciclo breve;
- d. Imboschimento con specie a rapido accrescimento per produzione di biomassa a fini energetici.

2. La metodologia adottata e le fonti dei dati

A titolo della misura è concesso

- un contributo per i costi di impianto per ettaro imboschito;
- un premio annuale ad ettaro imboschito per la manutenzione degli imboschimenti (esecuzione delle cure colturali), per un periodo non superiore ai 5 anni;
- un premio annuale ad ettaro imboschito per la perdita di reddito per un periodo non superiore ai 15 anni.

Contributo per i costi di impianto

Il sostegno per gli Enti pubblici è concesso fino ad un massimo del 100% dei costi di impianto. Per i privati il limite è variabile: fino all'80% dei costi di impianto nelle zone montane, nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane, nelle zone ZPS e SIC della Rete Natura 2000-Direttiva Habitat; in tutti gli altri casi l'intensità dell'aiuto si riduce sino ad un massimo del 70% dei costi di impianto.

Sono considerati ammissibili

- i costi per l'impianto e per le opere connesse
- le spese tecniche.

Costi per l'impianto e per le opere connesse

I costi di impianto sono stati stimati per le singole tipologie di imboschimento, ipotizzando diversi modelli gestionali.

Sulla scorta delle stime eseguite sono definiti i seguenti massimali per ettaro:

6.000 Euro per la costituzione di boschi naturaliformi e per realizzazione di impianti con specie arboree a ciclo lungo, con specie a rapido accrescimento per produzione di biomassa a fini energetici.

4.000 Euro per gli impianti con specie a rapido accrescimento a ciclo breve.

L'ammontare del premio sarà determinato sulla base dei reali costi sostenuti e giustificati contabilmente dai beneficiari (fatture ed altri documenti probatori).

Le categorie di opere e acquisti ammissibili ed i relativi costi unitari saranno esplicitati nel bando di attuazione della misura desunti dal "Prezzario per opere di miglioramento fondiario" e dal "Prezzario delle opere pubbliche" della Regione Campania, vigenti al momento della stesura del Bando.

Premio annuale ad ettaro imboschito a copertura dei costi di manutenzione

E' il premio annuale per ettaro imboschito, destinato a concorrere, per i primi cinque anni successivi all'impianto, ai costi di manutenzione degli imboschimenti sostenuti per eseguire le operazioni colturali "ordinarie".

Sono comprese le operazioni colturali di sostituzione delle fallanze (piantine morte o deperienti), lavorazioni del terreno per il controllo delle infestanti, irrigazioni di soccorso, potatura di formazione e di allevamento, concimazioni ecc.

Il contributo annuo per la manutenzione degli impianti è fissato in un massimo di 700,00 Euro/ettaro/anno per il primo biennio (1° e 2° anno successivo all'impianto) e in un massimo di 400,00 Euro/ettaro/anno per il successivo triennio (3°, 4° e 5° anno successivo all'impianto). Entro tali massimali vengono riconosciute le sovvenzioni puntualmente determinate sulla base delle dichiarazioni di spesa effettuate dai singoli beneficiari. Nel bando saranno esplicitate le tipologie di spese ammesse e per la determinazione economica si farà riferimento al prezzario regionale delle opere di miglioramento fondiario vigente.

Premio annuale ad ettaro imboschito per la perdita di reddito

L'importo del premio annuo ad ettaro imboschito compensa la perdita di reddito provocata dall'imboschimento per un massimo di quindici anni.

Se il beneficiario non è imprenditore agricolo, il premio non è parametrizzato ed è pari a 150 euro/ettaro/anno.

Per il beneficiario imprenditore agricolo, l'importo del premio è modulato in funzione della localizzazione territoriale dell'intervento.

3. Giustificazione del premio

Per il calcolo del mancato reddito è stato adottato il criterio del costo opportunità, cioè la valutazione del valore economico che gli agricoltori potrebbero realizzare destinando la superficie aziendale alle colture agricole praticate nell'area di riferimento.

Il parametro economico utilizzato è il reddito lordo standard per ettaro calcolato per ciascuna macroarea.

Macroarea	R.L.S./ha in Euro
A1	> 8.000
A2	5.628
A3	6.318
B	7.588
C	2.805
D1	1.434
D2	1.324

Su tale informazione è stato calibrato il premio riconoscendo un premio massimo per ettaro per anno di 700 euro alle sole aziende agricole che ricadono nella macroarea A1.

Nella tabella che segue per ciascuna macroarea è indicato il premio per il mancato reddito

Macroaree	Macroarea	Macroarea	Macroarea	Macroarea	Macroarea	Macroarea
A1	A2	A3	B	C	D1	D2
Euro 700 ha/anno	Euro 650 /ha/anno	Euro 650 /ha/anno	Euro 650 /ha/anno	Euro 550 /ha/anno	Euro 500 /ha/anno	Euro 500 /ha/anno

Misura 225 Pagamenti per interventi silvoambientali (Articolo 47)

Premessa

La presente relazione, partendo dagli aggravii economici, in termini di costi aggiuntivi e di mancati guadagni, derivanti dall'applicazione della misura, ha l'obiettivo di illustrare la metodologia adottata e le fonti dei dati utilizzati per la individuazione dei premi.

Per la quantificazione dei premi si è tenuto conto, così come previsto dall'art. 53 del Reg.CE 1974/2006, dei costi standard e delle ipotesi standard di mancato guadagno.

La misura prevede un aiuto diretto ai beneficiari per compensare i costi aggiuntivi ed i mancati guadagni causati dagli impegni assunti, con l'obiettivo di:

- conservare ed accrescere la biodiversità;
- conservare gli ecosistemi forestali di notevole pregio naturalistico;
- ripristinare habitat naturali e seminaturali di dimensioni adatte per l'insediamento di popolazioni, vegetali e animali, vitali e, in particolare, per la conservazione di specie minacciate di estinzione;
- esaltare la funzione protettiva delle foreste in relazione alla difesa del suolo, all'assetto idrogeologico, alla prevenzione da calamità naturali, nonché alla capacità di assorbire l'anidride carbonica;
- conservare e migliorare la struttura dei suoli e la qualità delle acque;
- migliorare la gestione e la salvaguardia delle zone forestali comprese nelle aree Natura 2000 e nelle aree protette nonché delle aree destinate alla produzione di materiale di base (boschi da seme) ai sensi della Direttiva 1999/105/CE.

La misura prevede i seguenti interventi ascrivibili alla diversificazione della struttura/composizione del bosco: si articola nelle seguenti azioni, ciascuna delle quali viene attuata attraverso uno o più interventi:

- a.** Gestione di boschi e foreste verso una più accentuata maturazione e naturalizzazione con:
 - a.1) incremento della biomassa organica deperiente o morta, che non costituisca materiale residuo delle lavorazioni nelle normali operazioni di utilizzazione boschiva;
 - a.2) incremento del numero di matricine da riservare al taglio, nel caso di soprassuoli a ceduo;
 - a.3) creazione di aree di riserva non soggette a taglio all'interno di boschi e foreste produttive;
- b.** Mantenimento di habitat per la conservazione di specie animali anche a rischio di estinzione
 - b.1) Mantenimento di radure.

La metodologia adottata e le fonti dei dati

Per la determinazione dei premi si è partiti da un'analisi degli impegni richiesti dalle singole azioni e da una verifica del loro impatto sulla gestione forestale.

In ogni caso ci si trova di fronte all'adozione volontaria di pratiche che vanno oltre i normali standard di gestione ovvero oltre gli obblighi fissati da norme e vincoli eventualmente esistenti e, per questo, non vi sono riscontri di tipo quantitativo nella ordinaria gestione forestale, con una conseguente difficile quantificazione dell'aggravio economico.

Per una valutazione di detto aggravio e, quindi, della successiva giustificazione dei premi si è partiti dalla considerazione che gli impegni nella maggior parte dei casi si sostanziano in una perdita di materiale legnoso

Pertanto, ci si è riferiti a fonti secondarie costituite dai Piani di Assestamento Forestale, da dati ISTAT, da studi e ricerche e dai regolamenti attuativi della legge regionale n°11/1996, (Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e Norme per il taglio dei boschi).

Il valore di macchiatico non ritraibile e, in generale, gli aggravii economici dovuti all'adozione degli interventi risultano in ogni caso superiori al premio massimo concedibile e pari a 200 €/Ha.

Giustificazione del premio

A seguito delle valutazioni di cui innanzi, a titolo della misura viene concesso un premio variabile da un minimo di **80 €/Ha/anno** a un massimo di 200 €/Ha/anno, differenziato per azione come indicato nella Tab.1

Tabella 1

AZIONE	Premio massimo nel caso di completa attuazione degli interventi (a.1+a.2+a.3) / b.1	Premio minimo nel caso di attuazione di un solo intervento
a) Gestione di boschi e foreste verso una più accentuata maturazione e naturalizzazione	200	120
b.1) Mantenimento di radure	80	

I premi in Tab.1 sono stati determinati sulla base dei criteri innanzi esposti nonché del costo di transazione dell'operazione.

Nel calcolo si è tenuto conto degli impegni previsti da ciascuna azione e, nell'ambito dell'Azione a), da ciascun intervento.

L'intervento a.1 prevede il mantenimento in situ di almeno 7 soggetti arborei per ettaro di superficie, in piedi o a terra, di dimensioni almeno pari alla media del soprassuolo.

Nel caso di più soggetti di dimensioni inferiori, l'impegno è ammissibile a condizione che il volume dendrometrico complessivo sia comunque

confrontabile con quello medio dato da almeno 7 soggetti. Non vengono presi in considerazione soggetti di diametro inferiore a cm.10.

L'impegno previsto dall'intervento a.2 comporta un incremento del numero di matricine rilasciate pari almeno al 10% di quello prescritto dalla normativa regionale di riferimento. Pertanto, si tratta di mantenere in sito da 5 a 10 soggetti arborei oltre quelli da riservare per norma.

Con l'intervento a.3 si prevede il mantenimento di un'area accorpata pari almeno al 5% della superficie totale interessata nel caso di taglio di boschi cedui e di taglio di sgombro nell'alto fusto, per la creazione di un potenziale corridoio tra le particelle interessate dalla tagliata.

L'Azione b), con l'intervento b.1, si propone il mantenimento di radure significative dal punto di vista ambientale, sia per dimensione sia per qualità. La radura dovrà avere una superficie pari ad almeno 300 mq e dovrà interessare una superficie forestale di almeno cinque ettari.

Come detto, si è osservato che in ogni caso la stima dell'aggravio economico conduce a valori superiori ai premi di cui alla Tab.1 e tuttavia, per orientare le scelte imprenditoriali nella direzione dei bisogni e delle priorità ambientali individuate sul territorio regionale, si è scelto di modulare il premio in funzione dell'incidenza dei singoli interventi. E' evidente come una gestione del bosco e della foresta verso un più accentuata maturazione e naturalizzazione (Azione a.) contribuisca al miglioramento di habitat idonei alla conservazione di specie animali anche a rischio di estinzione (Azione b.).

Da tali considerazioni e valutazioni è scaturita, per ciascuna azione, la diversificazione dei premi così come riportati nelle seguenti tabelle:

Azione a.

Attuazione impegni e/o interventi	Euro/Ha
Completa attuazione a.1, a.2 e a.3	200
Attuazione di due interventi riduzione del 20%	160
Attuazione di un intervento riduzione del 40%	120

Azione b.

Attuazione impegni e/o interventi	Euro/Ha
Attuazione di b.1	80

PARTE II

LE PERIZIE

Perizia relativa alla Misura 131–Sostegno agli agricoltori per conformarsi alle norme rigorose basate sulla legislazione comunitaria del PSR Campania 2000-2007

La misura ha lo scopo di agevolare l'adeguamento delle aziende agricole riguardo al rispetto di norme introdotte di recente. In particolare, essa prevede la corresponsione di un aiuto differenziato rispetto alle due tipologie:

- tipologia a): aiuto per i maggiori costi relativi all'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici per le aziende zootecniche i cui terreni ricadono in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Campania in conseguenza della DGR 700/2003;
- tipologia b): aiuto allo scopo di compensare i maggiori oneri relativi all'applicazione delle norme di cui alla DGR n. 398/2006 rispetto alla baseline costituita dalla Legge 574/96

Per la tipologia a) l'aiuto annuo percepibile per il quinquennio è calcolato:

- per il primo anno sommando ai costi relativi agli adempimenti tecnico amministrativi, i costi organizzativi e gestionali, rapportati agli ettari aggiuntivi necessari allo spandimento rispetto alla baseline, e le analisi chimico fisiche per la redazione del PUA. L'importo riconosciuto sarà pari al 75% dei costi ammissibili.
- dal secondo al quinto anno l'aiuto è dato solo in base alla quota relativa ai costi organizzativi e gestionali determinati inizialmente decrescendo, per ciascun anno, di una quota pari al 20% dell'aiuto corrisposto per l'anno precedente, annullandosi quindi l'anno successivo al quinto.

In ogni caso l'importo massimo dell'aiuto calcolato per l'intero quinquennio non potrà essere superiore a euro 10.000,00 per azienda tenendo conto delle specifiche condizioni aziendali.

Per la tipologia b) L'aiuto sarà concesso *una tantum* ed in ogni caso l'aiuto effettivo sarà commisurato agli effettivi sovraccosti di gestione delle differenti aziende partecipanti nella fino ad un massimo di 6.000,00 euro azienda determinato come somma delle voci di costo relative agli adempimenti tecnico amministrativi ed i costi relativi all'aumento delle distanze a causa dell'utilizzo di altre superfici. L'importo riconosciuto sarà pari al 75% dei costi ammissibili.

Fonti di dati

Tipologia a) Le fonti dati utilizzate sono sufficientemente articolate. Oltre a interviste dirette per l'accertamento degli oneri tecnici ed amministrativi necessari per la presentazione della documentazione, sono stati rilevati *ad hoc* dati dall'azienda agricola sperimentale regionale "Improsta" (Eboli, Salerno), ad indirizzo cerealicolo-zootecnico (bufalino).

Per il calcolo delle maggiori spese si è fatto riferimento Banca dati regionale sui processi produttivi elementari e costi di produzione in agricoltura. Valori monetari aggiornati al 2004" della Regione Campania,

approvati con DRD n. 54 del 30 novembre 2006. Da essa sono stati desunti gli oneri di ammortamento macchine, carburante, manodopera. Per il calcolo dei volumi dei liquami zootecnici e dei relativi contenuti di azoto, sono stati utilizzati i coefficienti riportati nelle tabelle allegate alla normativa stessa.

Tipologia b) Anche in questo caso i dati utilizzati per il calcolo provengono da fonti articolate e attendibili. Si tratta, infatti, di interviste dirette per l'accertamento degli oneri tecnici ed amministrativi necessari per la presentazione della documentazione. Per il calcolo delle maggiori spese si è fatto riferimento alla Banca dati regionale sui processi produttivi elementari e costi di produzione in agricoltura. Valori monetari aggiornati al 2004" della Regione Campania, approvati con DRD n. 54 del 30 novembre 2006 dalla quale sono stati desunti gli oneri di ammortamento macchine, carburante, manodopera.

Le fonti di dati utilizzati per entrambe le tipologie appaiono ben articolate e attendibili anche in considerazione dei riscontri fatti dallo scrivente.

Metodologia utilizzata

La metodologia adottata dalla Regione Campania per il calcolo degli aiuti è basata sulla valutazione dei maggiori oneri derivanti dall'impiego delle tecniche conformi alle disposizioni amministrative e tecniche stabilite dalla normativa: DGR 700/2003 per i liquami e DGR n. 398/2006 per le sanse e le acque di vegetazione.

Tipologia a) - La metodologia adottata per il calcolo dell'aiuto ha scomposto, correttamente, i maggiori oneri derivanti dal rispetto delle norme contenute nella DGR 700/2003 rispetto alla precedente normativa in due macrocategorie:

- Maggiori costi per gli adempimenti tecnico amministrativi;
- Maggiori costi organizzativi e gestionali (aumento delle distanze, reperimento di maggiori superfici sulle quali effettuare l'utilizzazione agronomica).

Nel primo caso sono stati correttamente ed analiticamente considerati i maggiori oneri amministrativi derivanti dalla nuova normativa rispetto a quella precedente. Per la componente legata ai maggiori oneri organizzativi e gestionali appare correttamente impostato il calcolo che ha tenuto conto:

- dell'aumento dei costi per lo spandimento e dei tempi di lavoro degli addetti alle operazioni, in funzione delle maggiori superfici necessarie a parità di peso vivo allevato rispetto alla precedente normativa,
- dell'aumento delle distanze dagli appezzamenti interessati agli spandimenti e quindi dei tempi necessari al loro raggiungimento, del maggiore impiego delle attrezzature di movimentazione e della lievitazione dei tempi di lavoro degli addetti alle operazioni.

Pertanto la quantificazione dell'aiuto appare correttamente impostata sotto il profilo metodologico.

Tipologia b)- La metodologia adottata per il calcolo dell'aiuto ha scomposto, correttamente, i maggiori oneri derivanti dal rispetto delle norme contenute nella DGR n. 398/2006 rispetto alla precedente normativa in due macrocategorie:

- Maggiori costi per gli adempimenti tecnico amministrativi;
- Maggiori costi organizzativi e gestionali.

Nel primo caso sono stati correttamente ed analiticamente considerati i maggiori oneri amministrativi derivanti dalla nuova normativa rispetto a quella precedente

La seconda categoria di costo ha considerato, in modo corretto, maggiori costi che l'azienda, per il rispetto delle nuove norme, deve sostenere a causa dell'aumento delle distanze dai terreni interessati agli spandimenti (costi di movimentazione delle acque di vegetazione o delle sanse), l'aumento dei tempi necessari al loro raggiungimento e l'aumento dei tempi di lavoro degli addetti alle operazioni.

Pertanto la quantificazione dell'aiuto appare correttamente impostata sotto il profilo metodologico.

Congruenza dei calcoli ed ammontare degli aiuti

La metodologia di calcolo per la quantificazione dell'aiuto, per entrambe le tipologie, è da ritenersi correttamente impostata e basata su dati attendibili e pertanto conduce ad una quantificazione dell'aiuto che non genera fenomeni di sovracompenesazione.

Perizia sulla pertinenza e l'esattezza dei calcoli per i premi relativi alle Misure 211, 212, 214 azioni d1 e d2, dell'Asse 2 del Piano di Sviluppo Rurale per la Campania 2007-13

1. Premessa

Il Regolamento CE n. 1974/2006 di attuazione del Reg. n. 1698/2005, nell'articolo 48 sezione 2, indica la necessità che gli Stati membri, e dunque le Regioni quali soggetti attuatori dei PSR, ricorrano ad una perizia che fornisca una adeguata giustificazione economica dell'entità dei premi agroambientali e che tale analisi deve essere condotta da organismi o servizi funzionalmente indipendenti da quelli responsabili dei calcoli stessi. A tal fine la presente relazione analizza l'esattezza della procedura di calcolo e dei dati utilizzati dalla Regione Campania nella giustificazione tecnico economica dei premi relativi ad alcune Misure dell'Asse 2 del PSR regionale 2007 - 2013.

Le Misure sottoposte alla presente perizia sono:

- ❖ Misure 211) – “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane” e 212) - “Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane”;
- ❖ Misura 214 - “Pagamenti agroambientali”, azione d) “Azioni extra BCAA”, per i punti 1. “Pratiche agronomiche conservative”, 2. “Sostegno al pascolo estensivo”.

2. Misure 211) e 212) - “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane e nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane”.

La misura in oggetto è rivolta a compensare le difficoltà economiche per l'attività agricola derivanti dalla localizzazione produttiva nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali. Tali difficoltà sono generalmente riconducibili ad una rigidità degli ordinamenti produttivi praticati e, a parità di ordinamento, in rese produttive inferiori rispetto a quelle che si conseguono in aree pianeggianti. Inoltre, le condizioni orografiche dei terreni spesso non consentono la meccanizzazione delle operazioni colturali, rendendo tali fasi lavorative più onerose in termini di tempo e di risorse umane impiegate. Questi fattori si riflettono ovviamente sui costi e sui ricavi dell'attività produttiva e, più in generale, si traduce in una minore capacità dell'azienda di produrre reddito.

Al fine di compensare tali aggravi economici, la Regione Campania ha previsto due diverse misure: una per le zone montane ed un'altra per le zone non montane e caratterizzate da svantaggi naturali. I premi previsti per le due tipologie di misura sono stati differenziati in €250/ha per le zone montane e €150/ha per le zone svantaggiate non montane.

Sulla base delle specificazioni riportate nelle due misure (211 e 212) e sulla base di una quantificazione economica delle difficoltà esistenti, la Regione ha proceduto alla determinazione di valori standard che evidenziassero il divario economico esistente.

Nel seguito si riporta la descrizione della perizia effettuata sulla relazione giustificativa dei calcoli per la determinazione dei premi previsti dalle due Misure 211 e 212.

Fonti di dati

Per tali misure è stata utilizzata la Banca Dati Rica regionale 2004, la quale si compone per questo anno di 489 aziende. Per la determinazione del differenziale economico, il campione Rica è stato stratificato in funzione della localizzazione delle aziende nei comuni appartenenti ad aree non svantaggiate ed aree caratterizzate da svantaggi naturali ai sensi della direttiva 75/268/CE. Da tale stratificazione risultano presenti 252 aziende ricadenti in aree non svantaggiate e 237 ricadenti in aree definite svantaggiate (vedi tabella 1). La numerosità dei singoli strati appare soddisfacente se si considerano le coltivazioni praticate dalle aziende, difatti, essendo per la maggior parte dei casi aziende miste, le occorrenze in termini di colture diventano 794 per le aree non svantaggiate e 795 per le aree svantaggiate, per un totale di 1.589 casi. La robustezza delle informazioni ricavate dal campione utilizzato per inferire sulla popolazione di aziende regionali risulta buona; seppure, l'utilizzo di più anni avrebbe potuto attutire le variazioni economiche congiunturali verificatesi nel singolo anno preso a base.

Tabella 1 – Numero di casi presenti nelle aree non svantaggiate e con diversi gradi di svantaggio

Descrizione	Comuni non svantaggiati	Comuni con sup. parziale svantaggiati (art.3 par.3)	Comuni con sup. totale svantaggiati (art.3 par.3)	Comuni svantaggiati (art.3 par.4)	Comuni svantaggiati (art.3 par.5)	Totali
Numero di aziende	252	28	131	62	16	489
Numero di coltivazioni	794	88	492	184	31	1.589

Metodologia utilizzata

Ai fini della valutazione dell'aggravio economico derivante dagli svantaggi oggettivi caratteristici di alcuni territori, la Regione ha proceduto a confrontare un campione di aziende strutturato in modo da rappresentare le diverse tipologie aziendali operanti nelle differenti aree territoriali regionali ed evidenziando le diverse performance economiche riportate dalle stesse. Si è già fatto riferimento ai fattori che in generale influiscono negativamente sulla produzione agricola situata nelle aree montane o caratterizzate da svantaggi naturali. In altri studi è stato dimostrato che soprattutto per quanto riguarda l'aspetto relativo alla meccanizzazione, e più in generale, all'introduzione delle moderne tecnologie a supporto dell'attività agricola, esiste una reale difficoltà alla loro introduzione e, comunque, a costi superiori rispetto a quanto si verifica in altre zone territoriali. Inoltre, le caratteristiche naturali dei terreni ne condizionano la fertilità e spesso le rese produttive sono inferiori, pertanto anche i ricavi vengono compromessi. Tali valori si riflettono direttamente sui risultati economici dei processi produttivi; dunque il confronto dei margini lordi di processi produttivi simili tra aree svantaggiate e non consente la determinazione dell'aggravio complessivo per l'agricoltura nelle specifiche aree.

Nello specifico, la Regione ha proceduto nella individuazione di processi rappresentativi delle aree caratterizzate dai diversi gradi di svantaggio confrontandoli con i processi produttivi simili presenti nelle altre zone regionali (baseline). All'interno degli strati localizzativi, si è proceduto poi al raggruppamento delle coltivazioni presenti, secondo un criterio di omogeneità di specie.

I valori economici medi determinati, riguardano i margini lordi delle coltivazioni ad ettaro di SAU (€/Ha), i quali sono definiti dalle differenze tra le produzioni lorde vendibili ed i costi specifici delle coltivazioni. Tra i costi specifici sono comprese le spese per manodopera diretta, spese per antiparassitari e fitofarmaci, spese per acqua ed energia direttamente utilizzate per la coltivazione, spese per sementi e piantine ed altre spese specifiche.

La procedura utilizzata dalla Regione risulta coerente con le potenzialità informative della Banca dati utilizzata, con le indicazioni dei Reg. CE 1974/2006 e 1698/2005 e con le specifiche riportate nei due documenti, "linee guida" per la giustificazione dei premi, trasmessi dal Mipaf alle Regioni nel luglio del 2006 e nel febbraio del 2007.

In particolare, poiché nel DB Rica c'è la variabile "presenza in zone svantaggiate" distinte tra i diversi gradi di svantaggio così come definiti dalla direttiva CE 75/268, attraverso l'utilizzo del campione Rica regionale si è potuto operare un raffronto tra i valori economici riportati dalle aziende nelle zone interessate e per le diverse coltivazioni praticate dalle stesse. Si è operato un confronto tra ipotesi standard, come previsto dall'art. 53 (comma 1) del Reg. CE 1974/2006 ed i valori sono differenziati in funzione delle condizioni regionali e locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo, così come richiesto dall'art. 53 comma 2.d) del Reg. 1974/2006. Inoltre, l'utilizzo del margine lordo consente di racchiudere in questo valore le informazioni circa i livelli sia dei costi (specifici) che dei ricavi conseguiti dalle aziende per le diverse coltivazioni praticate. I costi considerati, così come richiesto dallo stesso Reg. 1974/2006, nell'art. 53 (comma 2), non contengono elementi correlati a costi d'investimento fissi.

I risultati dei calcoli effettuati dalla Regione sono riportati in tabella (tabella 2).

Tabella 2 – Differenziali di margine lordo per gruppi di colture ed aree svantaggiate

Descrizione	Comuni con sup. parzialmente svantaggiata (art. 3 par. 3)	Comuni con sup. totalmente svantaggiata (art. 3 par. 3)	Comuni svantaggiati (art. 3 par. 4)	Comuni svantaggiati (art. 3 par. 5)
Media degli svantaggi per raggruppamenti di colture	-2. 241	-9. 939	-11. 412	-2. 671

Congruenza dei calcoli ed ammontare dei premi

Nell'attività di verifica dei calcoli effettuati dalla Regione si è provato a seguire una diversa metodologia di giustificazione dei differenziali economici per le aree svantaggiate, basata sull'assunto che l'esistenza delle difficoltà produttive derivi, oltre che dalle rese produttive più basse (che si riflette sui ricavi) e dai costi di coltivazione più elevati, anche da una maggiore complessità organizzativa delle aziende e da una rigidità degli ordinamenti produttivi praticati che si riflettono in un aggravio economico per l'azienda vista nel suo complesso. A tal fine sono stati confrontati i redditi lordi non

delle singole coltivazioni ma delle aziende. I risultati sono riportati nelle successive tabelle.

Tabella 3 – Redditi lordi medi riportati dalle aziende ricadenti in aree svantaggiate e non (baseline)

Valori medi ad ettaro di SAU					
OTE	Comuni non svantaggiati (baseline)	Comuni con sup. parziale svantaggiata (art.3 par.3)	Comuni con sup. totale svantaggiata (art.3 par.3)	Comuni svantaggiati (art.3 par.4)	Comuni svantaggiati (art.3 par.5)
13 (Cereali e altri seminativi)	n.d.	n.d.	722,67	759,89	n.d.
14 (Altre colture)	5.725,18	2.261,51	1.815,26	6.095,60	7.749,64
20 (Ortofrutticoltura)	48.384,24	12.740,50	8.130,67	2.498,83	17.691,00
31 (viticoltura)	7.605,22	4.306,43	4.006,68	5.240,30	n.d.
32 (frutticoltura)	5.470,06	3.515,77	2.083,42	5.750,53	7.456,78
33 (olivicoltura)	1.875,47	n.d.	1.989,44	1.503,26	n.d.
34 (permanenti combinate)	6.274,09	30.949,50	2.804,30	6.236,45	
41 (Bovini da latte)	8.278,79	6.400,09	5.678,06	19.407,59	n.d.
42 (Bovini da allevamento e carne)	n.d.	1.348,52	2.759,30	34.414,00	n.d.
43 (Bovini da latte, allevamento e carne)	11.885,84	1.804,78	2.219,65	n.d.	n.d.
44 (Ovini, caprini e altri erbivori)	31.012,98	n.d.	2.880,68	n.d.	n.d.
50 (Granivori)	125.506,00	n.d.		102.932,42	n.d.
60 (Policoltura)	8.488,30	6.383,38	10.215,16	2.198,06	5.885,50
71 (Poliallevamento con erbivori)	n.d.	n.d.	2.384,00	n.d.	n.d.
81 (Misto seminativi erbivori)	2.417,31	3.660,28	1.508,02	1.846,26	n.d.
82 (Misto coltivazioni ed allevamenti)	25.076,22	n.d.	1.678,89	3.255,86	n.d.
Media complessiva	22.153,82	7.337,08	3.391,75	14.779,93	9.695,73

Fonte: elaborazioni su BD Rica 2004-2005

Tabella 4 – Differenziali tra redditi lordi riportati dalle aziende ricadenti in aree svantaggiate

Differenziali economici*				
OTE	Comuni con sup. pazialm. svantaggiata (art.3 par.3)	Comuni con sup. totalm. svantaggiata (art.3 par.3)	Comuni svantaggiati (art.3 par.4)	Comuni svantaggiati (art.3 par.5)
13 (Cereali e altri seminativi)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
14 (Altre colture)	(3.463,66)	(3.909,92)	370,42	2.024,46
20 (Ortofloricoltura)	(35.643,74)	(40.253,57)	(45.885,41)	(30.693,24)
31 (viticoltura)	(3.298,79)	(3.598,54)	(2.364,92)	n.d.
32 (frutticoltura)	(1.954,29)	(3.386,64)	280,47	1.986,72
33 (olivicoltura)	n.d.	113,98	(372,21)	n.d.
34 (permanenti combinate)	24.675,41	(3.469,78)	(37,64)	n.d.
41 (Bovini da latte)	(1.878,69)	(2.600,72)	11.128,81	n.d.
42 (Bovini da allevamento e carne)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
43 (Bovini da latte, allevamento e carne)	(10.081,06)	(9.666,18)	n.d.	n.d.
44 (Ovini, caprini e altri erbivori)	n.d.	(28.132,30)	n.d.	n.d.
50 (Granivori)	n.d.	n.d.	(22.573,58)	n.d.
60 (Policoltura)	(2.104,92)	1.726,87	(6.290,24)	(2.602,80)
71 (Poliallevamento con erbivori)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
81 (Misto seminativi erbivori)	1.242,98	(909,29)	(571,04)	n.d.
82 (Misto coltivazioni ed allevamenti)	n.d.	(23.397,34)	(21.820,37)	n.d.
Media degli svantaggi riportati dalle aree	(3.611,86)	(9.790,29)	(8.012,34)	(7.321,21)
Percentuale di svantaggio medio complessivo rispetto ai comuni non svantaggiati	-67%	-85%	-33%	-56%

Fonte: elaborazioni su BD Rica 2004-2005

* I valori in parentesi sono negativi

La procedura proposta in perizia tiene conto di tutte le componenti di svantaggio derivanti dalla localizzazione aziendale (organizzativi, del lavoro complessivo aziendale, ecc.) e non soltanto di quelle strettamente collegate ai singoli processi produttivi. Inoltre, facendo riferimento alla media complessiva (senza distinzione delle OTE) è possibile tenere conto anche dei condizionamenti derivanti dalla rigidità degli ordinamenti colturali esistente nelle aree montane (il risultato economico medio infatti è influenzato dalla presenza o meno di particolari OTE).

Si evidenzia, dunque, come i differenziali economici a cui si perviene con tale procedura di calcolo sono notevolmente più consistenti rispetto ai massimali riportati in Allegato del Reg. CE 1698/2005. Pertanto, la scelta della Regione di concedere i massimali previsti dal regolamento, €250/ha per le zone montane e €150/ha per le zone svantaggiate, è ampiamente giustificata dalle ipotesi di differenziale economico evidenziato. La determinazione di tali premi risulta, dunque, congrua alle evidenze economiche standard.

3. Misura 214 - “Pagamenti agroambientali”, azione d) “Azioni extra Buone Condizioni Agronomiche Ambientali”

3.1 Misura 214 - d) 1. “Pratiche agronomiche conservative”

La misura in analisi prevede un impegno per le aziende che vi aderiscono a praticare particolari tecniche agronomiche che vanno oltre le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali. Tali tecniche consistono nell'inerbimento dei filari delle colture arboree (frutteti, vigneti ed oliveti) e nelle lavorazioni minime del terreno. Per tale impegno è previsto un unico premio annuale, senza distinzione dei diversi areali produttivi regionali, nell'ammontare di € 115 per ettaro di superficie arborea.

Fonti di dati

Per la giustificazione di tale premio, la Regione Campania ha fatto riferimento a studi e ricerche omogenee all'argomento in quanto mancano informazioni statistiche regionali puntuali sulla particolare tecnica richiesta dalla misura. In particolare, i lavori di ricerca a cui si è fatto riferimento hanno consentito di ricostruire la tecnica di inerbimento dei filari di arboreti e la tecnica convenzionale (baseline), specificando le singole operazioni ed i relativi impieghi di fattori produttivi.

Le informazioni tecniche sono state integrate da informazioni di tipo economico tratte dalla Banca dati regionale sui processi produttivi. Essa contiene i costi medi relativi ai principali fattori produttivi impiegati in agricoltura ed è stata alimentata nel corso di circa 10 anni, tramite rilievi di campo ed interviste ad operatori dei principali comparti agricoli regionali. In particolare, per la misura si è fatto riferimento all'impiego di lavoro ed al relativo costo medio per le diverse fasi lavorative previste dall'impegno. Tale BD è stata aggiornata al 2004.

Metodologia utilizzata

Per la determinazione dell'aggravio economico derivante dall'impegno, la Regione ha proceduto attraverso la costruzione delle tecniche da mettere a confronto (baseline e di adozione), evidenziando le singole operazioni lavorative per la gestione del terreno prevista dalla misura e la gestione più frequentemente utilizzata in regione (tecnica convenzionale). Il confronto tra le due tecniche ha consentito di determinare i differenziali, in termini di utilizzo dei fattori produttivi, questi ultimi limitati alle ore lavorate ed ai mezzi tecnici utilizzati (sementi). Sono state successivamente evidenziate le differenze di costo applicando i valori standard della banca dati regionale ai differenziali di ore lavorate e di sementi utilizzate.

L'aggravio economico totale è stato quantificato nella misura di €115/ha ed il relativo premio è stato determinato in maniera puntuale rispetto a tale evidenza economica.

La procedura di calcolo risponde alle richieste dal Reg. 1974/2006 ed alle linee metodologiche proposte dal Ministero nei documenti trasmessi alle regioni. Inoltre, tenuto conto della limitatezza delle informazioni statistiche economiche disponibili, la procedura risulta aderente alle specifiche tecniche ed agli aggravii di costo indotti dalla misura e risponde in maniera adeguata alle necessità di calcolo. Si evidenzia soltanto che il costo orario per i lavori agricoli risulta leggermente sottostimato; difatti dalle informazioni relative agli

attuali contratti di lavoro per l'agricoltura, si evidenzia un costo orario medio di circa €10,50. Tale importo giustificerebbe un premio leggermente più elevato, pari a €127/ha.

Congruenza dei calcoli ed ammontare dei premi

I valori economici standard determinati dalla Regione sono considerati dalla presente perizia aderenti alle caratteristiche tecniche della particolare gestione del terreno prevista dalla misura. Il differenziale economico standard individuato, pari a €115/ha giustifica il premio previsto, fissato nello stesso ammontare.

Dunque, il premio si ritiene congruo con le ipotesi standard di maggiori costi.

3.2 Misura 214 - d) 2. “Sostegno al pascolo estensivo”

La misura in oggetto è rivolta a compensare gli aggravi economici derivanti dall'adozione della tecnica del pascolamento per l'alimentazione del bestiame. In particolare, il sostegno è riconosciuto se le aziende si impegnano a mantenere i propri animali al pascolo per almeno 180 giorni l'anno, con una incidenza di UBA per ettaro di foraggiere pari ad un minimo di 0.5/ha ed una massimo differenziato per aree omogenee (€1,6/ha per la “Macroarea 1”, €1,12/ha per la “Macroarea 2” e €1,86/ha per la “Macroarea 3”). I motivi di ordine economico che giustificano la presenza del premio sono da ricercarsi sostanzialmente nell'adozione di una tecnica “estensiva” dell'allevamento che si ripercuote sulle rese produttive e più in generale sui ricavi. In particolare, si evidenzia la necessità per l'azienda di utilizzare parte della propria superficie per i pascoli, da destinare all'alimentazione del proprio bestiame, anziché per la coltivazione di specie produttive da destinare alla vendita, che spesso sono a più alto reddito.

Fonti di dati

Le fonti dati utilizzate sono state la Banca Dati Rica regionale, per gli anni 2003 – 2004, ed il Censimento Agricolo ISTAT del 2000.

Per quanto attiene ai dati Rica, per aumentare la variabilità e la numerosità campionaria, si è proceduto alla formazione di un unico archivio dei campioni annuali 2003 e 2004; i database utilizzati sono quelli relativi alle colture ed agli allevamenti al fine di disporre delle informazioni economiche relative ai singoli processi produttivi. La numerosità complessiva del campione è risultata sufficiente per i fini dell'analisi: dai data base “Colture” ed “Allevamenti”, sono stati estratti i processi produttivi relativi agli allevamenti bovini ed ovicaprini ed alle coltivazioni foraggiere (pascolo ed altri foraggi), tali estrazioni sono risultate nel numero complessivo di 743 casi.

La differenziazione territoriale viene assicurata dalla stessa fonte di dati utilizzata, la banca dati Rica, che dal 2003 contiene aziende estratte casualmente, secondo un disegno campionario stratificato per ordinamenti produttivi, dimensione economica e delimitazioni territoriali (a livello provinciale). Pertanto la numerosità per strati assicura una rappresentatività molto prossima all'universo presente negli strati delineati, ed una buona approssimazione alle reali caratteristiche strutturali presenti nei diversi contesti territoriali. Tale caratteristica

permette di differenziare i valori in funzione delle condizioni locali e dell'effettiva redditività dell'attività agricola nei diversi contesti produttivi regionali, così come richiesto dall'art. 53 comma 2.d) del Reg. 1974/2006.

Per i dati del Censimento si è fatto riferimento alle consistenze in termini di capi di bestiame adulto presenti nei diversi comuni della regione Campania. Su tali consistenze è stata operata la trasformazione in UBA attraverso i tassi di conversione previsti dall'Allegato V del Reg. 1974/2006.

Metodologia utilizzata

Per la determinazione dell'aggravio economico derivante dall'adozione della pratica di pascolamento si è fatto riferimento ad ipotesi standard, così come stabilito dall'art. 53 del Reg. CE 1974/2006.

La Regione ha operato un confronto tra una condizione di baseline, costituita da processi produttivi rappresentativi dell'ipotesi di non adozione, con l'ipotesi del processo richiesto dalla misura, evidenziando i valori che teoricamente determinano un differenziale economico tra le due ipotesi. La procedura di calcolo, più semplicemente confronta aziende che destinano parte della propria superficie aziendale al pascolamento (imposto dalla misura) a quelle che destinano la superficie alla coltivazione di altre essenze tecnicamente più prossime al pascolo. Tale costruzione, seppure semplificata, è stata necessaria per la mancanza di informazioni statistiche e di studi regionali di maggiore puntualità. Inoltre, il differenziale economico evidenziato non è avulso dalle caratteristiche locali delle aziende presenti nella banca dati utilizzata e, dunque, rispondente alle reali diversità tecnologiche e territoriali delle tipologie di azienda messe a confronto.

In particolare, si è proceduto alla determinazione del mancato guadagno derivante dalla diversa utilizzazione della superficie aziendale rispetto all'ipotesi di baseline (utilizzo per essenze foraggere diverse dai prati pascolo), da tale valore è stato sottratto il costo medio per l'alimentazione ad UBA per le specie previste (bovine ed ovicaprine) che è invece assicurato dalla tecnica del pascolamento sulle proprie superfici.

Il costo per l'alimentazione è stato espresso in ettari pascolati, attraverso il prodotto tra costo medio dell'alimentazione ad UBA e le consistenze medie di UBA ad ettaro di foraggere presenti nei diversi areali produttivi analizzati. Gli areali produttivi derivano dal raggruppamento delle aree individuate nella territorializzazione del PSR regionale.

Dunque, la giustificazione del premio si incentra su una ipotesi di mancato guadagno, corretto per i minori costi dell'alimentazione. Un percorso metodologico più rigoroso avrebbe dovuto tenere conto non solo del mancato guadagno ma anche dei differenziali di costo determinati dalle diverse tecniche utilizzate, tuttavia in mancanza di informazioni puntuali sui costi di produzione, la metodologia adottata si presenta con un buon grado di approssimazione al reale aggravio economico sopportato dalle aziende beneficiarie e risponde alle necessità informative in modo coerente alle specifiche condizioni tecniche imposte dalla misura ed alle potenzialità informative della Banca dati utilizzata.

Congruenza dei calcoli ed ammontare dei premi

Dalla metodologia di calcolo sopra evidenziata sono risultati tre diversi valori di aggravio economico per le aziende, differenziati per raggruppamenti di aree territoriali omogenee (tabella 3).

In base ai risultati riportati in tabella, ed in considerazione che i dati statistici e le informazioni di tipo economico relative alla tecnica di pascolamento sono limitate, si ritiene congruo il calcolo dei premi previsti dalla misura.

In particolare, il premio annuale fissato dalla Regione per “ettaro pascolato” è stato differenziato nei tre raggruppamenti di aree ed ha seguito gli stessi valori di aggravio economico calcolati nei tre raggruppamenti territoriali. Soltanto nel terzo raggruppamento il premio è stato ridotto tenuto conto dei massimali fissati in Allegato al Reg. CE 1698/2005.

Tabella 3 – Aggravi economici per Aree

	Raggruppamenti delle Aree PSR Campania 2007-2013		
	Macroaree A1,A2,A3,B (€/ha)	Macroaree D1,D2 (€/ha)	Macroaree C (€/ha)
Differenze economiche tra baseline e tecnica indotta dalla misura	- 395	-568	-672
Premi fissati	395	568	600



Perizia sulla pertinenza e l'esattezza dei calcoli per i premi relativi alla Misura 214- azioni :

a) Agricoltura integrata

b) Agricoltura biologica

c) Mantenimento sostanza organica

f) Allevamento di specie vegetali autoctone in via di estinzione

g) Conservazione di ceppi centenari di vite

ai sensi dell' art.48 del Reg (CE) n. 1974/2006

Misura 214 azione a) Agricoltura integrata

Tale azione prevede un premio annuo per ettaro di SAU, per le aziende che si impegnano volontariamente a rispettare norme tecniche di difesa fitosanitaria e fertilizzazione definite dalla Regione Campania ed approvate con atti ufficiali. Tali norme si concretizzano nell'adesione, e quindi nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste, nel Piano regionale di lotta fitosanitaria integrata (PRLFI) e dal Piano regionale di consulenza alla fertilizzazione aziendale (PRCFA). Tale premio si giustifica in relazione a: aggravio costi rispetto alla baseline, eventuale decremento delle rese rispetto alla baseline, eventuali costi di transazione.

Fonte dei dati

Per quanto riguarda le fonti, sono state utilizzate le cosiddette fonti secondarie, cioè banche dati, studi ed indagini già esistenti.

La principale fonte dati utilizzata per la definizione delle tecniche colturali costituenti al baseline è la "Banca dati regionale sui processi produttivi elementari e costi di produzione in agricoltura. Valori monetari aggiornati al 2004" della Regione Campania, approvati con DRD n. 54 del 30 novembre 2006. Tale banca dati, descrive nel dettaglio oltre 400 processi produttivi elementari, distinti in base alle seguenti variabili principali: specie e varietà, sistema di allevamento, irrigazione, protezione, grado di meccanizzazione delle operazioni, area territoriale di riferimento. Per ogni processo produttivo è riportata la completa agrotecnica del processo produttivo con l'indicazione, in ordine cronologico, delle diverse operazioni colturali, dei fabbisogni di lavoro (uomo e macchina), dei mezzi tecnici e dei materiali impiegati, con le rispettive quantità utilizzate. Ad essi è associato anche un conto colturale analitico riferito all'unità superficie (ettaro o 1000 m² per le floricole).

Metodologia utilizzata

La procedura adottata dalla Regione Campania per il calcolo dei premi consiste nel valutare: l'aggravio costi rispetto alla baseline, l'eventuale decremento delle rese rispetto alla baseline, eventuali costi di transazione.

a) Aggravio costi

La metodologia di calcolo è stata basata:

1- scelta di un processo produttivo, per ciascun gruppo omogeneo di colture, in funzione della copertura in termini di superficie e del peso economico riferito ad uno specifico raggruppamento territoriale- baseline;

2- applicazione alle categorie di costo del processo produttivo delle variazioni conseguenti all'adozione degli impegni di misura (prescrizioni del PRCFA e del PRLFI).

Tali variazioni sono state stimate su studi e ricerche disponibili in letteratura e su interviste fatte ad operatori di settore ed esperti dei metodi produttivi riferibili all'agricoltura integrata (in particolare, sono stati intervistati i referenti regionali e provinciali della divulgazione dei metodi di produzione integrata e biologica) e sono riportate nella tabella sottostante.

	Differenza di costi rispetto alla baseline
a) Operazioni colturali	
a.1) Potatura ed altre operazioni	0
a.2) Lavorazione del terreno	0
a.3) Gestione erbe infestanti	+10%
a.4) Concimazione	-30%
a.5) Trattamenti antiparassitari	-20%
a.6) Raccolta e trasporto	0
b) Mezzi tecnici	
b.1) Concimi	-30%
b.2/3) Antiparassitari/diserbanti	+10%
b.4) Piantine/semi	0
c) Noleggio e contoterzismo	0

Tale metodologia di calcolo è da ritenersi corretta atteso che le variazioni percentuali medie, applicate ai processi produttivi rappresentativi rispetto alla baseline, sono congrue e pertanto possono essere ritenute valide ai fini della quantificazione degli aggravii economici.

b) decremento delle rese

La previsione di un decremento delle rese tra il 5 e il 10% è da ritenersi corretta in considerazione dell'esperienza maturata in numerosi lavori di ricerca tra cui figurano anche quelli citati in relazione.

c) costi di transazione

La quantificazione dei costi di transazione, nella misura stimata dal 5 al 10% della somma delle voci a) e b), considera correttamente gli oneri determinati dalla partecipazione ai corsi di aggiornamento previsti dagli impegni di misura e da sostenere per la gestione della domanda di adesione.

Congruenza dei calcoli ed ammontare degli aiuti

La metodologia di calcolo per la quantificazione dei premi, è da ritenersi correttamente impostata e basata su dati attendibili e pertanto conduce ad una quantificazione dei premi che non genera fenomeni di sovracompenrazione.

Misura 214 azione b) Agricoltura biologica

L'azione Agricoltura biologica rientra nel quadro delle misure agroambientali e mira a incentivare l'uso di tecniche colturali che eliminano l'impiego di sostanze chimiche di sintesi mediante l'introduzione o il mantenimento dei metodi di produzione biologica di cui al Reg. (CEE) 2092/91 e successive modifiche e integrazioni.

L'azione prevede per le aziende che certificano l'applicazione dei metodi di agricoltura biologica la concessione di un premio annuo per ettaro di superficie oggetto di impegno, differenziato per gruppo di colture e per gruppo di macroaree.

Fonte dei dati

Analogamente alla azione "Agricoltura Integrata" le fonti utilizzate sono le cosiddette fonti secondarie, cioè banche dati, studi ed indagini già esistenti.

Per il calcolo dei premi si è fatto riferimento ai costi di produzione dell'agricoltura campana (2004), approvati con DRD n. 54 del 30 novembre 2006, riportati nel volume "Costi di produzione nell'agricoltura campana -2004" e tali valori sono stati confrontati con la banca dati RICA.

Metodologia utilizzata

La procedura adottata dalla Regione Campania per il calcolo dei premi consiste nel valutare: l'aggravio costi rispetto alla baseline, l'eventuale decremento delle rese rispetto alla baseline, eventuali costi di transazione.

a) Aggravio costi

La metodologia di calcolo, in analogia con l'azione agricoltura integrata, è stata basata sui seguenti step:

1- scelta di un processo produttivo, per ciascun gruppo omogeneo di colture, in funzione della copertura in termini di superficie e del peso economico riferito ad uno specifico raggruppamento territoriale- baseline;

2- applicazione alle categorie di costo del processo produttivo delle variazioni conseguenti all'adozione degli impegni di misura (metodi di agricoltura biologica).

La stima degli aggravii economici sostenuti dalle aziende aderenti all'azione è stata effettuata sulla base di studi e ricerche, interviste fatte ad operatori di settore ed esperti dei metodi produttivi dell'agricoltura biologica; le variazioni nei costi così determinate sono riportate nella tabella seguente:

	Differenza di costi rispetto alla baseline
a) Operazioni colturali	
a.1) Potatura ed altre operazioni	0
a.2) Lavorazione del terreno	0
a.3) Gestione erbe infestanti	+20%
a.4) Concimazione	+20%
a.5) Trattamenti antiparassitari	+20%
a.6) Raccolta e trasporto	0
b) Mezzi tecnici	
b.1) Concimi	+20%
b.2/3) Antiparassitari/diserbanti	+20%
b.4) Piantine/semi	+20%
c) Noleggio e contoterzismo	0

Tale metodologia di calcolo è da ritenersi corretta atteso che le variazioni percentuali medie, applicate ai processi produttivi rappresentativi rispetto alla baseline, sono congrue e pertanto possono essere ritenute valide ai fini della quantificazione degli aggravii economici.

b) decremento delle rese

La previsione di un decremento delle rese tra il 10 e il 15% è da ritenersi corretta in considerazione dell'esperienza maturata in numerosi lavori di ricerca tra cui figurano anche quelli citati in relazione.

c) costi di transazione

La quantificazione dei costi di transazione, nella misura stimata dal 5 al 10% della somma delle voci a) e b), considera correttamente gli oneri determinati dalla partecipazione ai corsi di aggiornamento previsti dagli impegni di misura e da sostenere per la gestione della domanda di adesione.

Congruenza dei calcoli ed ammontare degli aiuti

La metodologia di calcolo per la quantificazione dei premi, è da ritenersi correttamente impostata e basata su dati attendibili e pertanto conduce ad una quantificazione dei premi che non genera fenomeni di sovracompenrazione.

Misura 214 azione c) Mantenimento sostanza organica

L'obiettivo di tale azione è promuovere l'adozione di tecniche di conduzione dei terreni finalizzate al mantenimento e/o all'incremento della sostanza organica attraverso:

- l'utilizzo di ammendante compostato verde e/o misto, ai sensi del D.lgs n. 217 del 26/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'incentivazione di pratiche agronomiche che favoriscono l'incremento e/o la conservazione della sostanza organica.

Le aziende che intendono aderire all'azione si impegnano ad adottare sistemi conservativi della sostanza organica e/o ad incrementarne il contenuto.

In particolare, la natura degli impegni consiste in:

- apportare al terreno ammendanti organici naturali appartenenti alle seguenti due azioni (come definite dal D.lgs n. 217 del 26/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni):
 1. ammendante compostato verde;
 2. ammendante compostato misto;
 4. incentivare e/o introdurre pratiche agronomiche che favoriscono l'incremento e/o la conservazione della sostanza organica.

Fonte dei dati

Analogamente alla azione "Agricoltura Integrata" le fonti utilizzate sono le cosiddette fonti secondarie, cioè banche dati, studi ed indagini già esistenti.

La principale fonte dati utilizzata per la definizione dei costi di produzione per il calcolo dei premi e delle tecniche colturali costituenti al baseline è la "Banca dati regionale sui processi produttivi elementari e costi di produzione in agricoltura. Valori monetari aggiornati al 2004" della Regione Campania, approvati con DRD n. 54 del 30 novembre 2006.

Metodologia utilizzata

La procedura adottata dalla Regione Campania per il calcolo dei premi consiste nel valutare i maggiori oneri derivanti dall'impiego delle tecniche per il mantenimento della sostanza organica previste dalla azione di misura, rispetto alla baseline.

Per il calcolo dei premi si è fatto riferimento, per ciascun gruppo di macroaree, a un processo produttivo tipo (baseline) rispetto al quale è stato effettuato il calcolo degli aggravi economici dovuti all'applicazione delle tecniche per il mantenimento della sostanza organica previste dalla azione di misura.

In particolare, tra le operazioni colturali solo l'operazione di spandimento del concime minerale subisce variazioni in diminuzione proporzionali agli apporti dell'ammendante; l'onere dell'operazione di spandimento dell'ammendante è stato calcolato pari a 4 ore/t (8,5 €/ora); l'operazione d'interramento dei residui comporta un onere pari a 4 ore/ha (8,5 €/ora).

Per quanto riguarda l'utilizzo dei mezzi tecnici, la riduzione dei concimi apportati, considerata per evitare sovracompenzazioni nel calcolo del premio, è in linea con i dati della letteratura scientifica in materia.

Anche il costo per l'ammendante è congruo rispetto ai prezzi di mercato degli ultimi tre anni.

Altre voci di costo aggiuntive (gestione della domanda di adesione) rispetto alle baseline sono state considerate nei costi di transazione, la cui quantificazione è da ritenersi adeguata e comunque all'interno dei massimali previsti dal regolamento.

Congruenza dei calcoli ed ammontare degli aiuti

La metodologia di calcolo per la quantificazione dei premi, è da ritenersi correttamente impostata e basata su dati attendibili e pertanto conduce ad una quantificazione dei premi che non genera fenomeni di sovracompenrazione.

Misura 214 azione f) Allevamento di specie vegetali autoctone in via di estinzione

L'azione Allevamento di specie vegetali autoctone in via di estinzione rientra nel quadro delle misure agroambientali e mira a proteggere il patrimonio vegetale autoctono di interesse agrario dal rischio di estinzione.

Gli obiettivi specifici dell'azione sono :

- a. favorire la tutela del patrimonio genetico vegetale mediante la conservazione o l'introduzione in azienda di ecotipi vegetali a rischio di erosione genetica;
- b. favorire l'individuazione, la caratterizzazione, la raccolta ex-situ e la valorizzazione degli ecotipi vegetali a rischio di estinzione.

Le aziende agricole per accedere alla misura devono garantire la coltivazione di uno o più ecotipi su una superficie minima aziendale, assicurando l'adozione di misure idonee tese a salvaguardare la specificità degli ecotipi.

La procedura seguita dalla Regione Campania prevede che l'entità del premio sia differenziato in funzione delle superfici realmente interessate alla misura e alle macroaree regionali, ed è pari alla differenza tra il reddito percepibile secondo le baseline e quello derivante dalla coltivazione degli ecotipi.

Fonte dei dati e Metodologia utilizzata

L'importo del premio, differenziato per macroaree in termini di superficie coltivata, è stato determinato dalla Regione Campania sulla base dei mancati redditi derivanti dalla coltivazione degli ecotipi.

Poiché il calcolo dei mancati redditi non può essere effettuato a livello di singola azienda, si è fatto ricorso al reddito lordo standard (fonte ISTAT 2005), così come individuato nell'ambito del P.S.R. 2007-2013 Campania nelle caratteristiche distintive di ciascuna macroarea.

La Regione Campania partendo da tale valore, per ciascuna macroarea ha definito la superficie equivalente da destinare alla coltivazione di ecotipi, il cui mancato reddito corrisponde al limite massimo comunitario di € 600 (erbacee) e € 900 (arboree) come dalle tabelle riportate nella relazione.

I dati e le procedure riportati nella tabella sono oltremodo esplicativi e sono congrui e pertanto possono essere utilizzati per la liquidazione del premio pari alla differenza tra i redditi percepibili mediante la baseline e quelli percepibili con l'azione Allevamento di specie vegetali autoctone in via d'estinzione.

Misura 214 azione g) Conservazione di ceppi centenari di vite

L'azione Conservazione di ceppi centenari di vite rientra nel quadro delle misure agroambientali e mira a salvaguardare il patrimonio viticolo campano attraverso la conservazione del paesaggio rurale ad alto valore storico, culturale, tecnico, turistico, ecc. In tale viticoltura assumono notevole rilevanza i ceppi centenari di vite allevati con forme espanse, caratterizzate da grande richiesta di manodopera per le operazioni colturali (segnatamente potatura e vendemmia). Questi esempi di viticoltura sono progressivamente sostituiti da modelli molto più razionali. Per motivi storico, culturali e ambientali, nonché per la salvaguardia di un patrimonio genetico spesso in via di estinzione risulta di particolare importanza la conservazione di tali ceppi. L'importanza di tale tematica traspare dal fatto che essa rientra tra le attività previste dall'OIV (Office International de la Vigne et du Vin).

Per accedere al premio, pari al massimo a 9 ceppi/ha per un totale di 900 €/ha, le aziende devono garantire la conservazione di questi ceppi.

Fonte dei dati e Metodologia utilizzata

Il premio è calcolato sulla base delle maggiori spese da sostenere per la coltivazione di questi ceppi e per la diminuzione della quantità di uva prodotta.

Per il calcolo delle maggiori spese si è fatto riferimento ai costi di produzione dell'agricoltura campana (2004), approvati con DRD n.54 del 30 novembre 2006, riportati nel volume "Costi di produzione nell'agricoltura campana -2004"

In particolare, per il calcolo dei minori ricavi si è fatto riferimento alla mancata produzione derivante dalla superficie occupata dal singolo ceppo centenario rispetto alla produzione della stessa superficie coltivata con le moderne forme di allevamento.

La procedura di calcolo riportata nella tabella che accompagna la misura è bene articolata sia nel calcolo dei maggiori costi sia nel calcolo dei minori ricavi, inoltre nel calcolo dei maggiori costi e dei minori ricavi si è fatto riferimento a un vigneto impostato razionalmente secondo i modelli della moderna viticoltura.

Per i motivi su esposti si ritiene che la procedura adottata sia coerente con gli obiettivi della misura e pertanto essa può essere adottata per il calcolo dei premi.



FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA

Dipartimento di Scienze Zootecniche e Ispezione degli
Alimenti

Perizia redatta, ai sensi dell'art. 48, paragrafo 2, del reg. CE n. 1974/2006, al fine di giustificare e confermare la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei pagamenti di cui al Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 36, paragrafo 1, lett. a), punto iv) - pagamenti agroambientali azione e) *Allevamento di specie animali locali in via di estinzione* - e v) – *Pagamenti per il benessere degli animali*.

Perizia sulla pertinenza e l'esattezza dei calcoli per i premi relativi alle Misure 215 e 214- azione e).

Premessa

Il Regolamento CE n. 1974/2006 di attuazione del Reg. n. 1698/2005, nell'articolo 48 sezione 2, indica la necessità che gli Stati membri, e dunque le Regioni quali soggetti attuatori dei PSR, ricorrano ad una perizia che fornisca una adeguata giustificazione economica dell'entità dei premi e che tale analisi deve essere condotta da organismi o servizi funzionalmente indipendenti da quelli responsabili dei calcoli stessi. A tal fine la presente relazione analizza l'esattezza della procedura di calcolo e dei dati utilizzati dalla Regione Campania nella giustificazione tecnico economica dei premi relativi ad alcune Misure dell'Asse 2 del PSR regionale 2007 - 2013.

Le Misure sottoposte alla presente perizia sono:

- 4) Misura 215.) – Pagamenti per il benessere degli animali;
- 5) Misura 214. Azione e) - Allevamento di specie animali locali in via di estinzione.

Misura 215. Pagamenti per il benessere degli animali”.

La Regione Campania con la relazione per la misura 215 – “Pagamenti per il benessere degli animali” ha descritto gli aggravii economici (in termini di maggiori costi o mancato guadagno) derivanti dall'applicazione del metodo produttivo introdotto dalla misura. I pagamenti per il benessere degli animali, come previsto dal reg (CE) n.1698/2005 di cui all'articolo 36, lettera a), punto v), sono concessi agli agricoltori che assumono volontariamente impegni per assicurare un maggior benessere agli animali. I suddetti pagamenti per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti in applicazione dell'articolo 4 e dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla normativa di riferimento.

Per la quantificazione dei premi la Regione si è basata, ai sensi dell'art. 53 del Reg. CE 1974/2006, sulla determinazione di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno.

Per la misura in questione è stata individuata, nell'ambito di uno schema di valutazione generale, la più opportuna metodologia per la giustificazione economica dei premi in relazione a ciascuna azione considerata.

Nella misura sono state considerate le seguenti specie animali d'allevamento, ai fini della definizione di tutte le azioni da porre in essere finalizzate al miglioramento del benessere:

Bovini e bufalini;

Suini;

Avicoli.

Per le specie sopra richiamate sono state contemplate le seguenti tipologie di azioni finalizzate al miglioramento del benessere degli animali:

1. Aumento degli spazi disponibili
2. Prolungamento del periodo di allattamento naturale dopo la fase colostrale
3. Miglioramento delle condizioni di allevamento degli animali per contenere la diffusione di patologie

Le tipologie d'azione sopra indicate sono coerenti con gli attuali indirizzi del mondo scientifico indirizzati a garantire un maggior benessere degli animali negli allevamenti.

Per il calcolo dei costi correlati ai fabbisogni di manodopera si è fatto riferimento ai dati contenuti nel volume *Costi di produzione nell'agricoltura campana - 2004* approvati con DRD n. 54 del 30 novembre 2006. Il compenso orario ivi previsto, pari ad euro 8,50/ora, è stato stabilito tenendo conto dei livelli salariali previsti dalla contrattazione collettiva per gli operai a tempo indeterminato. A questo costo unitario corrisponde una remunerazione totale dell'Unità Lavorativa Adulto (ULA corrispondente convenzionalmente a 2.200 ore annue) di euro 18.700.

I premi calcolati dalla Regione Campania e riportati in tabella, suddivisi per azione per ognuna delle specie animali considerate sono calcolati per UBA/anno.

In particolare laddove l'aggravio dei costi o dei mancati redditi sono stati espressi come variazione percentuale degli stessi rispetto alle ipotesi standard, le percentuali utilizzate risultano congrue rispetto al fenomeno economico che rappresentano e, pertanto, sono da ritenersi valide ai fini del calcolo dei premi.

BOVINI E BUFALINI DA LATTE E DA CARNE

La Regione Campania ha eseguito il calcolo dei premi per i bovini e bufalini da latte e da carne per le azioni 1, 2 e 3.

Per l'azione 2 è stato calcolato il premio solo per i bufali da latte.

Fonte dei dati

I dati utilizzati dalla Regione Campania fanno riferimento alle seguenti fonti:

1. Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA) di Reggio Emilia;
2. Università di Napoli Federico II, Facoltà di Medicina Veterinaria – Dipartimento di Scienze Zootecniche e Ispezione degli alimenti;
3. Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (I.S.M.E.A.);
4. Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.);
5. Tariffe professionali degli Ordini degli Agronomi, Medici Veterinari e Biologi;

6. Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno - sede di Portici (NA).

I dati utilizzati sono stati adattati alle peculiarità della realtà zootecnica regionale e sono stati arricchiti con fonti secondarie, cioè banche dati, studi ed indagini già esistenti, rielaborando ed adeguando opportunamente le informazioni delle banche dati primarie.

Metodologia utilizzata

Per la determinazione del differenziale espresso come mancato reddito o aggravio dei costi tra le ipotesi standard di allevamento (baseline) e quelle finalizzate ad un maggior benessere degli animali, la Regione ha proceduto alla individuazione dei parametri economici riferiti ad entrambe le ipotesi di allevamento.

L'analisi sopra richiamata, per motivi di opportunità e di semplificazione, è stata effettuata su un'unica ipotesi standard per ogni azione di allevamento e per ogni specie ritenendo la differenziazione per aree geografiche troppo articolata e non indispensabile per la finalità del lavoro.

La metodologia utilizzata appare corretta e dettagliata, in quanto tiene conto delle tipologie di allevamento esistenti sul territorio regionale riconducibili sostanzialmente alle seguenti tre:

- 7) libera o semilibera per i bovini da latte e bufali da latte;
- 8) tipo baby beef per il bufalo da carne;
- 9) linea vacca vitello, baby beef o vitellone tardivo per i bovini da carne.

La procedura utilizzata è coerente con le potenzialità informative delle fonti dati utilizzate, con le indicazioni dei regg. (CE) nn. 1698/2005 e 1974/2006, e con le specifiche riportate nei documenti guida per la giustificazione dei premi (di cui agli artt. 31, da 37 a 41 e da 43 a 49 del Reg. 1698/2005) trasmessi dal Mipaaf alle Regioni nel Luglio del 2006 e nel Febbraio del 2007.

In particolare, il reg. (CE) 1698/2005, all'art. 40 stabilisce che i pagamenti sono versati annualmente per compensare l'aggravio dei costi e/o la perdita di reddito derivante dall'impegno assunto da parte dell'allevatore.

I costi considerati, così come richiesto dallo stesso reg. (CE) n. 1974/2006, art. 53, par. 2, non contengono elementi correlati a costi d'investimento fissi.

Congruenza dei calcoli ed ammontare dei premi

I valori utilizzati per ogni singola voce considerata (manodopera, alimenti, spese energetiche, veterinarie, ecc.) per definire i costi di produzione sono in linea con quelli riportati nelle banche dati utilizzate e con quelli rilevabili mediamente sul mercato regionale.

Si evidenzia che i dati presi in considerazione per le analisi dei costi di produzione del comparto bovini da latte sono più aderenti a quelli nazionali che regionali. I dati disponibili, infatti, per le realtà zootecniche regionali non

sono tali da assicurare prospettive certe alle aziende del comparto in uno scenario di riferimento che attribuisce alla competitività un ruolo determinante per la permanenza delle aziende stesse sul mercato.

SUINI

La Regione Campania ha effettuato il calcolo dei premi relativi ai suini solo per l'azione 1.

Fonte dei dati

I dati utilizzati dalla Regione Campania fanno riferimento alle seguenti fonti:

1. Centro Ricerche Produzioni Animali (C.R.P.A.) di Reggio Emilia;
2. Università di Napoli Federico II, Facoltà di Medicina Veterinaria – Dipartimento di Scienze Zootecniche e Ispezione degli alimenti;
3. Tariffe professionali degli Ordini degli Agronomi, Medici Veterinari e Biologi;
4. Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno - sede di Portici (NA).

I dati utilizzati sono stati adattati alle peculiarità delle singole realtà zootecniche regionali relativamente al comparto in questione e sono stati integrati con banche dati, studi ed indagini già esistenti.

In particolare le quotazioni dei suini considerate sono in linea con l'andamento dei prezzi del mercato di Modena (mercato di riferimento italiano) dell'ultimo triennio.

Metodologia utilizzata

Per la quantificazione del mancato reddito e/o dell'aggravio dei costi tra le ipotesi standard di allevamento (*baseline*) e quelle relative a condizioni di allevamento finalizzate ad assicurare un maggior benessere degli animali, la Regione ha considerato dei parametri economici riferiti ad entrambe le ipotesi di allevamento.

L'analisi sopra richiamata è stata effettuata su un'unica ipotesi standard per ogni azione di allevamento. Tale metodologia di calcolo presenta l'indubbio vantaggio di consentire una semplificazione nel calcolo dei premi e non è contraddistinta da scostamenti rilevanti dei parametri economici considerati rispetto alle singole realtà territoriali regionali.

La metodologia utilizzata è corretta in quanto è articolata nelle tipologie di allevamento esistenti sul territorio regionale riconducibili sostanzialmente alle seguenti:

- allevamento a ciclo aperto da riproduzione;
- allevamento a ciclo aperto da ingrasso;
- allevamento a ciclo chiuso.

La procedura utilizzata è coerente con le potenzialità informative delle fonti dati utilizzate, con le indicazioni dei regg. (CE) nn. 1698/2005 e 1974/2006,

e con le specifiche riportate nei documenti guida per la giustificazione dei premi (di cui agli artt. 31, da 37 a 41 e da 43 a 49 del Reg. 1698/2005) trasmessi dal Mipaaf alle Regioni nel Luglio del 2006 e nel Febbraio del 2007.

In particolare, il reg. (CE) n. 1698/2005, art. 40, stabilisce che i pagamenti sono liquidati annualmente per compensare l'aggravio dei costi e/o la perdita di reddito derivante dall'impegno assunto da parte dell'allevatore. I premi calcolati per ciascuna azione non prevedono voci di spesa relative a costi fissi aggiuntivi.

Congruenza dei calcoli ed ammontare dei premi

I valori utilizzati per ogni singola voce considerata (manodopera, alimenti, spese energetiche, veterinarie, ecc.) per definire i costi di produzione sono in linea con quelli riportati nelle banche dati utilizzate e con quelli rilevabili mediamente sul mercato regionale.

AVICOLI

La Regione Campania ha effettuato il calcolo dei premi relativi agli avicoli solo per l'azione 1.

Fonte dei dati

I dati utilizzati dalla Regione fanno riferimento per la specie avicola, in particolare, alle seguenti fonti:

- 4) Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA) di Reggio Emilia;
- 5) Università di Napoli Federico II, Facoltà di Medicina Veterinaria – Dipartimento di Scienze Zootecniche e Ispezione degli alimenti;
- 6) ISMEA.

I dati utilizzati tengono conto della peculiarità delle realtà territoriali regionali relativamente al comparto zootecnico in questione e sono stati arricchiti con fonti secondarie, cioè banche dati, studi ed indagini già esistenti rielaborando ed adeguando opportunamente le informazioni delle banche dati primarie.

Metodologia utilizzata

Per la determinazione del differenziale di reddito tra le aziende che adottano ipotesi standard di allevamento (baseline) e quelle che adottano tecniche finalizzate ad un maggior benessere degli animali, la Regione ha proceduto alla individuazione dei costi di produzione di entrambe le situazioni di allevamento facendo espresso riferimento a costi standard di allevamento e di ipotesi standard di mancato guadagno.

I costi suddetti e le ipotesi di mancato guadagno non sono stati differenziati in funzione delle aree geografiche, in quanto le tecniche di allevamento non subiscono modifiche in funzione dell'ubicazione.

La metodologia utilizzata appare corretta in quanto tiene conto delle tipologie di allevamento esistenti sul territorio regionale riconducibili sostanzialmente alla produzione di uova con galline ovaiole allevate a terra o in batterie ed alla produzione della carne con polli allevati a terra su lettiera. La produzione di carne con polli allevati in batteria non è stata presa in considerazione innanzitutto perché tale realtà è poco rappresentativa in Campania ed anche perché il consumatore gradisce sempre di più prodotti che derivano da allevamenti che tengono conto del benessere degli animali.

La procedura utilizzata è coerente con le potenzialità informative delle fonti dati utilizzate, con le indicazioni dei Reg. (CE) 1974/2006 e 1698/2005, e con le specifiche riportate nei documenti guida per la giustificazione dei premi (di cui agli artt. 31, da 37 a 41 e da 43 a 49 del Reg. 1698/2005) trasmessi dal Mipaf alle Regioni nel luglio del 2006 e nel febbraio del 2007.

In particolare, il reg. (CE) 1698/2005, nell'art. 40 stabilisce che i pagamenti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dall'impegno assunto da parte dell'allevatore.

I costi considerati, così come richiesto dallo stesso reg. (CE) 1974/2006, nell'art. 53 (comma 2), non contengono elementi correlati a costi d'investimento fissi.

Congruenza dei calcoli ed ammontare dei premi

I valori utilizzati per ogni singola voce considerata (acquisto capi, manodopera, alimenti, spese energetiche, veterinarie, ecc.) per definire i costi di produzione sono in linea con quelli riportati nelle banche dati utilizzati e con quelli rilevabili mediamente sul mercato regionale.

Per le caratteristiche del comparto avicolo regionale si concorda con l'Amministrazione regionale in ordine alla applicabilità della sola azione 1.

Conclusioni

Le procedure di calcolo riportate per le singole azioni e per le varie specie risultano ben articolate sia nei calcoli relativi ai maggiori costi sia in quelli relativi ai minori ricavi sostenuti dall'allevatore rispetto agli standard normativi e/o di buona pratica zootecnica che rappresentano la baseline campana.

Per tali motivi si ritiene che le procedure adottate siano coerenti con gli obiettivi delle relative misure e pertanto sono da considerare valide per il calcolo dei premi.

L'applicazione delle procedure adottate dalla Regione Campania per il calcolo dei premi sono basati su valori assodati, sono sufficientemente esplicative e rispondono ai requisiti di congruità richiesti per la validazione delle ipotesi di mancato guadagno.

Misura 214 azione e) Allevamento di specie animali locali in via di estinzione

L'azione tende a proteggere razze animali autoctone dal pericolo concreto di estinzione derivante dall'abbandono di detti allevamenti a seguito delle continue trasformazioni della zootecnia e delle scelte produttive delle aziende derivanti da motivazioni economiche.

Per accedere alla misura, gli allevatori devono garantire l'allevamento di capi iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici delle rispettive specie, razze o tipi genetici. I richiedenti devono sottoscrivere l'impegno ad allevare in purezza il numero di UBA per il quale è riconosciuto l'aiuto, ad applicare uno specifico piano di accoppiamento e ad iscrivere i nuovi nati al Libro Genealogico ovvero al Registro Anagrafico (LR 30/91) e nel caso degli equini, analogamente a quanto previsto dalle altre specie allevate, di annotare sul Registro di Stalla gli animali presenti.

I Tipi Genetici Autoctoni (TGA) indicati nella relazione sono al di sotto delle soglie di estinzione stabilite dalla Commissione Europea.

Per le motivazioni oggettive esposte in relazione, la procedura seguita dalla Regione Campania prevede che l'entità del premio sia differenziato in funzione delle specie allevate ed è stato determinato sulla base del mancato guadagno derivante dall'allevamento di capi delle razze in esame.

Fonte dei dati e Metodologia utilizzata

Le fonti utilizzate per la determinazione dei dati produttivi sono le cosiddette fonti secondarie, cioè banche dati, studi ed indagini già esistenti.

Dati produttivi:

3. Cons.D.A.B.I. – Standard di razza del TGA Antico “Casertana”;
4. Elaborazione dati C.R.P.A. per ciò che riguarda i dati produttivi;
5. Dati AIA - Produttività media anno 2005 – per la determinazione produttiva della pecora delle Langhe, del bovino Bruna ed Agerolese;
6. Dati Mi.P.A.A.F. per la pecora laticauda e per la capra maltese;
7. Università degli studi di Napoli “Federico II” - Dipartimento di Scienze Zootecniche e Ispezione degli alimenti - Studio delle caratteristiche somatiche delle popolazioni ovine e caprine a limitata diffusione per la definizione dello standard di razza per la determinazione produttiva degli ovini matesina e bagnolese e per la capra cilentana e napoletana.

Dati di Mercato:

8. Dati ISMEA –media anno 2006 dei prezzi sui mercati all'origine riferiti alle categorie di suino da macello 145/160 (casertano) e 130/145 (suino ibrido), al latte bovino ed al latte ovino.

L'indicazione del prezzo del latte di capra è stato fornito dal C.R.A. in quanto non rilevato dall'ISMEA.

Il calcolo, differenziato per specie, è stata effettuato comparando la differenza di PLV/UBA derivante dall'allevamento di capi appartenenti ai sopraindicati TGA con quelli di razze con attitudini produttive paragonabili a quelli in esame oppure maggiormente presenti negli allevamenti.

La descrizione ed il calcolo dei mancati redditi è stata riportata anche per quei TGA i cui Registri Anagrafici sono istituiti ma allo stato non ancora attivati.

L'importo del premio è stato poi modulato in base alle caratteristiche della zootecnia campana ed in relazione alla presenza di prodotti trasformati tipici derivanti da tali allevamenti, fermo restando il limite massimo comunitario di € 200.

Nel caso degli equini sono da considerare valide le motivazioni esposte a giustificazione dell'importo stabilito, soprattutto in funzione della mancata produttività di tali animali all'interno delle aziende, la cui presenza è decisamente determinata dalla volontà e dalla passione dell'imprenditore nei confronti delle razze in esame.

Conclusioni

I dati riportati nelle tabelle risultano sufficientemente esplicativi e congrui, pertanto, essi possono essere considerati validi per la determinazione del premio.

Si ritiene, inoltre, che la procedura adottata sia coerente con gli obiettivi della misura e l'importo dei premi modulato in maniera logica, soprattutto in funzione dello sviluppo delle filiere produttive derivanti dalle produzioni primarie.



ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA

Sede regionale per la Campania

Perizia sulla pertinenza e l'esattezza dei calcoli per i premi relativi alla Misura 221 - "Imboschimento dei terreni agricoli" del Piano di Sviluppo Rurale per la Campania

Premessa

La presente relazione ha come obiettivo la valutazione della pertinenza e dell'esattezza dei calcoli effettuati dalla Regione Campania per la determinazione dei premi previsti per la misura 2.6 - "Imboschimento dei terreni agricoli".

Nello specifico, la misura prevede dei contributi in relazione ai costi ed al mancato guadagno in cui incorrono gli agricoltori per la realizzazione e la gestione di imboschimenti forestali delle superfici agricole.

Le tipologie di impianto previste dalla misura sono diverse e riguardano:

1. boschi naturaliformi,
2. specie arboree a ciclo lungo,
3. specie a rapido accrescimento a ciclo breve,
4. specie a rapido accrescimento per la produzione di biomassa ai fini energetici,

Le contribuzioni della misura, come previsto dall'art. 43 del Reg. CE 1698/2005, sono rivolte alla copertura dei:

- costi di impianto per ettaro rimboschito;
- costi di manutenzione degli imboschimenti effettuati con la misura stessa, per un periodo non superiore ai 5 anni;
- mancati guadagni che si verificano durante il periodo di crescita dell'impianto fino al primo taglio di maturità, e comunque non superiore ai 15 anni.

Per i costi di impianto, l'ammontare delle contribuzioni sarà di volta in volta determinato sulla base dei reali costi sostenuti e giustificati contabilmente dagli stessi beneficiari della misura. Pertanto, nell'attuale fase di programmazione sono stati indicati dalla Regione soltanto i massimali di contribuzione per ettaro, quantificati sulla base di stime eseguite per le diverse tipologie d'impianto, entro i quali saranno riconosciute le spese puntualmente dimostrate dai beneficiari. Tali massimali sono stati determinati in maniera differenziata, prevedendo € 4.000/ha per gli impianti a rapido accrescimento a ciclo breve e € 6.000/ha per tutte le altre tipologie di intervento previste dalla misura.

I parametri economici di riferimento per la determinazione delle spese ammissibili riconosciute ai singoli beneficiari saranno desunti dai Prezzari di "Miglioramento fondiario" e "delle Opere pubbliche" della Regione Campania, vigenti al momento della stesura del bando. Le contribuzioni terranno conto delle percentuali d'intensità di aiuto previste dall'allegato al Reg. CE 1698/2005.

Anche per i costi relativi alla manutenzione, la Regione ha proceduto nella fissazione di massimali di premi, entro i quali vengono riconosciute delle

sovvenzioni puntualmente determinate sulla base delle dichiarazioni di spesa effettuate dai singoli beneficiari. Anche per questa parte di premio sono state già esplicitate le tipologie di spesa ammesse alla contribuzione le quali dovranno essere puntualmente indicate dal beneficiario e per la cui determinazione economica si farà riferimento al Prezzario regionale delle opere di miglioramento fondiario.

Per i motivi suddetti ed in conformità con quanto riportato nel documento sulle linee guida³ prodotto dal MIPAF, la giustificazione del premio per questa misura riguarda soltanto la compensazione del mancato reddito. Pertanto sarà oggetto della presente perizia di congruità dei premi la procedura di calcolo seguita dalla Regione per la determinazione di tale premio, basata sulla quantificazione di ipotesi standard.

Fonti di dati

Per la determinazione dell'ipotesi standard di mancato guadagno si è fatto riferimento ad elaborazioni *ad hoc* dei redditi lordi standard regionali (RLS), effettuate dall'ISTAT, attraverso le quali sono stati ricalcolati i RLS per le diverse macroaree omogenee individuate nel PSR della Campania 2007-2013.

Tale elaborazione si è basata sui dati statistici riguardanti l'indagine strutturale delle aziende agricole dell'ISTAT per l'anno 2005 ed i Redditi Lordi Standard regionali.

Metodologia utilizzata

La giustificazione economica del premio è stata valutata sulla base del criterio del costo opportunità, e cioè sulla determinazione del valore economico che i proprietari dei terreni potrebbero realizzare destinando la superficie aziendale alle colture agricole. Per queste ultime si è fatto riferimento alle coltivazioni mediamente praticate nelle Macroaree omogenee ed al reddito lordo standard medio derivante dalla combinazioni delle coltivazioni presenti in tali aree. Si è cioè considerata la Macroarea come fosse un'unica unità produttiva, con un ordinamento misto determinato da tutte le coltivazioni praticate nell'area e nell'anno di riferimento. Per questa area è stato calcolato il RLS medio unitario (ad ettaro di SAU).

Più in dettaglio, è stato calcolato il reddito lordo complessivo applicando alla particolare ripartizione della SAU della Macroarea i rispettivi RLS unitari; successivamente, attraverso una ponderazione, effettuata con i pesi delle diverse superfici destinate alle coltivazioni agricole e zootecniche presenti nell'area, si è pervenuti ad un reddito lordo medio agricolo per Macroarea. Tale indicatore economico rappresenta dunque la sintesi dei risultati economici dell'agricoltura realizzati al 2005 nella macroarea di riferimento. I risultati di tale procedura di calcolo sono riportati in tabella 1.

³ Il documento a cui si fa riferimento è "Valutazione della congruenza dei premi delle misure di SR – Alcune considerazioni sulla metodologia di calcolo e sul processo di verifica e conferma dei dati", prodotto dal MIPAF nel 2007.

Tabella 1 - Redditi Lordi Standard per Macroarea

Macroarea	RLS €/ha
A1	>8.000
A2	5.628
A3	6.318
B	7.588
C	2.805
D1	1.434
D2	1.324

I risultati economici derivanti da tale procedura di calcolo risultano molto consistenti in quanto nel calcolo, come già detto, sono state considerate tutte le attività agricole praticate nelle aree territoriali di riferimento. Si ritiene, tuttavia, che le coltivazioni che effettivamente presentano una opportunità economica conveniente alla loro sostituzione con essenze boschive, siano in realtà più limitate di tutte quelle praticate nelle aree considerate. Si ritiene, in particolare, che i seminativi abbiano una maggiore convenienza sia di ordine economico che più strettamente tecnologico alla riconversione produttiva verso essenze boschive. Pertanto, nel verificare la congruenza dei premi calcolati dalla regione, al fine di assicurare una maggiore aderenza alle più probabili scelte produttive ed evitare una sovracompenrazione dei reali aggravi economici, nell'ambito della perizia si è costruito un riferimento economico standard diverso. Nello specifico, si è proceduto al calcolo dei margini lordi medi riportati dalle aziende Rica localizzate nelle diverse aree individuate dalla regione per le coltivazioni suscettibili di riconversione produttiva, cioè le colture seminative in genere (cerealicole, foraggere, ad esclusione dei prati pascoli) ad esclusione delle ortive. Si evidenzia, inoltre che se la riconversione produttiva avviene spiantando essenze arboree da frutto, il mancato guadagno sarebbe più consistente essendo queste produzioni mediamente a più alto reddito rispetto ai seminativi senza ortive. Pertanto la verifica della congruenza dei premi con questa opzione risulta cautelativa per evitare sovracompenrazioni.

Anche in questo caso, come si vedrà successivamente, i premi risultano adeguati ed in nessun caso risultano sovracompenrazioni.

Congruenza dei calcoli ed ammontare dei premi

Nella fissazione del premio annuale relativo alla perdita di reddito, la Regione Campania ha operato una prima distinzione tra tipologie di beneficiari, prevedendo premi differenziati a seconda se si tratta di imprenditori agricoli e non.

Se non sono imprenditori agricoli viene riconosciuto un premio pari a €150/ha per anno. Tale premio non viene distinto tra le diverse localizzazioni territoriali, tuttavia è sempre molto inferiore alle ipotesi di mancato reddito evidenziate nei diversi contesti territoriali regionali.

Nel caso in cui il beneficiario è un imprenditore agricolo, il premio è stato fissato seguendo una modulazione degli importi in funzione della localizzazione dell'intervento nelle diverse macroaree e dei mancati guadagni derivanti dalla sospensione delle attività agricole.

Come è stato precedentemente evidenziato, i valori dei RLS medi riportati dalle diverse macroaree sono piuttosto elevati, pertanto, per i motivi sopra riportati, nella perizia sulla congruenza del premio ci si è riferiti anche ad una

seconda procedura di calcolo, proposta nella perizia stessa (Margini lordi medi per seminativi). In generale, anche in tal caso i premi previsti per macroarea sono tutti ampiamente giustificati dall'ipotesi standard di mancato reddito evidenziata e quasi tutti superiori al massimale previsto per tale premio nel Reg. CE 1698/2005 (pari a €700/ha).

In particolare, la modulazione dei premi per macroarea effettuata dalla Regione ha tenuto conto del maggiore valore riportato dalle macroaree A1, A2, A3 e B, prevedendo nello specifico una diversa articolazione dei premi in funzione della distanza di mancato reddito presente tra le macroaree

Infine, si rileva che così come specificato nel citato documento delle linee guida del MIPAF, almeno per impianti a turni corti, nei quali il taglio avvenga entro un ragionevole lasso di tempo dalla conclusione dell'erogazione dei premi, andrebbe considerata anche un'annualizzazione del ricavo di fine turno. In riferimento a ciò, al di là della difficoltà di pervenire ad una stima, in mancanza di informazioni statistiche di tipo economico su tali processi produttivi⁴, considerato che la stima di mancato reddito basata sul solo costo "opportunità" è comunque più ampia rispetto all'ammontare del premio fissato, il premio si può ritenere giustificato anche in presenza di un eventuale ricavo derivante dai tagli di maturità dell'impianto. Difatti i differenziali tra la stima dei mancati redditi per l'abbandono di coltivazioni seminative ed il premio fissato sono tutti positivi e sufficientemente ampi da giustificare il premio anche in presenza di valori più contenuti dei reali mancati redditi (vedi tabella 2).

Si ritiene, pertanto, che i premi previsti dalla regione nelle diverse macroaree siano giustificati dalle ipotesi standard di mancato guadagno, sia riferendosi ai Redditi lordi standard sia ai margini lordi delle coltivazioni seminative Rica.

Tabella 2 - RLS per gruppi di colture e Premi per Macroarea

Macroaree	RLS €/ha	Premi massimi riconosciuti (€/ha/anno)	Differenze tra premi e mancato guadagno
A1	>8.000	700	>7.300
A2	5.628	650	4.978
A3	6.318	650	5.668
B	7.588	650	6.938
C	2.805	550	2.255
D1	1.434	500	934
D2	1.324	500	824

⁴

La fonte Rica non contiene informazioni sull'arboricoltura forestale.

Perizia sul metodo di calcolo e sull'entità dei premi determinati per la misura 225 "Pagamenti per gli interventi silvoambientali" del PSR 2007-2013

Con riferimento a Vs. nota scritta del 18 ottobre 2007 con cui si richiede di "giustificare e confermare la pertinenza e l'esattezza" della "perizia sul metodo di calcolo e sull'entità dei premi determinati" per la misura di cui all'oggetto, ed inviata per conoscenza in allegato alla Vs. nota, si riportano le seguenti osservazioni.

L'entità dei premi massimi e di quelli minimi per ettaro e per anno si reputano congrui e inferiori rispetto alle reali necessità. Ciò vale per le due distinte azioni a. e b. sia nel caso di loro completa attuazione, sia nel caso di loro parziale attuazione.

Si tratta della "adozione volontaria di impegni silvoambientali derivanti da pratiche che vanno oltre i normali standard di gestione" che non trovano riscontri di tipo quantitativo nella gestione ordinaria dei soprassuoli forestali e, quindi, mancano di riferimenti oggettivi sulle entità degli indennizzi da praticare.

In ogni caso la loro applicazione comporta perdita di prodotti legnosi e non legnosi in quantità indefinita per ettaro. Per addivenire ad una loro oggettivazione si reputa opportuno fare riferimento, per esempio, all'art.15 delle Prescrizioni di Massima e di polizia Forestale proposte come aggiornamento di quelle in vigore allegate alla L.R. 11/96, oppure fare riferimento all'art. n. 19 in vigore dell'Allegato B "Taglio dei Boschi" della citata legge regionale.

In dettaglio il rilascio di 1-5 piante mature (alberi habitat) previsto dalla nuova e vecchia norma, rispettivamente, corrispondono ad un volume legnoso commerciabile medio di 3-15 mc, il cui valore di macchiatico in piedi è senza dubbio superiore all'entità dei premi proposti dalla misura, e ciò per le principali specie forestali per cui la misura si prevede venga applicata (querce a foglia caduca, fagete, etc.) .

Tali premi, alla luce degli obiettivi che intende perseguire la misura PSR, sono pienamente coerenti con la gestione sostenibile e con la conservazione degli habitat. Al riguardo è auspicabile, pertanto, che nel caso di applicazione in ambiti SIC, ZPS e zone di protezione integrale (Zona 1 o similari) di aree protette di Parchi regionali e Parchi Nazionali siano incrementati di almeno il 10%.

E' evidente che le due azioni si integrano e sono fra loro complementari, per cui laddove ne ricorrano le condizioni è auspicabile una loro completa attuazione. A tale riguardo appare opportuno prevedere il cumulo del premio. Ciò alla luce dei costi che si dovranno sostenere, ad esempio, per la rinuncia al reddito che comporta il mancato taglio di un albero maturo che ospita fauna in cavità naturali.

Nel merito degli interventi previsti con l'azione a., per quanto riguarda l'incremento del numero di matricine da riservare al taglio, nel caso di soprassuoli a ceduo (a.2), l'eccedenza numerica deve essere reclutata tra le specie rarefatte e far parte del repertorio di quelle indicate nelle Prescrizioni di massima e di polizia forestale proposte come aggiornamento di quelle in vigore allegate alla L.R. 11/96.

Infine, la creazione di aree di riserva non soggette a taglio all'interno di boschi e foreste produttive (a.3) deve essere localizzata nei punti morfologici caratteristici, quali impluvi, displuvi, dossi, balzi di roccia, sponde fluviali, etc..